



PTCP

Piano Territoriale
di Coordinamento
della Provincia di Foggia

Norme

Schema di Piano Territoriale di Coordinamento provinciale



Coordinamento scientifico:
prof. ing. Edoardo Salzano
dott. Mauro Baioni

Consulenti:
ing. Stefano Ciumelli
prof. Pasquale Dal Sasso
prof. Luca De Lucia
dott. Antonio Di Gennaro
prof. Luigi Pennetta
arch. Gianfranco Piemontese
prof. Saverio Russo
arch. Maurizio Sani
prof. Gianfranco Viesti

Ufficio di Piano:
arch. Stefano Biscotti – Dirigente
ing. Giovanna Caratù
arch. Cosmo Damiano Lovascio
arch. Maria Vitale

INDICE

PARTE I - Disposizioni generali.....	6
Art. I.1 - Finalità del piano territoriale di coordinamento provinciale	6
Art. I.2 - Funzioni del PTCP.....	6
Art. I.3 - Funzione di conoscenza del PTCP.....	7
Art. I.4 - Concorso della Provincia al sistema informativo territoriale	7
Art. I.5 - Elaborati costitutivi e articolazione del PTCP.....	7
Art. I.6 - Rapporti del PTCP con gli atti di pianificazione sovralocale	8
Art. I.7 - Rapporti del PTCP con i piani e programmi provinciali di settore.....	8
Art. I.8 - Rapporti del PTCP con i piani e programmi comunali.....	9
Art. I.9 - Contenuti del PTCP.....	9
Art. I.10 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP	9
PARTE II - Integrità fisica e identità culturale del territorio	10
Art. II.1 - Disposizioni generali	10
TITOLO I - IL SISTEMA DELLE QUALITÀ.....	10
Art. II.2 - Il sistema delle qualità	10
Capo. I - Le reti	11
Art. II.3 - La rete ecologica provinciale.....	11
Art. II.4 - Attuazione delle rete ecologica provinciale.....	12
Art. II.5 - La rete dei beni culturali e delle infrastrutture per la fruizione collettiva	12
Art. II.6 - Attuazione della rete dei beni culturali e delle infrastrutture per la fruizione collettiva	12
Capo. II - Il mosaico dei paesaggi	13
Art. II.7 - Le strategie per il paesaggio rurale	13
Art. II.8 - Ambiti paesaggistici	14
TITOLO II - TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO	15
Capo I - Assetto idrogeologico	15
Art. II.9 - Disposizioni generali	15
Sezione 1 - Fragilità geomorfologica.....	15
Art. II.10 - Fragilità geomorfologica.....	15
Art. II.11 - Aree interessate da dissesti attivi	16
Art. II.12 - Aree interessate da frane quiescenti.....	16
Art. II.13 - Aree stabilizzate naturalmente o da interventi antropici	16
Art. II.14 - Disposizioni particolari per la pianificazione in rapporto alla natura del dissesto in atto	17
Art. II.15 - Altre disposizioni inerenti alla pianificazione in aree in dissesto	18
Sezione 2 - Pericolosità idraulica	18
Art. II.16 - Pericolosità idraulica.....	18
Capo II - Fragilità dell'acquifero sotterraneo	20
Art. II.17 - Aree interessate da potenziali fenomeni di vulnerabilità degli acquiferi	20
Art. II.18 - Livello normale (N) di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi.....	21
Art. II.19 - Livello significativo (S) di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi	21
Art. II.20 - Livello elevato (E) di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi	22
Art. II.21 - Disposizioni comuni alle aree ad elevata e significativa vulnerabilità intrinseca degli acquiferi	22
Art. II.22 - Disposizioni per contenere gli effetti della impermeabilizzazione dei suoli	23
Art. II.23 - Disposizioni per contenere la salinizzazione della falda idrica profonda	23
Capo III - Pianificazione in ambiti interessati da altri rischi naturali.....	24
Art. II.24 - Pianificazione in zona sismica	24
Art. II.25 - Fenomeni di arretramento della linea di costa	25
TITOLO III - TUTELA DELL'IDENTITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO DI MATRICE NATURALE	26
Capo I - Elementi paesaggistici di matrice naturale in generale	26

FG Schema PTCP - Norme

Art. II.26 - Elementi paesaggistici di matrice naturale	26
Capo II - Tutela dei boschi e degli arbusteti.....	26
Art. II.27 - Definizione di bosco e di arbusteto (o macchia)	26
Art. II.28 - Tutela dei boschi e degli arbusteti.....	27
Art. II.29 - Tutela delle aree annesse ai boschi e agli arbusteti.....	28
Art. II.30 - Ulteriori direttive e prescrizioni per la tutela dei boschi e degli arbusteti.....	29
Art. II.31 - Direttive particolari per la tutela dei boschi di latifoglie a prevalenza di faggio	30
Art. II.32 - Direttive particolari per la tutela dei boschi planiziali	30
Art. II.33 - Direttive particolari per la tutela dei boschi della pianura costiera	30
Art. II.34 - Direttive particolari per la tutela delle aree con vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione	31
Art. II.35 - Direttive per la tutela delle praterie xerofile e degli affioramenti rocciosi.....	31
Capo III - Tutela delle coste e delle aree litoranee	31
Art. II.36 - Definizione di costa e di area litoranea	31
Art. II.37 - Tutela delle aree litoranee.....	32
Art. II.38 - Tutela delle aree annesse alle aree litoranee.....	33
Art. II.39 - Direttive per la tutela degli habitat psammofili.....	35
Capo IV - Tutela dei corsi d'acqua.....	36
Art. II.40 - Definizione di corso d'acqua	36
Art. II.41 - Tutela dei corsi d'acqua	36
Art. II.42 - Tutela delle aree annesse ai corsi d'acqua	37
Art. II.43 - Ulteriori direttive per la tutela dei corsi d'acqua facenti parte della rete ecologica provinciale.....	39
Art. II.44 - Ulteriori direttive per la tutela delle sponde dei laghi facenti parte della rete ecologica provinciale.....	39
Art. II.45 - Direttive per la tutela per le aree ripariali.....	40
Capo V - Tutela delle zone umide.....	40
Art. II.46 - Definizione di zona umida	40
Art. II.47 - Tutela delle zone umide.....	40
Art. II.48 - Tutela delle aree annesse alle zone umide.....	40
Art. II.49 - Direttive per la tutela delle zone umide	40
Art. II.50 - Disposizioni particolari per la salina di Margherita di Savoia	41
Capo VI - Tutela del paesaggio nelle aree agricole	41
Art. II.51 - Disposizioni generali.....	41
Art. II.52 - Tutela del paesaggio agrario di particolare interesse storico-culturale	41
Art. II.53 - Tutela dei beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario.....	42
Capo VII - Ulteriori norme di tutela.....	42
Art. II.54 - Direttive per la tutela degli apparati dunari	42
Art. II.55 - Direttive per la tutela delle pianure costiere	43
Art. II.56 - Direttive per la tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici	43
Art. II.57 - Direttive per la tutela delle aree terrazzate di particolare rilevanza paesaggistica.....	43
Art. II.58 - Ulteriori elementi (grotte, doline, cutini, puli, singolarità geologiche e simili).....	44
TITOLO IV - TUTELA DELL'IDENTITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO DI MATRICE ANTROPICA	45
Capo I - Elementi paesaggistici di matrice antropica in generale.....	45
Art. II.59 - Elementi paesaggistici di matrice antropica.....	45
Capo II - Tutela delle zone archeologiche	45
Art. II.60 - Tutela delle zone archeologiche già tutelate ope legis	45
Art. II.61 - Tutela delle aree annesse alle zone archeologiche	46
Art. II.62 - Indirizzi per la tutela dei siti archeologici indagati e presunti.....	47
Capo III - Tutela dei beni architettonici extraurbani e di altri elementi testimoniali	47
Art. II.63 - Beni architettonici e paesaggistici extraurbani	47
Art. II.64 - Indirizzi per la tutela dei beni architettonici e paesaggistici extraurbani.....	48
Art. II.65 - Edifici e insediamenti rurali.....	48
Art. II.66 - Tratturi e altri elementi della viabilità storica	48

PARTE III - Assetto del territorio provinciale	49
Art. III.1 - Disposizioni generali.....	49
TITOLO I - INSEDIAMENTI URBANI E TERRITORIO RURALE.....	49
Art. III.2 - Obiettivi relativi all'evoluzione degli insediamenti urbani e territoriali	49
Capo I Sistema rurale provinciale.....	51
Art. III.3 - Definizione del territorio rurale ed obiettivi della pianificazione	51
Art. III.4 - Indirizzi per la VAS	52
Capo II - Sistema insediativo provinciale.....	53
Art. III.5 - Disposizioni in materia di assetto del sistema insediativo provinciale	53
Art. III.6 - Centri storici del Subappennino Dauno	55
Art. III.7 - Centri specializzati per il turismo balneare.....	55
Art. III.8 - Politiche per il turismo non balneare negli altri centri urbani della Provincia.....	56
Art. III.9 - Poli produttivi.....	57
Art. III.10 - Poli produttivi da sviluppare	57
Art. III.11 - Poli produttivi da qualificare	58
Art. III.12 - Poli produttivi di attuazione differita.....	59
Art. III.13 - Poli produttivi speciali.....	59
Art. III.14 - Nodi specializzati	59
Art. III.15 - Attrezzature e spazi collettivi di rango sovracomunale.....	60
TITOLO II – CONTESTI TERRITORIALI	61
Art. III.16 Disposizioni generali	61
Capo I - Contesti rurali	61
Art. III.17 Indirizzi e direttive agli strumenti urbanistici comunali	61
Art. III.18 Interventi ed usi ammissibili nei contesti rurali	62
Art. III.19 Disciplina degli interventi edilizi funzionali alle attività agricole	62
Art. III.20 Patrimonio edilizio esistente non connesso con l'attività agricola	66
Art. III.21 Tessuti urbanizzati discontinui diffusi nel territorio rurale.....	67
Art. III. 22 Disposizioni specifiche per la disciplina urbanistica dei tessuti urbanizzati discontinui diffusi nel territorio rurale.....	67
Art. III.23- Articolazione del territorio provinciale in contesti	68
Sezione 1 - Contesti rurali produttivi a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare	69
Art. III.24 – Definizione dei contesti rurali produttivi a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare	69
Art. III.25 - Obiettivi ed indirizzi della pianificazione urbanistica.....	69
Art. III.26 - Disposizioni specifiche per gli interventi edilizi.....	69
Sezione 2 - Contesti rurali periurbani da riqualificare	70
Art. III.27 - Definizione di contesto rurale periurbano da riqualificare.....	70
Art. III.28 - Obiettivi e indirizzi della pianificazione urbanistica	70
Art. III.29 - Disposizioni specifiche sulla disciplina degli interventi edilizi.....	71
Art. III.30 - Interventi sugli edifici esistenti non più utilizzati per la attività agricola.....	72
Sezione 3 - Contesti rurali multifunzionali da potenziare.....	72
Art. III.31 – Definizione dei contesti rurali multifunzionali da potenziare.....	72
Art. III.32 - Obiettivi della pianificazione urbanistica.....	73
Art. III.33 - Disposizioni specifiche sulla disciplina degli interventi edilizi.....	73
Art. III.34 - Interventi sugli edifici esistenti non più utilizzati per la attività agricola.....	74
Sezione 4 - Contesti rurali marginali da rifunzionalizzare	74
Art. III.35. - Definizione di contesto rurale marginale da rifunzionalizzare	74
Art. III.36 - Obiettivi ed indirizzi per la pianificazione urbanistica.....	75
Art. III.37 - Disposizioni sulla disciplina degli interventi edilizi	75
Art. III.38 - Interventi sugli edifici esistenti non più utilizzati per la attività agricola.....	76
Sezione 5 - Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico.....	76
Art. III.39 - Definizione di contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico.....	76
Art. III. 40 - Obiettivi ed indirizzi per la pianificazione territoriale e urbanistica	77
Art. III. 41 - Disposizioni sulla disciplina degli interventi edilizi	77
Art. III.42 - Norme di salvaguardia.....	79

Capo II - Contesti urbani.....	79
Art. III. 43 - Indirizzi e criteri per la individuazione e la disciplina dei contesti urbani	79
Art. III.44 - Definizioni di contesto urbano storico.....	79
Art. III. 45 -Obiettivi della pianificazione urbanistica.....	80
Art. III.46 - Disposizioni per i contesti urbani storici pre-unitari e per i nuclei storici in territorio rurale.....	81
Art. III-46 bis - Disciplina delle unità di spazio	83
Art. III.47 - Disposizioni per i contesti urbani otto-novecenteschi e gli insediamenti storici di fondazione in territorio rurale.....	84
Sezione 2 – Tessuti urbani recenti Art. III.48 - Definizione di tessuto urbano recente	84
Art. III.49 - Obiettivi della pianificazione urbanistica.....	85
Sezione 3 - Contesti urbani consolidati	85
Art. III.50 - Definizione di contesto urbano consolidato	85
Art. III.51 - Obiettivi della pianificazione urbanistica	85
Sezione 4 - Contesti urbani da consolidare e migliorare.....	86
Art. III.52 - Definizione di contesto urbano da consolidare e migliorare	86
Art. III.53- Obiettivi della pianificazione urbanistica.....	86
Sezione 5 - Contesti urbani da riqualificare	86
Art. III.54 - Definizione di contesto urbano da riqualificare.....	86
Art. III.55 - Obiettivi della pianificazione urbanistica.....	87
Sezione 6 - Contesti urbani di nuovo impianto	87
Art. III.56 - Definizione di contesto urbano di nuovo impianto.....	87
Art. III.57 - Obiettivi della pianificazione urbanistica	87
Capo III - I contesti specializzati turistici e produttivi	88
Art. III.58 – Tessuti urbani turistici costieri	89
Art. III.59 - Contesti turistici isolati non strutturati da riqualificare.....	89
Art. III.60 Contesti turistici isolati strutturati da migliorare	90
Art. III.61 - Contesti turistici isolati costituiti prevalentemente da strutture all’aperto da migliorare e riqualificare.....	90
Art. III.62 - Contesti turistici nei centri abitati costieri.....	91
Art. III.63 - Disposizioni generali per contesti produttivi specializzati comunali.....	91
TITOLO III- ARMATURA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ DI INTERESSE SOVRALocale	92
.....	92
Art. III.64 - Armatura infrastrutturale per la mobilità di merci e persone.....	92
Art. III.65 - Obiettivi del sistema della mobilità	93
Art. III.66 - Obiettivi specifici per il sistema della mobilità	94
Art. III.67 - Componenti dell’armatura infrastrutturale per la mobilità.....	94
Art. III.68 - Studi di fattibilità	95
TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI	96
Capo I - Qualità ecologica ambientale degli insediamenti.....	96
Art. III.69 - Qualità ecologico - ambientale degli insediamenti.....	96
Art. III.70 - Requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui.....	96
Art. III.71- Requisiti degli insediamenti in materia di gestione dei rifiuti.....	97
Art. III.72 - Requisiti degli insediamenti in materia di uso razionale delle risorse idriche	97
Art. III.73 - Requisiti degli insediamenti in materia di clima acustico.....	98
Art. III.74 - Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento elettromagnetico	98
Art. III.75 - Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell’aria e caratteristiche meteorologiche locali	99
Capo II - Sicurezza dai rischi antropici.....	99
Art. III.76 - Aziende a rischio o insalubri	99
PARTE IV - Attuazione del presente piano	101
Capo I - Principi generali.....	101
Art. IV.1 - Attuazione del presente piano.....	101
Capo II - Piani operativi integrati (POI) e documento di programmazione	101

Art. IV.2 - Piani operativi integrati (POI).....	101
Art. IV.3 - Procedura di formazione dei POI	102
Art. IV.4 - Documento di programmazione.....	102
Capo III - Monitoraggio dell'attuazione del presente piano	103
Art. IV.5 - Funzioni di monitoraggio.....	103
Schede relative agli ambiti paesaggistici.....	104
1 - Settore meridionale del Sub-Appennino Dauno	105
2 - Settore centro settentrionale del Sub-Appennino Dauno.....	106
3 - Settore meridionale Alto Tavoliere	107
4 - Settore centro settentrionale Alto Tavoliere.....	108
5 - Fortore	108
6 - Settore meridionale Basso Tavoliere.....	109
7 - Settore centrale Basso Tavoliere.....	109
8 - Settore settentrionale Basso Tavoliere.....	110
9 - Pianura costiera del Tavoliere	110
10 - Colline pedegarganiche meridionali	111
11 - Colline pedegarganiche orientali e settentrionali.....	111
12 - Laghi costieri del Gargano.....	111
13 - Versanti meridionali del Gargano.....	112
14 - Altopiani carsici del Gargano.....	112
15 - Rilievi orientali del Gargano.....	112
16 - Isole Tremiti.....	112
Schede relative ai Piani Operativi Integrati.....	114
POI 1 Sistema costiero del Gargano nord (Peschici – Vieste)	115
POI 2 Laghi costieri di Lesina e Varano	115
POI 3 - Porti di Manfredonia	115
POI 4 Incoronata.....	116
POI 5 - Interporto di Cerignola.....	117
POI 6 Polo industriale di Ascoli-Candela	117
POI 7 Duna costiera di Margherita e Zapponeta	117
POI 8 Energia.....	118
POI 9 Corridoio ecologico del fiume Cervaro	118
POI 10 Recupero e valorizzazione del Tratturo Pescasseroli- Candela nel territorio della provincia di Foggia.....	118
Elenco Fenomeni franosi progetto IFFI	120

PARTE I - Disposizioni generali

Art. I.1 - Finalità del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia è l'atto di programmazione generale riferito alla totalità del territorio provinciale, che definisce gli indirizzi strategici e l'assetto fisico e funzionale del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali.
2. Il presente piano, nell'assicurare lo sviluppo coordinato della comunità provinciale di Foggia, persegue le seguenti finalità:
 - a) la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, delle risorse naturali, del paesaggio e del sistema insediativo d'antica e consolidata formazione;
 - b) il contrasto al consumo di suolo;
 - c) la difesa del suolo con riferimento agli aspetti idraulici e a quelli relativi alla stabilità dei versanti;
 - d) la promozione delle attività economiche nel rispetto delle componenti territoriali storiche e morfologiche del territorio;
 - e) il potenziamento e l'interconnessione funzionale della rete dei servizi e delle infrastrutture di rilievo sovracomunale e del sistema della mobilità;
 - f) il coordinamento e l'indirizzo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. I.2 - Funzioni del PTCP

1. Il presente piano, in coerenza con il DRAG/PUG “, approvato con delibera di G.R. 3 agosto 2007, n. 1328 (d'ora in avanti anche DRAG/PUG) e del “Documento regionale di assetto generale, relativo ai piani territoriali di coordinamento provinciali”, presentato in Conferenza dei Servizi il 23 maggio 2008, (d'ora in avanti DRAG/PTCP):
 - a) stabilisce le invarianti storico-culturali e paesaggistico-ambientali, specificando e integrando le previsioni della pianificazione paesaggistica regionale, attraverso l'indicazione delle parti del territorio e dei beni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale, naturalistico e storico-culturale da sottoporre a specifica normativa d'uso per la loro tutela e valorizzazione
 - b) individua le diverse destinazioni del territorio provinciale in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti e alle analoghe tendenze di trasformazione, indicando i criteri, gli indirizzi e le politiche per favorire l'uso integrato delle risorse;
 - c) individua le invarianti infrastrutturali, attraverso la localizzazione di massima delle infrastrutture per i servizi di interesse provinciale, dei principali impianti che assicurano l'efficienza e la qualità ecologica e funzionale del territorio provinciale e dei “nodi specializzati”;
 - d) individua le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, indicando le aree che, sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio, richiedono ulteriori studi ed indagini nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali;
 - e) disciplina il sistema delle qualità del territorio provinciale.
2. Inoltre, il presente piano:
 - a) definisce le strategie e gli indirizzi degli ambiti paesaggistici, da sviluppare negli strumenti urbanistici comunali;
 - b) contiene indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale, in particolare definendo i criteri per la individuazione dei “contesti territoriali” di cui al DRAG/PUG, da parte dei Comuni nella elaborazione dei propri strumenti urbanistici comunali:
 - definendo criteri per l'identificazione degli scenari di sviluppo urbano e territoriale in coerenza con il rango e il ruolo dei centri abitati nel sistema insediativo provinciale e per

l'individuazione, negli strumenti urbanistici comunali, dei contesti urbani ove svolgere politiche di intervento urbanistico volte alla conservazione dei tessuti urbani di valenza storica, al consolidamento, miglioramento e riqualificazione della città esistente e alla realizzazione di insediamenti di nuovo impianto;

- individuando i contesti rurali di interesse sovracomunale e la relativa disciplina di tutela, di gestione sostenibile e sull'edificabilità.

Art. I.3 - Funzione di conoscenza del PTCP

1. Il quadro conoscitivo del presente piano, in attuazione del DRAG/PTCP, rappresenta lo strumento fondamentale di conoscenza del territorio provinciale ed è, in particolare finalizzato alla comprensione e alla descrizione, mediante la ricognizione sistematica:

a) dello stato delle risorse del territorio provinciale, delle relazioni che le legano in modo sistemico, e delle modificazioni cui sono sottoposte per effetto dell'azione antropica;

b) delle differenze tra realtà locali e alla individuazione dei caratteri emergenti degli ambiti territoriali sub provinciali riconoscibili all'interno del territorio provinciale, in funzione dei prevalenti assetti territoriali, culturali e socioeconomici;

c) delle relazioni tra il territorio provinciale e i territori contermini, valutando le continuità spaziali, morfologiche, ambientali e infrastrutturali, e le nature dei territori di frontiera provinciale, dal punto di vista socioeconomico e identitario;

d) degli atti di pianificazione, dei programmi e dei progetti che interessano il territorio provinciale.

2. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. I.8, il quadro conoscitivo del presente piano costituisce punto di riferimento per la formazione degli strumenti urbanistici comunali, e per la definizione dei quadri conoscitivi del territorio comunale. Offre inoltre ai comuni le informazioni necessarie a collocare i propri sistemi di conoscenze all'interno di un sistema territoriale più ampio e a comparare la propria dimensione, le proprie risorse e problematiche con quelle degli altri contesti comunali e del contesto provinciale.

Art. I.4 - Concorso della Provincia al sistema informativo territoriale

La Provincia concorre, con i comuni e con la Regione, alla formazione ed alla gestione integrata del Sistema informativo territoriale (SIT), raccogliendo, relativamente ai sistemi sovracomunali, le informazioni relative ai fenomeni naturali e antropici, con particolare riferimento a quelle che costituiscono l'insieme delle conoscenze inerenti lo stato di fatto e di diritto del territorio e delle sue risorse.

Art. I.5 - Elaborati costitutivi e articolazione del PTCP

1. Il presente piano si compone della relazione, delle presenti norme tecniche, delle tavole e del quadro conoscitivo.

2. La relazione esterna le motivazioni delle scelte adottate dal presente piano e costituisce strumento interpretativo delle presenti norme tecniche.

3. Alle presenti norme sono allegate, in appendice:

a) schede relative agli Ambiti Paesaggistici;

b) schede relative ai Piani Operativi Integrati (d'ora in avanti, POI).

c) elenco fenomeni franosi progetto IFFI;

4. Fanno parte del presente piano le tavole:

S1 "Sistema delle qualità", un foglio in scala 1:150.000;

- A1 "Tutela dell'integrità fisica del territorio", 27 fogli in scala 1:25.000;
- A2 "Vulnerabilità degli acquiferi", un foglio in scala 1:130.000;
- B1 "Tutela dell'identità culturale del territorio di matrice naturale", 27 fogli in scala 1:25.000;
- B2 "Tutela dell'identità culturale del territorio di matrice antropica, 27 fogli in scala 1:25.000;
- B2A "Tutela dell'identità culturale del territorio di matrice antropica, 17 fogli in scala 1:5.000
- S2 "Sistema insediativo e mobilità", un foglio in scala 1:150.000;
- C "Assetto territoriale", 27 fogli in scala 1:25.000.

5. Il quadro conoscitivo è costituito dagli studi tematici e dagli elaborati interpretativi predisposti ai fini della formazione del presente piano. In particolare, il quadro conoscitivo comprende:

- a) Analisi fisica integrata del territorio della Provincia di Foggia;
- b) Censimento dei fenomeni franosi del progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi in Italia);
- c) Analisi delle risorse agroforestali e dei paesaggi rurali della Provincia di Foggia;
- d) Sistema della mobilità;
- e) Struttura socio-economica della Provincia di Foggia;
- f) Monografia relativa ai beni culturali con elenco dei beni archeologici non visibili o presunti;

Art. I.6 - Rapporti del PTCP con gli atti di pianificazione sovralocale

1. Il presente piano costituisce l'articolazione con riferimento al territorio provinciale del DRAG/PTCP.

2. Le disposizioni di cui al titolo II della parte seconda delle presenti norme, nonché le indicazioni contenute nella tavola A1, rappresentano la disciplina di coordinamento e di attuazione dei piani stralcio di Assetto idrogeologico (d'ora in avanti, PAI) e hanno carattere immediatamente vincolante.

3. Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte seconda delle presenti norme costituiscono il recepimento, la specificazione e l'integrazione delle previsioni della pianificazione paesaggistica regionale vigente (PUTT/P).

4. Il presente piano inoltre recepisce, specifica e integra le previsioni dei seguenti piani regionali di settore:

- a) piano regionale dei trasporti;
- b) piano regionale di sviluppo rurale;
- c) piano regionale di tutela delle acque.
- d) piano regionale delle attività estrattive.

Art. I.7 - Rapporti del PTCP con i piani e programmi provinciali di settore

1. I vigenti piani e programmi provinciali di settore conservano efficacia e validità, salve le eventuali modifiche indicate nel presente piano.

2. Il presente piano costituisce il riferimento per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative della Provincia, nonché per l'elaborazione e la verifica di conformità dei piani e programmi di settore provinciali e per l'aggiornamento di quelli vigenti. Nella formazione dei piani e programmi di settore la Provincia garantisce la coerenza con le azioni e gli obiettivi del

presente piano, anche facendo riferimento al relativo quadro conoscitivo. Tale coerenza è accertata con delibera di Giunta provinciale, all'atto di approvazione di ciascun piano e programma.

3. Gli obiettivi generali e specifici del presente piano e il relativo quadro conoscitivo sono posti alla base della VAS di ciascun piano e programma di settore di competenza provinciale.

Art. I.8 - Rapporti del PTCP con i piani e programmi comunali

1. Il presente piano indirizza e coordina gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, attraverso gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni di cui al successivo art. I.9.

2. I piani generali e di settore, comunali e intercomunali, assicurano la coerenza con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni contenuti nel presente piano. A tal fine i comuni verificano le interferenze con gli strumenti di pianificazione di altri enti, attraverso la formazione di un quadro conoscitivo coerente con quello del presente piano.

3. Il presente piano costituisce il riferimento per verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti ai sensi della l.r. n. 20 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per la sottoscrizione di intese ed accordi tra la Provincia e i comuni.

Art. I.9 - Contenuti del PTCP

Il presente piano contiene le seguenti tipologie di previsioni:

- indirizzi, che stabiliscono obiettivi per la predisposizione dei piani sottordinati, dei piani settoriali o di altri atti di pianificazione o programmazione provinciali;
- direttive, che costituiscono disposizioni da osservarsi nella elaborazione dei contenuti dei piani sottordinati, dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione o di altri atti di pianificazione o programmazione degli enti pubblici;
- prescrizioni, che costituiscono disposizioni direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

Art. I.10 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP

1. Nuove espansioni urbane di natura residenziale, produttiva e turistica previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, o in variante agli stessi, e non attuate, qualora in contrasto con le previsioni del presente piano, sono ridefinite entro un termine di dodici mesi dall'approvazione del presente piano.

2. Nelle more di tale adeguamento, qualora gli strumenti di cui al comma 1 siano sottoposti a verifica regionale, sono inviati alla Provincia che si può esprimere in merito ai contrasti di cui al primo comma.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Provincia può comunque convocare una conferenza dei servizi per concordare l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. Alla conferenza partecipano, oltre alla Regione, i comuni interessati (singolarmente o per ambiti paesaggistici). Gli interessati possono presentare alla conferenza memorie e osservazioni.

PARTE II - Integrità fisica e identità culturale del territorio

Art. II.1 - Disposizioni generali

1. La presente parte definisce ed articola per il sistema della pianificazione urbanistica comunale:
 - le strategie per il Sistema delle qualità;
 - gli indirizzi e le direttive per la pianificazione urbanistica comunale per la tutela e valorizzazione della integrità fisica del territorio, della sua identità culturale a matrice naturale ed antropica.

TITOLO I - Il sistema delle qualità

Art. II.2 - Il sistema delle qualità

1. Il sistema delle qualità è costituito dalle strategie e misure per la valorizzazione, tutela e integrazione del mosaico dei paesaggi e delle seguenti reti di rango provinciale:
 - rete ecologica provinciale;
 - rete dei beni culturali e delle infrastrutture per la fruizione collettiva.
2. Il presente piano individua gli elementi costitutivi del sistema delle qualità nella tavola S1. L'insieme degli elementi che compongono il sistema delle qualità, così come disciplinati nella Parte II del presente piano, costituiscono invarianti strutturali per la pianificazione comunale.
3. Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti urbanistici comunali assicurano la coerenza con gli obiettivi del sistema delle qualità e concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, al rafforzamento e al miglioramento delle connessioni e integrazioni tra le reti che lo costituiscono.
4. In particolare, gli strumenti urbanistici comunali:
 - a) sviluppano le indicazioni, gli indirizzi e le strategie del sistema delle qualità e provvedono all'approfondimento analitico e valutativo degli elementi costitutivi delle singole reti, della loro consistenza e localizzazione, vulnerabilità e potenzialità di usi sostenibili e di interconnessioni ed integrazioni di sistema;
 - b) individuano e disciplinano opere, infrastrutture e spazi, idonei per la realizzazione degli interventi necessari alla costituzione delle reti del sistema della qualità.
5. La Provincia assume gli elementi del sistema delle qualità come aree preferenziali per orientare contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea e regionale.
6. I POI di cui al capo II della parte IV del presente piano possono individuare parti del territorio, aree ed elementi sui quali prevedere specifici interventi volti alla costituzione o al rafforzamento delle connessioni del sistema, così come alla messa in valore degli elementi costitutivi.

7. La formazione di iniziative coordinate da parte di gruppi di comuni, volte alla definizione degli interventi sopra indicati, costituisce criterio preferenziale per il sostegno tecnico-economico della Provincia.

8. Il rispetto delle direttive di cui al presente titolo costituisce specifico elemento di verifica nell'ambito della VAS degli strumenti urbanistici comunali.

Capo. I - Le reti

Art. II.3 - La rete ecologica provinciale

1. La rete ecologica è un sistema polivalente di nodi (intesi come aree di dimensione e struttura tali da costituire luogo di conservazione di biodiversità e di produzione di risorse eco compatibili) e di corridoi (intesi come elementi di collegamento tra nodi, che svolgono funzione di rifugio, sostentamento, transito e habitat per nuove specie) che innervando il territorio favorisce la tutela, la conservazione e l'incremento della biodiversità florofaunistica, legata alla presenza e permanenza di ecosistemi naturali e semi-naturali.

2. I nodi ed i corridoi della rete ecologica provinciale sono:

- a) le aree ad elevata naturalità facenti parte del sistema costiero e appenninico;
- b) le aree di tutela paesaggistica e ambientale dei corpi idrici;
- c) le aree protette, istituite ai sensi della legge nazionale 394/1991 e delle leggi regionali vigenti, nonché le zone di protezione facenti capo alla rete Natura 2000, istituite in base alla Direttiva 92/43/CEE.

3. Il presente piano, nel promuovere lo sviluppo delle reti ecologiche, persegue i seguenti obiettivi:

- a) favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi che interessano il Tavoliere e la Costa, incentivando la qualità ecologica diffusa e la sua connessione con l'interno del Gargano e del SubAppennino Dauno;
- b) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali e semi naturali caratterizzati da specie autoctone e dotati di sufficiente funzionalità ecologica;
- c) promuovere nel territorio collinare e montano del Sub Appennino e del Gargano un sistema a rete che interconnetta l'insieme dei principali spazi naturali o semi naturali esistenti, rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici ma anche fruitivi, accrescendo anche le potenzialità di sviluppo di quei territori;
- d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito un triplice obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;
- e) promuovere il riequilibrio ecologico di area vasta e locale, grazie ai benefici derivanti dalla interconnessione delle aree a prevalente naturalità;
- f) innalzare la qualità paesaggistica e la biodiversità;
- g) ridurre gli impatti negativi determinati dalle attività umane e – in particolare – dagli insediamenti e dalle infrastrutture.

4. Attraverso l'integrazione con la rete dei beni culturali e delle infrastrutture per la fruizione collettiva, la rete ecologica provinciale contribuisce:

- a) al miglioramento dell'ambiente di vita per le popolazioni residenti;
- b) alla qualificazione dell'offerta di fruizione turistica e in generale del godimento delle bellezze naturali;

c) allo sviluppo della cultura e della socialità.

Art. II.4 - Attuazione delle rete ecologica provinciale

1. La rete ecologica provinciale è sviluppata dalla Provincia mediante uno o più POI.
2. Gli strumenti urbanistici comunali sviluppano le reti ecologiche di livello locale con riferimento a quella di livello provinciale. In particolare gli strumenti urbanistici comunali:
 - a) concorrono alla progressiva costituzione della rete ecologica attraverso:
 - l'approfondimento ricognitivo e valutativo degli elementi costitutivi la rete ecologica provinciale;
 - l'introduzione dell'obbligo di realizzare porzioni della rete ecologica in connessione con le principali trasformazioni urbanistiche e rurali ammesse dai piani, ponendone la realizzazione a carico dei proponenti le trasformazioni;
 - la definizione del limite urbano e l'individuazione delle aree da riservare a parchi urbani e territoriali;
 - l'ambientazione delle principali infrastrutture a rete;
 - la costituzione di spazi seminaturali aventi funzione di connettivo, da includere tra le opere obbligatoriamente previste nei programmi di miglioramento e sviluppo aziendale;
 - b) assicurano la possibilità di futura costituzione della rete ecologica, escludendo prioritariamente scenari di trasformazioni urbanistiche sostanziali nelle aree più rilevanti per la costituzione delle connessioni principali tra i capisaldi della rete ecologica.

Art. II.5 - La rete dei beni culturali e delle infrastrutture per la fruizione collettiva

1. La rete dei beni culturali è costituita dagli elementi di interesse storico, recuperati, aperti al pubblico e messi in relazione attraverso un sistema di collegamenti che ne favorisca la fruizione collettiva.
2. I nodi della rete dei beni culturali sono:
 - a) i centri urbani storici;
 - b) gli edifici, i complessi e gli ulteriori elementi individuati ai sensi del successivo Titolo IV della Parte seconda;
3. I nodi della rete dei beni culturali sono interconnessi tra loro da:
 - a) collegamenti pedonali e ciclabili di interesse provinciale, comprendenti i tratturi principali e la sentieristica;
 - b) collegamenti stradali "lenti", di interesse provinciale per la valenza storica, paesaggistica, ambientale ed estetica dei territori attraversati.
4. La Provincia, in via prioritaria, promuove il recupero dei nodi della rete e ne favorisce l'accessibilità e l'integrazione attraverso il recupero e la sistemazione e il completamento dei collegamenti.

Art. II.6 - Attuazione della rete dei beni culturali e delle infrastrutture per la fruizione collettiva

1. La rete dei beni culturali è sviluppata dalla Provincia mediante uno o più POI.
2. Gli strumenti urbanistici comunali sviluppano la rete di livello locale, con riferimento a quella di livello provinciale.

3. In particolare, gli strumenti urbanistici comunali:

- a) concorrono alla progressiva costituzione delle reti attraverso:
 - l'obbligo di assicurare il recupero delle strutture storiche esistenti e delle loro aree di pertinenza, laddove interessati dalle trasformazioni urbanistiche ammesse dai piani;
 - la definizione del limite urbano e l'individuazione delle aree da riservare ad attrezzature pubbliche e d'uso pubblico;
 - la costituzione di collegamenti pedonali e ciclabili che connettano i nodi del trasporto pubblico, i centri storici e i beni culturali siti all'interno e all'esterno dei centri abitati;
 - il recupero come spazi per la fruizione collettiva delle principali testimonianze storiche inglobate nei tessuti urbani, nonché delle piazze e dei residui spazi aperti;
 - la sistemazione dei tratti stradali interni ai centri abitati in coerenza con la funzione di collegamenti lenti di valenza storica, paesaggistica, ambientale, estetica;
- b) escludono le trasformazioni urbanistiche ed edilizie che compromettano la realizzazione della rete;
- c) conservano i principali collegamenti infrastrutturali pedonali e ciclabili esistenti e individuano specifici corridoi per la realizzazione di quelli di progetto.

4. I piani di gestione delle zone di protezione assumono come riferimento per la loro redazione il quadro conoscitivo del presente piano e le disposizioni del presente titolo e dei titoli della parte II relativi alle invarianti strutturali.

5. Ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, e del DPR n. 357/97, come successivamente modificato ed integrato, i Comuni nel cui territorio ricadono le zone di protezione, devono effettuare una specifica valutazione dell'incidenza delle previsioni degli strumenti urbanistici sulle zone di protezione. Tale valutazione costituisce parte integrante della procedura di VAS.

Capo. II - Il mosaico dei paesaggi

Art. II.7 – Le strategie per il paesaggio rurale

1. Il presente piano assume i paesaggi rurali quale valore sovracomunale, risorsa essenziale del territorio provinciale, espressione del suo patrimonio storico – culturale e della sua identità e quale bene da tutelare.
2. Il presente piano riconosce, nella molteplicità dei paesaggi, nella loro articolazione ed estensione di area vasta, una ricchezza intrinseca ed un carattere distintivo della qualità del territorio provinciale da preservare. A tal fine, definisce, per i diversi paesaggi, idonee misure di programmazione, pianificazione e gestione.
3. Il presente piano assume per il mosaico degli ambiti paesaggistici, di cui all'articolo successivo, i seguenti obiettivi generali:
 - a) preservare l'apertura, la continuità, la maestosità dei paesaggi rurali, evitando di riempire o frammentare gli spazi aperti naturali e agricoli e indirizzando coerentemente con questa finalità le politiche e le regole relative alle trasformazioni nel sistema insediativo rurale e periurbano;
 - b) coniugare la valorizzazione delle produzioni tipiche locali e la conservazione del paesaggio e dell'ambiente, nei loro elementi distintivi e costitutivi, orientando a questo scopo le iniziative di sostegno all'agricoltura;

c) disciplinare a scala provinciale i paesaggi rurali omogenei costitutivi della rete provinciale attraverso la definizione di Ambiti paesaggistici.

Art. II.8 - Ambiti paesaggistici

1. Il presente piano individua nella tavola S1 gli Ambiti Paesaggistici in ragione della esistenza di un insieme correlato ed interagente di caratteri distintivi fisiografici, naturalistici, agronomici e insediativi, caratterizzati da specifiche identità paesaggistiche aventi omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione.

2. Il presente piano individua gli elementi identificativi, descrittivi e interpretativi caratterizzanti ciascun ambito paesaggistico dal punto di vista geomorfologico, ambientale, socio economico e storico insediativo come descritti nella relazione e nel quadro conoscitivo e definisce nelle presenti norme e nelle schede relative agli Ambiti Paesaggistici gli obiettivi, gli indirizzi e gli elementi precettivi per la relativa salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi rurali.

3. Gli Ambiti paesaggistici costituiscono riferimento territoriale per la attivazione di misure di valorizzazione e tutela adeguate alle relative peculiarità locali, sia attuali sia potenziali. Tale valorizzazione e tutela consiste nella salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi rurali.

7. I PUE per il territorio rurale, di cui all'art. III.19, sono coerenti con le indicazioni riportate nelle schede relative agli Ambiti Paesaggistici.

8. La realizzazione degli obiettivi generali e delle misure specifiche costituisce altresì criterio preferenziale che la Provincia assume in relazione all'erogazione degli incentivi e all'applicazione delle misure agro-ambientali previste dall'Unione Europea, così come integrate e specificate dal Piano di Sviluppo Rurale.

TITOLO II - Tutela dell'integrità fisica del territorio

Capo I - Assetto idrogeologico

Art. II.9 - Disposizioni generali

1. Il presente piano recepisce ed integra le disposizioni dei Piani stralcio di assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino della Puglia e dell'Autorità di bacino dei fiumi Fortore e Saccione e persegue la finalità di eliminare e ridurre il rischio naturale negli insediamenti antropici esistenti e di escludere le nuove trasformazioni o destinazioni di uso che comportano l'aumento di tale rischio.
2. Le tavole A1 e A2 del presente piano indicano le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico, di instabilità geologica potenziale e di pericolosità idraulica, individuate in relazione alle esigenze della difesa del suolo e dalla tutela della integrità fisica del territorio, alle caratteristiche morfologiche e geologiche dei terreni, e alla maggiore o minore idoneità alle trasformazioni, alle caratteristiche della rete idrografica, delle sue relative pertinenze e condizioni di sicurezza idraulica, alla presenza di ulteriori fattori di rischio ambientale e idrogeologico per le attività e le opere.
3. Gli strumenti urbanistici comunali e le loro varianti approfondiscono ed integrano l'individuazione delle criticità dell'assetto idrogeologico indicate nel presente piano al fine di valutare la sostenibilità degli insediamenti e delle previsioni di piano, nonché di definire le prescrizioni e, ove necessarie, le mitigazioni relative alle trasformazioni fisiche e funzionali ritenute ammissibili.

Sezione 1 - Fragilità geomorfologica

Art. II.10 - Fragilità geomorfologica

1. Ferme restando le disposizioni del PAI relative alle aree a pericolosità geomorfologica, la tavola A1 del presente piano indica i fenomeni franosi censiti e schedati nell'ambito del progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi).
2. Nell'elenco dei fenomeni franosi del progetto IFFI (Inventario dei fenomeni Franosi), allegato alle presenti norme, sono indicate, per ogni singolo fenomeno di instabilità, i seguenti elementi identificativi e interpretativi utili a valutare la pericolosità del fenomeno e il rischio per gli insediamenti ed attività antropiche: localizzazione, tipologia e stato. Nell'elenco si distinguono, in particolare, le aree:
 - interessate da dissesti attivi, di cui al successivo articolo II.11;
 - interessate da dissesti quiescenti, di cui al successivo articolo II.12;
 - stabilizzate naturalmente o da interventi antropici, di cui al successivo articolo II.13.
3. Per le valutazioni di sostenibilità e sicurezza degli insediamenti, gli strumenti urbanistici comunali e le loro varianti approfondiscono le caratterizzazioni di dettaglio delle situazioni di fragilità geomorfologica del territorio, individuate nell'elenco dei fenomeni franosi (progetto IFFI).

4. Le indagini e valutazioni di cui al comma precedente possono essere limitate:
- al territorio urbanizzato;
 - al territorio rurale interessato dalle maggiori infrastrutture;
 - al territorio interessato da nuovi insediamenti od infrastrutture

Art. II.11 - Aree interessate da dissesti attivi

1. Nelle aree interessate da dissesti attivi sono consentite esclusivamente le seguenti trasformazioni:

- a) opere di sistemazione idraulico forestale comprendenti:
 - 1) raccolta, allontanamento e regimazione delle acque di dilavamento superficiale, nonché, ove esistenti, sotterranee, finalizzate alla bonifica, alla stabilizzazione, e comunque al raggiungimento della massima attingibile condizione di equilibrio geomorfologico;
 - 2) rimodellamento del versante con appesantimento al piede ed eventuale asportazione in testa di masse in equilibrio precario;
 - 3) interventi volti a garantire la sicurezza pubblica ed in grado di ridurre le condizioni generali di instabilità della pendice;
- b) attività inerenti l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo relativamente ai terreni, in atto alla data di formazione dello strumento di pianificazione urbanistica, nonché quelle finalizzate a promuovere e a favorire il riformarsi della vegetazione spontanea, anche a seguito della cessazione definitiva della coltivazione dei terreni, in ogni caso secondo modalità coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate, e purché corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale. La coltivazione dei terreni agrari andrà eseguita con tecniche atte a contrastare il fenomeno del soilcreep (aratura a mezza costa con riporto verso l'alto, ecc); le opere di rimboschimento e di rinaturalizzazione dovranno osservare tecniche di bioingegneria nel rispetto delle modalità prescelte per un corretto riassetto idrogeologico del versante;
- c) interventi di manutenzione straordinaria di manufatti e di infrastrutture esistenti con attenzione al miglioramento delle condizioni di stabilità;
- d) opere comunque volte ad accrescere la tutela della pubblica incolumità e quelle finalizzate a ridurre la vulnerabilità dei manufatti o il cambio di uso che riduca la esposizione al rischio.

Art. II.12 - Aree interessate da frane quiescenti

1. Nelle aree interessate da frane quiescenti, oltre agli interventi consentiti dal precedente articolo sono ammissibili i seguenti interventi:

- a) trasformazione e ampliamento dei manufatti edilizi esistenti, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, che non comportino aumenti di carico e che assicurino il massimo consolidamento strutturale e delle opere fondali;
- b) consolidamento di infrastrutture e reti e opere per la realizzazione di impianti tecnici (antenne, tralicci di piccole dimensioni, ecc...) di modesta entità, che non comportino incidenze sulla stabilità del versante e aumenti dell'esposizione al rischio;
- c) realizzazione di modeste strutture prefabbricate da utilizzare per il deposito di attrezzi agricoli e di materiali per l'esercizio delle attività agricole, purché siano di impatto nullo sulla stabilità generale del versante.

Art. II.13 - Aree stabilizzate naturalmente o da interventi antropici

1. Nelle aree stabilizzate sono consentite le seguenti trasformazioni:

- a) opere di sistemazioni idraulico-forestali di completamento e/o di miglioramento di quelle esistenti;
- b) attività agricola, purché coerente con gli interventi di stabilizzazione;

c) tutti gli interventi volti a favorire il rinverdimento spontaneo del versante.

2. E' altresì ammessa la realizzazione di nuovi manufatti edilizi che non inducano la riattivazione dei dissesti. Gli strumenti urbanistici comunali contengono:

a) criteri di valutazione dell'incidenza del singolo manufatto;

b) criteri di valutazione dell'incidenza globale di una pluralità di manufatti nel corso della loro realizzazione;

c) il numero ed i carichi inducibili in relazione alla stabilità complessiva del versante e criteri di valutazione del rischio naturale per le attività antropiche in relazione alla pericolosità del fenomeno, alla vulnerabilità degli edifici ed alla esposizione degli usi consentiti in tali manufatti.

3. Ogni nuovo edificio deve essere dotato delle opere necessarie alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche.

*Art. II.14 - Disposizioni particolari per la pianificazione
in rapporto alla natura del dissesto in atto*

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli II. 11, II. 12 e II. 13 e con riferimento ai contenuti identificativi ed interpretativi delle Schede del Censimento dei fenomeni franosi (progetto IFFI), si osservano le seguenti disposizioni.

2. In presenza di pareti rocciose soggette a medio-elevato rischio di crollo o ribaltamento:

a) i nuovi manufatti si devono mantenere a una distanza a monte e a valle della scarpata almeno pari all'altezza della stessa;

b) negli edifici esistenti, situati entro le distanze di cui alla lettera precedente, sono ammesse esclusivamente opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e cambi di destinazione d'uso che riducano la esposizione al rischio;

c) sono altresì consentiti interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le strutture di fondazione, strutture verticali esterne, collegamenti verticali, coperture, le altre strutture orizzontali, gli elementi non strutturali di partizione interna, esclusivamente se dettati imprescindibili e dimostrate esigenze di consolidamento per la riduzione dei livelli di rischio per gli utilizzatori dei manufatti e di salvaguardia della pubblica incolumità;

d) sono ammessi interventi inerenti l'esercizio della coltivazione del suolo, se in atto alla data di adozione del presente piano, nonché le azioni finalizzate a promuovere e a favorire il riformarsi della vegetazione spontanea, anche a seguito della cessazione definitiva della coltivazione dei terreni, secondo modalità coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate, e purché corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale;

e) sono ammessi interventi di regimazione delle acque superficiali volti ad evitare l'infiltrazione di acqua nel corpo di frana e in genere i fenomeni erosivi; nei terreni mantenuti a coltura deve essere realizzata una rete scolante atta a regimare le acque meteoriche superficiali;

f) non sono ammessi, salvo che si tratti di trasformazioni finalizzate alla stabilizzazione del movimento franoso, il taglio a raso dei boschi, i mutamenti di assetto vegetazionale e d'uso dei suoli, ove comportino passaggio dal primo al secondo, ovvero dai primi due al terzo, dei seguenti raggruppamenti di qualità di coltura:

- bosco d'alto fusto, bosco ceduo, bosco misto;

- castagneto, pascolo cespugliato, pascolo arborato, incolto, incolto sterile;

- altre qualità di coltura;

g) sono ammesse le pratiche agronomiche finalizzate al mantenimento di un'adeguata copertura erbacea del suolo; le operazioni agronomiche sono tali da non intaccare la struttura del cotico erboso, quali leggere erpicature volte ad aerare il terreno e ad eseguire la trasemina;

h) nei casi diversi da quelli di cui alle precedenti lettere, la possibilità di effettuare il rimboschimento dei terreni deve essere valutata in relazione al substrato sul quale si opererebbe, al fine di evitare l'appesantimento dei terreni di versante e l'insacco di possibili fenomeni di dissesto;

i) tutte le operazioni agronomiche meccanizzate devono essere effettuate quando il contenuto di umidità del suolo sia tale che il transito dei mezzi non arrechi danni ai terreni, onde evitare il ruscellamento delle acque superficiali e l'insacco di fenomeni erosivi.

3. Sulle pareti non subverticali con pendenze superiori ai 30° per le quali si tema il rotolio di blocchi di piccole e medie dimensioni può essere consentito il rimboschimento con arbusteto, e l'inserimento, di specie arboree autoctone, mediante tecniche d'impianto, adeguate alle condizioni del terreno, che non comportino eccessive lavorazioni. Sono vietate attività agricole e di pascolo.

4. Nelle aree interessate da colamento, caratterizzate da violenza e da rapidità di movimento verso valle del materiale detritico, è vietata qualsivoglia attività, salvo gli interventi di conservazione del preesistente, in coerenza con le linee di riassetto idrogeologico della pendice.

Art. II.15 - Altre disposizioni inerenti alla pianificazione in aree in dissesto

Gli strumenti urbanistici dei comuni ricadenti negli Ambiti Paesaggistici del Subappennino Dauno e del Gargano:

a) valutano le condizioni attuali di rischio degli edifici pubblici sedi di funzioni strategiche e dei punti di ritrovo previsti dai piani della Protezione civile e definiscono azioni per la loro messa in sicurezza o per la riduzione del rischio, anche attraverso la rilocalizzazione delle funzioni stesse;

b) verificano l'esigenza di prevedere ulteriori fasce di rispetto in relazione alle aree a rischio individuate dai PAI;

c) promuovono azioni per il progressivo allontanamento degli edifici esistenti dalle aree a rischio.

Sezione 2 - Pericolosità idraulica

Art. II.16 - Pericolosità idraulica

1. Ferme restando le disposizioni dei PAI, il presente piano estende ed approfondisce la ricognizione e il censimento delle aree caratterizzate da significativi fenomeni di pericolosità idraulica e provvede alla individuazione di ulteriori zone a potenziale rischio idraulico.

2. La tavola A1 del presente piano indica le aree ulteriori a potenziale rischio idraulico per gli insediamenti e le attività antropiche derivante da esondazioni, allagamento per ristagno d'acque meteoriche, tracimazioni locali.

3. In tali aree, in forza del principio di precauzione, non sono ammesse trasformazioni del territorio e i cambi di destinazioni d'uso dei fabbricati che possano determinare l'incremento del rischio idraulico per gli insediamenti.

4. Per tali aree gli strumenti urbanistici comunali, anche con l'eventuale concorso della Provincia, approfondiscono il quadro conoscitivo ed interpretativo, definendo:

a) le aree vulnerate da esondazione, partitamente perimetrando:

- a1) le aree caratterizzate da intensità (altezza d'acqua):
 - inferiore a 20 centimetri;
 - da 20 a 50 centimetri;
 - da 50 a 100 centimetri;
 - da 100 a 200 centimetri;
 - superiore a 200 centimetri;
- a2) le aree caratterizzate da frequenza:
 - ricorrente (da 1 a 10 anni);
 - frequente (da 10 a 50 anni);
 - occasionale (superiore a 50 anni);
- b) le aree vulnerate da fenomeni di ristagno, partitamente perimetrando:
 - b1) le aree caratterizzate da intensità (altezza d'acqua):
 - inferiore a 20 centimetri;
 - da 20 a 50 centimetri;
 - da 50 a 100 centimetri;
 - da 100 a 200 centimetri;
 - superiore a 200 centimetri;
 - b2) le aree caratterizzate da frequenza:
 - ricorrente (da 1 a 10 anni);
 - frequente (da 10 a 50 anni);
 - occasionale (superiore a 50 anni).

5. Gli strumenti urbanistici comunali, sulla base di tali accertamenti, valutano le condizioni di rischio idraulico atteso per gli insediamenti urbani e rurali esistenti e definiscono:

- a) l'ammissibilità delle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono;
- b) le disposizioni volte ad impedire, mitigare, compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e dei rischi per il sistema insediativo già presenti e l'insorgere di nuovi impatti ambientali negativi e rischi antropici delle scelte operate.

6. Inoltre, gli strumenti urbanistici comunali ai fini della riduzione del rischio esistente:

- a) valutano le condizioni attuali di rischio degli edifici pubblici sedi di funzioni strategiche e dei punti di ritrovo previsti dai piani della Protezione civile e definiscono azioni al fine della loro messa in sicurezza o riduzione del rischio, anche attraverso la rilocalizzazione di tali funzioni;
- b) verificano l'esigenza di introdurre fasce di rispetto relative alle aree a rischio individuate dai PAI;
- c) promuovono azioni per il progressivo allontanamento degli edifici esistenti dalle aree a rischio o la riduzione della loro vulnerabilità o idonei cambi di destinazione di uso per la riduzione della esposizione al rischio.

7. Gli strumenti urbanistici comunali ai fini escludere l'insorgere di nuovi rischi idraulici valutano l'ammissibilità dei seguenti interventi in territorio rurale:

- a) interventi edilizi agricoli di ogni tipo e natura;
- b) taglio di alberi ed arbusti;
- c) piantagione non autorizzata di alberi od arbusti;
- d) attività turistiche (ad es. campeggio) ed attività connesse (parcheggio, transito con autoveicoli, ecc.);
- e) prelievo di inerti;
- f) deposito e/o smaltimento di rifiuti di qualsivoglia natura;
- g) ulteriori interventi comportanti impermeabilizzazione permanente.

8. Nel valutare le potenziali direttrici di espansione urbana e i contesti per nuovi insediamenti, di cui ai titoli successivi, gli strumenti urbanistici comunali considerano gli elementi di criticità idraulica come fattori di rischio escludenti o limitanti in base alle tabelle seguenti.

PI.1 - aree vulnerate da esondazione

frequenza	altezza acqua				
	Inferiore 20cm	20-50 cm.	50-100 cm	100-200	Maggiore 200 cm
ricorrente	L2	E	E	E	E
frequente	L1	L2	E	E	E
occasionale	L1	L1	L2	E	E

PI.2 – aree vulnerate da fenomeni di ristagno e tracimazioni locali

frequenza	altezza acqua				
	Inferiore 20cm	20-50 cm.	50-100 cm	100-200	Maggiore 200 cm
ricorrente	L2	E	E	E	E
frequente	L1	L2	E	E	E
occasionale	L1	L1	L2	E	E

9. In presenza di fattori di rischio escludenti, considerati non ragionevolmente mitigabili, (lettera E nelle tabelle precedenti) non sono ammessi nuovi insediamenti urbani e per attività produttive.

10. In presenza di fattori limitanti di livello urbanistico (L2 nelle tabelle precedenti) possono essere localizzati nuovi insediamenti urbani e specializzati per attività produttive solamente qualora non sussistano valide alternative, da documentare in sede di VAS, e comunque nel rispetto delle disposizioni del comma successivo.

11. In presenza di fattori limitanti di livello edilizio (L1 nelle tabelle precedenti), fino alla rimozione delle cause del danno atteso, non possono essere realizzati scantinati e cantine e viene richiesta la sopraelevazione del livello di campagna fino all'altezza attesa dell'acqua,

Capo II - Fragilità dell'acquifero sotterraneo

Art. II.17 - Aree interessate da potenziali fenomeni di vulnerabilità degli acquiferi

1. Nella tavola A2 del presente piano sono individuate le aree caratterizzate da tre differenti livelli di vulnerabilità intrinseca potenziale degli acquiferi: normale (N) significativa (S) ed elevata (E). Ferme restando le disposizioni di cui al Piano Regionale di Tutela delle Acque e della Direttiva Nitrati, in tali aree si applicano le seguenti disposizioni.

2. Gli strumenti urbanistici comunali, sulla base degli elementi ricognitivi di cui al precedente comma, effettuano una ricognizione di maggior dettaglio nelle parti del territorio comunale urbanizzato o in quelle per le quali siano previste significative trasformazioni fisiche o funzionali del suolo e degli immobili. A tal fine, articolano alla scala comunale le aree in base ai livelli di vulnerabilità, definendo le relative disposizioni con riferimento all'entità del fenomeno.

3. I POI, gli strumenti urbanistici comunali e i PUE per i territori rurali concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla tutela della risorsa idrica profonda in rapporto ai rischi indotti dalle attività antropiche.

Art. II.18 - Livello normale (N) di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

Nelle parti di territorio classificate con livello normale (N) di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, i Comuni, singoli o associati, attraverso gli strumenti urbanistici di cui al comma terzo del precedente articolo, si orientano:

- a) alla limitazione dell'uso di pesticidi in agricoltura;
- b) all'istituzione di un catasto comunale dei pozzi corredato dai parametri idrogeologici essenziali (profondità, stratigrafia, quantità di prelievo, analisi delle acque, ecc.);
- c) alla costituzione, d'intesa con la Provincia, di almeno un punto di monitoraggio;
- d) alla raccolta, la canalizzazione e la depurazione degli scarichi urbani;
- e) all'isolamento ed all'impermeabilizzazione delle aree destinate a discarica di rifiuti solidi urbani;
- f) al divieto di immissione nel sottosuolo, soprattutto nelle aree industriali, di acque che non siano state preventivamente raccolte, incanalate verso una vasca di decantazione e filtrate con sabbatura e disoliatura;
- g) all'espansione ragionata con aree boscate delle aree già protette e soggette a vincolo;
- h) alla rinaturalizzazione, di concerto con le Autorità preposte, del reticolo idrografico locale con asportazione delle "sistemazioni in cemento" di fondo e di sponda per consentire sia l'abituale contatto fra le acque superficiali e quelle profonde con la percolazione verso il basso sia la naturale azione di fitodepurazione delle piante acquatiche di fondo e di sponda;
- i) alla realizzazione di punti di raccolta e smaltimento nel sottosuolo (dopo adeguata decantazione, sabbatura e disoliatura) nelle aree notoriamente soggette a periodico ristagno delle acque meteoriche;
- j) alla promozione di interventi atti al contenimento degli sprechi della risorsa idrica in agricoltura, nell'industria e nell'uso civile;
- k) al divieto di interrare manufatti che non siano a perfetta tenuta idraulica (in particolare reti fognarie). Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, sono adottate cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili.

Art. II.19 - Livello significativo (S) di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

Per le aree ricadenti nella classe di vulnerabilità di livello significativo (S), le misure di pianificazione provvedono, oltre a quanto stabilito nell'articolo precedente per la classe di vulnerabilità normale (N):

- a) al divieto di sversamento superficiale di fanghi o reflui urbani che non provengano da depurazione;
- b) al divieto assoluto di sversamento di fanghi industriali se non nelle discariche autorizzate;
- d) al divieto assoluto di terebrazione di nuovi pozzi emungenti;
- e) al divieto di apertura di nuove cave, salvo che idonei studi idrogeologici, corredanti i progetti di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea;
- f) a subordinare ad uno studio idrogeologico di dettaglio, le cave già in esercizio.

Art. II.20 - Livello elevato (E) di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

1. Per le aree ricadenti nella classe di vulnerabilità di livello elevato (E) le misure di pianificazione si orientano, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli per le classi di vulnerabilità normale (N) e significativa (S), alla regolamentazione rigida, ove non sia possibile il divieto, dell'emungimento da falde profonde che attualmente sono tutte di difficile e lenta ricarica.
2. Nei territori rurali a elevata vulnerabilità intrinseca non sono ammessi:
 - a) nuovi impianti per zootecnia di carattere industriale;
 - b) nuovi impianti di itticoltura intensiva;
 - c) nuove manifatture a forte capacità di inquinamento;
 - d) nuove centrali termoelettriche;
 - e) nuovi depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;
 - f) la realizzazione e l'ampliamento di discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati.

Art. II.21 - Disposizioni comuni

alle aree ad elevata e significativa vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

1. Nelle aree ad elevata e significativa vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee, gli strumenti urbanistici comunali valutano i rischi derivanti dalla attività antropica nelle aree urbanizzate e nei contesti di nuovo insediamento ed indicano le eventuali mitigazioni necessarie a escludere o ridurre gli impatti critici.
2. In tali aree, gli strumenti urbanistici comunali definiscono le trasformazioni fisiche e funzionali degli insediamenti esistenti e di nuovo impianto tenendo conto delle esigenze di mitigazione degli effetti sugli acquiferi, privilegiando le localizzazioni, le quantità e le funzioni aventi il minore impatto. Assicurano, in ogni caso, la realizzazione di idonee opere di urbanizzazione e interventi di mitigazione con particolare riferimento alla idoneità e adeguatezza dell'intero sistema fognante.
3. Sulla base di tali valutazioni, gli strumenti urbanistici comunali, in occasione di ogni trasformazione di immobili dei quali facciano parte, o siano pertinentziali, superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, prescrivono l'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - a) tutte le predette superfici sono adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
 - b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo sono dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
 - c) le acque di prima pioggia, sono convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;
 - d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti.
4. Sono comunque vietati:
 - a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
 - b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.

Art. II.22 - Disposizioni per contenere gli effetti della impermeabilizzazione dei suoli

1. Gli strumenti urbanistici comunali assicurano che ogni nuova edificazione garantisca il mantenimento di una superficie scoperta permeabile, tale cioè da consentire l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche, pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio.
2. I piani attuativi, nonché i progetti delle trasformazioni comportanti la realizzazione di superfici non permeabili, o parzialmente permeabili, superiori a 3 mila metri quadrati, prevedono il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico superficiale, comunque contenendo l'entità delle portate scaricate nel reticolo idrografico superficiale, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro un limite massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante dell'intervento, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale. Soltanto nei casi di comprovata impossibilità di rispettare le predette disposizioni può essere previsto lo smaltimento tramite fognature di acque meteoriche, comunque contenendo il loro contributo, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, entro un limite massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante, e comunque entro limiti da concordare con il soggetto gestore della rete fognaria, e tali da non porre la necessità di ampliamenti dei collettori fognari principali.
3. In occasione di ogni trasformazione di realizzazione, o di adeguamento, di piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, si adottano modalità costruttive che consentano l'infiltrazione, oppure la ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza ovvero di tutela storico-ambientale.

Art. II.23 - Disposizioni per contenere la salinizzazione della falda idrica profonda

1. Negli Ambiti paesaggistici indicati nella tavola A2, le relazioni geologiche degli strumenti urbanistici comunali provvedono alla individuazione di massima delle aree vulnerate da fenomeni di insalinamento dell'acquifero superiore. In tali aree i PUG valutano la necessità di introdurre misure inerenti al controllo o divieto di attivazione di nuovi emungimenti dal sottosuolo, conseguenti sia a nuove captazioni che a incrementi di emungimento da pozzi esistenti. Tali misure sono estese anche agli impianti idrovori di bonifica, nonché agli emungimenti temporanei realizzati per gli scavi sotto falda, a esclusione di quelli ragionevolmente definibili modesti per estensione e profondità o i cui effetti siano annullabili attraverso impianti di reimmissione in falda.
2. Deve essere evitata la possibilità di attivazione di utilizzazioni idroesigenti, per esse intendendosi le attività colturali e di produzione di beni esprimenti per il proprio esercizio fabbisogni d'acqua eccedenti quelli omologabili ai consumi domestici, a meno che non sia previsto e garantito il soddisfacimento dei relativi fabbisogni idrici mediante rete acquedottistica attingente all'esterno delle aree vulnerate da fenomeni di insalinamento dell'acquifero superiore.
3. Gli strumenti urbanistici comunali, conseguentemente a tali valutazioni, definiscono come opere di urbanizzazione, necessarie per la realizzazione dei contesti di nuovo insediamento, la

contemporanea realizzazione di infrastrutture a rete per l'approvvigionamento idrico del fabbisogno civile ed industriale.

4. Gli strumenti urbanistici comunali perseguono la riduzione dei prelievi di acque sotterranee in atto, in particolare di quelli a scopi industriali o irrigui, per i quali è possibile ipotizzare soluzioni alternative (acque superficiali, acque depurate, bacini di ritenuta).

5. Deve essere fatto assoluto divieto di apertura di nuove cave di sabbia, e deve essere perseguita la tombatura, almeno parziale, di quelle esistenti.

Capo III - Pianificazione in ambiti interessati da altri rischi naturali

Art. II.24 - Pianificazione in zona sismica

1. Nei territori dei comuni individuati come zone sismiche, gli strumenti urbanistici comunali concorrono alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, sulla base delle analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica e funzionale degli insediamenti.

2. A tal fine le relazioni geologiche degli strumenti urbanistici comunali effettuano, per le aree del territorio urbanizzato e per quelle utilizzabili per nuovi insediamenti urbani, una ricognizione e valutazione della presenza di scenari di sismoamplificazione locali e valutano i livelli di pericolosità sismica locale. A tal fine le relazioni geologiche, prendono in considerazione elementi di sismoamplificazione quali:

- a) tipo, spessore e giacitura di coperture detritiche superficiali;
- b) presenza di suoli cedevoli o compressibili;
- c) discontinuità litologiche tra corpi con caratteri fisici assai diversi;
- d) pareti sub verticali in roccia di altezza non inferiore ai 10 metri, che potrebbero indurre il cosiddetto effetto catino con fenomeni di riflessione delle onde sismiche;
- e) linee di faglia attive;
- f) versanti in equilibrio incerto con segni pregressi di instabilità;
- g) aree prossime a terreni instabili;
- h) aree prossime a terreni instabili (<50 m);
- i) zone esposte al crollo ed al rotolio di massi;
- j) versanti con evidente scalzamento al piede d'origine fluviale;
- k) grotte e cavità sotterranee;
- l) prossimità della falda alla superficie topografica.

3. Il quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici provvede inoltre, per i diversi scenari sismici individuati, alla valutazione di massima della vulnerabilità urbanistico edilizia dei tessuti urbani esistenti e alla ricognizione quanto-qualitativa di massima della loro consistenza urbanistica funzionale, nonché della densità e intensità d'uso delle attività presenti. Sulla base dell'insieme di tali accertamenti e in considerazione della magnitudo locale riscontrata, gli strumenti urbanistici comunali definiscono livelli puntuali di rischio sismico per unità territoriali e significative ai fini della pianificazione e determinano le conseguenti indicazioni normative orientate alla riduzione dello stesso in riferimento al patrimonio edilizio esistente, escludendo nuove aree di insediamento urbano in condizioni di rischio sismico non ragionevolmente mitigabili.

4. Il quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici comunali contiene elementi conoscitivi di massima dei tracciati, della funzionalità e della vulnerabilità delle principali infrastrutture di rete

per la urbanizzazione degli insediamenti. Ciò al fine di stimarne, anche in relazione agli scenari di pericolosità sismica, i potenziali danni attesi, di valutarne gli effetti sulla qualità ed efficienza del sistema insediativo e di orientare coerentemente le scelte di pianificazione urbanistico-edilizia relativamente al territorio urbanizzato e di nuova potenziale espansione.

5. Nei comuni di Ascoli Satriano, Serracapriola, Lesina, San Paolo Civitate, Apricena, Torremaggiore, San Severo, Lucera, Foggia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Monte Sant'Angelo, Mattinata e Manfredonia, in ragione di una attività sismica particolarmente intensa negli ultimi 20 anni, in occasione della formazione dei nuovi PUG o di varianti ai vigenti strumenti urbanistici si dovrà valutare la vulnerabilità edilizia degli edifici pubblici esistenti con funzioni strategiche e dei punti di ritrovo previsti dai Piani della Protezione Civile allo scopo di definire opportune ed idonee azioni urbanistico edilizie per la loro messa in sicurezza o riduzione del rischio, operando in termini di riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti o di rilocalizzazione della funzione, allo scopo di ridurre la esposizione e/o la vulnerabilità edilizia o la pericolosità relativa del sito.

Art. II.25 - Fenomeni di arretramento della linea di costa

1. Nella tavola A1 sono individuate le aree costiere interessate da significativi fenomeni di arretramento costiero in cui perseguire la ricostituzione dell'apporto solido terrigeno (trascinamento solido di fondo) dei corsi d'acqua scavati, regimati o sbarrati, con la proibizione di escavazioni anche motivate da esigenze idrauliche di deflusso e con la realizzazione di opportuni programmi di rimozione degli sbarramenti (dighe, traverse, soglie, primate, pennelli e simili). In caso di impossibilità, sono approntati strumenti e opere di gestione degli sbarramenti tali da assicurare il trascinamento dei sedimenti con regolazione infra-annuale degli invasi e opportuni dispositivi idraulici di svuotamento di piena.

2. La Provincia e i comuni nell'ambito delle rispettive competenze concorrono a promuovere il contenimento dell'arretramento costiero attraverso:

- a) il ripascimento artificiale delle spiagge con tecniche morbide, possibilmente di dragaggio da mare profondo e con protezioni radenti;
- b) la ricostituzione dell'apparato morfologico e vegetazionale delle dune e del loro scambio solido con le spiagge sommerse;
- c) il ripristino e/o il consolidamento di boschi litoranei, ovvero di filari arborei o di siepi arbustive, con l'utilizzo di esemplari di speci vegetazionali alofile autoctone;
- d) l'eliminazione delle opere che impediscono il trascinamento marino sotto costa.

3. Il presente piano assume il principio di precauzione in riferimento alla riduzione del rischio derivante dall'arretramento della costa, limitando i nuovi insediamenti urbani in tali aree e attivando misure di programmazione e pianificazione orientate alla riqualificazione dei tessuti urbani costieri, alla esclusione di nuove insediamenti urbani e turistici sulla linea di costa non ancora urbanizzata, a promuovere il recupero ambientale e paesaggistico delle aree rurali costiere.

TITOLO III - Tutela dell'identità culturale del territorio di matrice naturale

Capo I - Elementi paesaggistici di matrice naturale in generale

Art. II.26 - Elementi paesaggistici di matrice naturale

1. La tavola B1 contiene elementi ricognitivi e interpretativi per la verifica e, se necessario, per la ripermimetrazione degli elementi individuati dal PUTT/P, da parte degli strumenti urbanistici comunali, così come previsto dal medesimo piano regionale.
2. A recepimento, specificazione e integrazione del PUTT/P e in coerenza con il d.lgs n. 42 del 2004, come successivamente integrato e modificato, il presente piano, nella tavola B1, perimetra ulteriori zone sottoposte alle medesime tutele del PUTT/P.
3. La tavola B1 individua inoltre ulteriori elementi paesaggistici di matrice naturale ai fini della corretta gestione del territorio e della tutela del paesaggio e dell'ambiente e ne disciplina gli usi e le trasformazioni ammissibili.
4. Gli strumenti urbanistici comunali integrano la disciplina del presente piano per gli elementi paesaggistici a matrice naturale e possono rettificare gli elenchi dei beni di cui al presente titolo e la relativa perimetrazione, attraverso una ricognizione completa sul territorio di competenza.

Capo II - Tutela dei boschi e degli arbusteti

Art. II.27 - Definizione di bosco e di arbusteto (o macchia)

1. Ai sensi del presente piano il termine "bosco" comprende: - il bosco (terreno su cui predomina la vegetazione di specie legnose riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale), la foresta (vasta estensione boschiva di alto fusto), la selva (bosco esteso con folto sottobosco), in qualunque stato di sviluppo, la cui area di incidenza (proiezione sul terreno della chioma degli alberi, degli arbusti e dei cespugli) non sia inferiore al 20%, ivi comprese i boschi di conifere, quelli di latifoglie e quelli misti, quelli decidui e sempreverdi, quelli con copertura chiusa e con copertura aperta, quelli governati sia a ceduo che ad alto fusto e i boschi di origine naturale o da rimboschimento.
2. Ai sensi del presente piano per arbusteti (o macchie) si intendono gli arbusteti e le macchie risultanti sia da situazioni naturalmente equilibrate sia da degradazione dei boschi.
3. Il presente piano, altresì, considera ripetitivamente come bosco e arbusteto le radure, le soluzioni di continuità e le aree agricole di superficie inferiore a 10 ettari ad essi interne, e nonché quelli negli stessi marginalmente compresi con almeno i 3/4 del perimetro costituiti dal bosco o dalla macchia. Sono inoltre considerati come bosco e arbusteto le aree sottoposte a vincoli di rimboschimento e quelle dei boschi e delle macchie percorse da incendi.
4. Non sono considerati come bosco e arbusteto:

- gli appezzamenti di terreni che, pur con i requisiti di cui sopra, hanno superficie inferiore a 2.000 metri quadri e distanza da altri appezzamenti a bosco o a macchia di almeno 300 metri, misurati fra i margini più vicini;

- le piantagioni di arboricoltura da legno di origine artificiale, su terreni precedentemente non boscati, ancorché sugli stessi terreni siano presenti soggetti arborei di origine naturale la cui area di incidenza non superi il 20% della superficie.

5. I boschi e le macchie sono individuati nella tavola del PUTT/P e, a sua integrazione e per quanto non già disciplinato dal medesimo piano, nella tavola B.1 del presente piano. In tali aree si applicano le disposizioni di cui al successivo art. II.28.

6. Gli strumenti urbanistici comunali provvedono sul proprio territorio alla verifica dei boschi e delle macchie individuati nel PUTT/P e nel presente piano e alla loro eventuale ripermimetrazione.

Art. II.28 - Tutela dei boschi e degli arbusteti

1. I boschi e gli arbusteti, ricadenti in aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P e integrate dal presente piano, sono sottoposti al regime di conservazione e di valorizzazione dell'assetto attuale, nonché al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. Deve essere evitato il danneggiamento delle specie vegetali autoctone, l'introduzione di specie vegetali estranee e la eliminazione di componenti dell'ecosistema; l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti; l'attività estrattiva; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo; la modificazione dell'assetto idrogeologico.

2. Inoltre, nei boschi e nelle macchie gli strumenti urbanistici comunali non possono prevedere interventi comportanti:

- l'allevamento zootecnico di tipo intensivo (ossia superiore al carico massimo per ettaro di 0,5 unità bovina adulta per più di sei mesi/anno);
- nuovi insediamenti residenziali e produttivi;
- escavazioni ed estrazioni di materiali;
- discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;
- realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco.

3. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, nei boschi e nelle macchie possono essere previsti interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto vegetazionale/ambientale dei luoghi, comportino unicamente le seguenti trasformazioni finalizzate:

- al mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il bosco/macchia (sorveglianza, protezione antincendio, ricerca scientifica, attività forestale); costruzioni di nuovi manufatti con tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni della vegetazione;

- alle sistemazioni idrogeologiche se, inquadrare in piani organici di assetto idrogeologico estesi all'area di bacino cui appartiene il bosco/macchia, utilizzino soluzioni appropriate al sito e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;

- alla realizzazione di infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica del tracciato non compromettano la vegetazione.

Art. II.29 - Tutela delle aree annesse ai boschi e agli arbusteti

1. Ai sensi del presente piano si considera area annessa ai boschi e agli arbusteti, quella costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e della significatività del rapporto esistente tra il bosco o la macchia ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità sia da insediamento sia da dissesto idrogeologico).
2. Gli strumenti urbanistici comunali perimetrano le aree annesse ai boschi e alle macchie:
 - sulla base delle indicazioni contenute nel PUTT/P e nel presente piano;
 - sulla base dello schema di rete ecologica della tavola S2.
3. In assenza della perimetrazione, in base al PUTT/P e al presente piano, l'area annessa è costituita da una fascia di larghezza costante di 100 metri dall'involuppo dei perimetri di entrambi i piani.
4. Le aree annesse ai boschi e alle macchie, ricadenti in aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, sono sottoposte al regime di salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; le trasformazioni dell'assetto attuale, se compromesso, sono ammesse per il ripristino e l'ulteriore qualificazione e ove ne sia dimostrata la compatibilità con la qualificazione paesaggistico-ambientale. Inoltre, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.
5. Nelle aree annesse a boschi e macchie gli strumenti urbanistici comunali vigenti e quelli di nuova formazione non possono inoltre prevedere:
 - nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
 - interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri culturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il bosco/macchia ed il suo intorno diretto.
6. Più in particolare gli strumenti urbanistici comunali vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere:
 - le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;
 - la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
 - la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
 - la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di quelli esistenti, con esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente.
7. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nelle aree annesse a boschi e ad arbusteti interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche) unicamente le seguenti trasformazioni:

- recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;

- integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%;

- la superficie ricadente nell'"area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;

8. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

- aree a verde attrezzato, anche con percorsi e spazi di sosta (con esclusione di opere comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli); con chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni; e con movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

- infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto orografico del sito, anche con la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità (quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili); con la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purché completamente intonati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi.

9. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere interventi connessi con attività produttive primarie per:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;

- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti.

10. Gli strumenti urbanistici comunali individuano adeguate fasce di rispetto tra gli insediamenti e i boschi, per la prevenzione degli incendi, e definiscono di conseguenza le trasformazioni fisiche e funzionali ammesse in tali aree.

Art. II.30 - Ulteriori direttive e prescrizioni per la tutela dei boschi e degli arbusteti

1. La coltivazione e l'uso dei boschi cedui deve essere condotta in modo che sia assicurato il rispetto delle seguenti funzioni: la difesa idrogeologica del territorio, la salvaguardia del patrimonio idrico, la purificazione dell'aria, la fissazione dell'anidride carbonica, la conservazione della biodiversità, la protezione del paesaggio e dell'ambiente, la produzione legnosa e di altri prodotti tipici, il turismo e la ricreazione.

2. È vietata:

- la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi disposti dalla Regione ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico;

- il taglio a raso dei boschi governati a fustaia, ad eccezione di interventi necessari per la difesa fitosanitaria o per altri motivi di interesse pubblico.

3. Ai fini del presente articolo, si intende per trasformazione di un bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente al fine di un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale. La trasformazione dei boschi può essere condotta esclusivamente per motivi di rilevante interesse pubblico, lì dove risulti compatibile con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalla caduta dei massi, con la conservazione del paesaggio, con l'azione frangivento del bosco e con le condizioni di igiene ambientale locale. La trasformazione dei boschi deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone su terreni non boscati di pari superficie.

4. Nelle aree annesse sono inoltre vietate le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti.

Art. II.31 - Direttive particolari per la tutela dei boschi di latifoglie a prevalenza di faggio

1. La gestione dei boschi a prevalenza di faggio, o con presenza significativa di faggio, dovrà basarsi sui principi della selvicoltura sistemica, a bassa intensità, con l'applicazione del taglio "a scelta", basato sull'eliminazione di singole o piccoli gruppi di piante, con l'obiettivo di edificare popolamenti disetanei a struttura pluristratificata in grado di assicurare, accanto alle funzioni economiche, quelle di tutela, conservazione e miglioramento del bosco, conservazione della biodiversità, conservazione del suolo.

Art. II.32 - Direttive particolari per la tutela dei boschi planiziali

1. Si intendono boschi planiziali quelli comprendenti i lembi relitti di boschi di querce e i rimboschimenti della pianura alluvionale e del Tavoliere.

2. La gestione dei boschi planiziali è finalizzata alla tutela della loro estensione e continuità, ed al rafforzamento della qualità ecologica e della biodiversità. Le misure di tutela dei boschi planiziali riguardano le aree rurali ad essi immediatamente adiacenti, delle quali deve essere preservata la funzione di cuscinetto ecologico, mantenendole alla destinazione agricola, con tecniche agronomiche sostenibili.

Art. II.33 - Direttive particolari per la tutela dei boschi della pianura costiera

1. Sono boschi della pianura costiera, quelli derivanti generalmente da rimboschimenti antropici di conifere o latifoglie (eucalitteti), localizzati nelle aree dunari e di retroduna.

2. Nei boschi della pianura costiera la gestione forestale deve essere finalizzata al rafforzamento della qualità ecologica e della loro multifunzionalità (funzione di frangivento, di consolidamento della duna, naturalistica, paesaggistica, ricreativa), attraverso la progressiva e graduale sostituzione dei rimboschimenti con le formazioni spontanee autoctone, mediante interventi capillari e mirati di diradamento.

3. Le misure di tutela dei boschi della pianura costiera riguardano le aree rurali immediatamente confinanti, delle quali deve essere preservata la funzione di cuscinetto ecologico, mantenendole alla destinazione agricola, con tecniche agronomiche sostenibili.

Art. II.34 - Direttive particolari per la tutela delle aree con vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

1. La presente norma si applica alle formazioni forestali a minor grado di copertura arborea, come risultato di processi degradativi di boschi preesistenti, ovvero di processi di ricolonizzazione spontanea di aree rurali abbandonate.
2. La gestione e la cura delle aree con vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione deve essere finalizzata alla tutela dei processi successionali in atto, con l'obiettivo di favorire la formazione/recupero di cenosi a maggiore maturità e complessità strutturale, disciplinando i carichi pascolativi e definendo piani di prevenzione degli incendi.

Art. II.35 - Direttive per la tutela delle praterie xerofile e degli affioramenti rocciosi

1. La presente norma si applica alle aree di prateria il cui uso, a causa dei vincoli morfologici e pedologici, è limitato al pascolo e alle dinamiche naturali.
2. Gli strumenti urbanistici comunali assicurano la tutela dell'integrità strutturale, dell'estensione e della condizione di apertura e continuità delle aree a pascolo, con particolare riferimento a quelle di particolare valore ecologico, produttivo, ricreazionale ed estetico-percettivo (praterie degli altopiani carsici, dei crinali e delle aree di vetta).
3. Gli strumenti urbanistici comunali assicurano che in queste aree, fermo restando il criterio prioritario di riuso di manufatti rurali esistenti, sia consentita l'edificazione rurale, in accordo con le norme generali riguardanti il territorio rurale e aperto, subordinatamente:
 - all'obbligo di compensare le superfici seminaturali trasformate, con impegni di gestione e rafforzamento ecologico della rimanente porzione degli habitat interessati, applicando le misure agroambientali e silvoambientali contenute nel PSR;
 - alla localizzazione delle nuove opere in aree morfologicamente stabili, garantendo il migliore inserimento paesaggistico, e ad ogni modo in posizione marginale, la più prossima a strade e sentieri già esistenti.

Capo III - Tutela delle coste e delle aree litoranee

Art. II.36 - Definizione di costa e di area litoranea

1. Si definiscono coste le aree di limite fra la superficie della terra sommersa e quella emersa dal mare e, in rapporto ai caratteri morfologico - sedimentologici del sito, che presentano profili trasversali ed assetti planimetrici differenziati.
2. Il presente piano – conformemente al PUTT/P – distingue come forme litorali principali:
 - *coste alte a versante*: corrispondono a rilievi che raggiungono il mare e che si configurano per l'azione meccanica delle onde e delle acque di ruscellamento; presentano sia tratti di falesia con profilo più o meno regolare (in presenza di rocce compatte), sia orlature caotiche (per slittamento del terreno, in presenza di argille) con limitate fasce litoranee; il profilo sommerso è di solito omogeneo a quello subaereo;
 - *coste alte a terrazzo*: corrispondono a superfici tabulari dislocate a differente altezza, risultato di processi abrasivi del substrato roccioso o di sedimenti gradati in senso verticale ed orizzontale; il profilo della sezione sommersa riproduce il più delle volte quello subaereo e le

profondità sottocosta sono limitate con una fascia di fondo soggetta al moto ondoso piuttosto ampia;

- *coste a fasce litoranee strette*: corrispondono a zone costituite da relitti di terrazze o dal deposito dei prodotti della degradazione dei retrostanti rilievi; di relativa estensione, sono elevate di pochi metri sul mare che le sommerge con regolarità; presentano un profilo regolare con limitate accentuazioni;

- *coste basse di pianura*: corrispondono all'orlo costiero delle pianure di ampia estensione; la scarsa profondità del mare, gli apporti o le erosioni, determinano una zona di scambio relativamente estesa in un sistema dove assume notevole importanza il moto ondoso; il profilo risulta in genere debole sia nella parte emersa che in quella sommersa.

3. Ai sensi del presente piano si intende per area litoranea il sistema costituito dalla "zona adlitoranea" (fascia di acqua compresa tra la linea di riva e la batimetrica a quota metri 5 per le coste prevalentemente sabbiose e metri 10 per quelle prevalentemente rocciose) e dalla "zona litoranea" (fascia dell'entroterra contigua alla linea di riva);

4. La "zona litoranea" è individuata da:

- per le coste alte, sia a versante sia a terrazzo, dalla eventuale spiaggia al piede e dalle aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei;

- per le coste basse, se sabbiose, la spiaggia il retrospiaggia l'eventuale duna e le aree contigue sabbiose; se rocciose, le eventuali presenze sabbiose e le aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei.

5. Le coste basse e le spiagge sono individuate, sulla base delle definizioni di cui ai precedenti commi, nella tavola B.1. del presente piano, in tali aree si applicano le disposizioni di cui al successivo art.22.

6. Le coste alte sono individuate e perimetrate dagli strumenti urbanistici comunali. In assenza di tali adempimenti, in base al PUTT/P, tali aree si ritengono formate da fasce della profondità costante di 100 m dal perimetro interno del demanio marittimo.

7. Gli strumenti urbanistici comunali provvedono sul proprio territorio alla verifica della "zona litoranea", così come definite dal PUTT/P e individuate nel e nel presente piano, e alla loro eventuale ripermetrazione.

Art. II.37 - Tutela delle aree litoranee

1. Le aree litoranee, ricadenti in aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, sono sottoposte al regime di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, nonché al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. Deve essere evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non vanno consentite attività estrattive, e va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti i siti.

2. Nelle aree litoranee gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere interventi comportanti la modificazione dell'assetto del territorio (esclusi quelli finalizzati al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali), nonché la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia. In particolare, nelle aree litoranee gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono consentire l'edificazione, l'estrazione di materiali e il mutamento dello stato dei luoghi, con esclusione degli interventi di ripristino naturalistico e ambientale dei tratti di litorale degradato.

3. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nelle aree litoranee interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino unicamente le seguenti trasformazioni:

- mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti ed attrezzature ad uso di attività connesse alla presenza del mare (pesca, nautica, balneazione, tempo libero, ecc.) che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito e degli edifici di rilevanza paesaggistica e/o di valore documentario; nuove costruzioni con tale destinazione soltanto se mobili e localizzate in modo da evitare l'alterazione e compromissione del litorale, nonché ingombro che interferisca con l'accessibilità e la fruizione visiva del mare; attrezzature per la balneazione con carattere stagionale, realizzate con elementi trasportabili, comprese le pavimentazioni; i nuclei destinati a servizi possono assumere carattere permanente, purché realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito;

- sistemazioni idrauliche e le relative opere di difesa se inserite in piani organici di assetto idrogeologico estesi comunque all'intera "unità fisiografica" di appartenenza, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto ed opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi;

- infrastrutture a rete completamente interrato o di superficie, qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere al disotto del profilo del litorale e purché la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo del litorale;

- nuove infrastrutture portuali, se sottoposte a studio di impatto ambientale (art.4.02 del PUTT/P).

Art. II.38 - Tutela delle aree annesse alle aree litoranee

1. Ai fini del presente piano si intendono per aree annesse a quelle litoranee, le aree che vengono dimensionate in funzione di:

- natura e significatività del rapporto esistente tra la zona litoranea ed il suo intorno espresso sia in termini ambientali (vulnerabilità da insediamento; vulnerabilità da dissesto idrogeologico, vulnerabilità da situazione geologica, faunistica e vegetazionale), sia di contiguità e integrazione nelle forme d'uso e di fruizione visiva tra il litorale e entroterra espresse dalla specificità dei luoghi;

- elementi significativi dell'assetto ambientale e paesaggistico del territorio, quali cigli di scarpata, dorsali spartiacque, curve di livello, soluzioni di continuità nell'assetto colturale dei suoli, presenza di beni naturali e antropici da integrare nell'area, viabilità litoranea consolidata ed ogni altro elemento fisico-naturale o antropico che contribuisca a definire l'identità del contesto.

2. Le aree annesse a quelle litoranee sono individuate e perimetrate dagli strumenti urbanistici comunali. In assenza di tali adempimenti, in base alle definizioni del PUTT/P e delle perimetrazioni del presente piano, l'area annessa si ritiene formata da una fascia della profondità costante di metri 200 dal perimetro verso l'entro terra della zona litoranea.

3. Nelle aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le aree annesse sono sottoposte al regime di conservazione e di valorizzazione dell'assetto attuale; di recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; di massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio.

4. Nelle aree annesse, va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle

sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale.

5. In queste aree gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere interventi comportanti nuovi insediamenti residenziali. Gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono inoltre prevedere:

- nuovi insediamenti di discariche, di impianti di depurazione, di attività estrattive, di attività produttive con immissioni di reflui se non connessi con impianti di itticultura;
- nuovi tracciati stradali, salvo quelli funzionali alla fruizione della costa;
- la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento in area più interna, contigua all'"area annessa", comunque a distanza non inferiore di metri 50 dal perimetro di questa, nel rispetto dei parametri urbanistici dello strumento vigente;
- la sostituzione di strutture precarie e/o mobili a servizio della balneazione o delle attività agricole con strutture edilizie stabili;
- la eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive, con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali non autoctoni possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale.

6. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nelle aree annesse a quelle litoranee interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo di manufatti legittimamente esistenti, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito e degli edifici;
- interventi di ristrutturazione edilizia (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno) di manufatti legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso, purché adibiti alle attività del tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi;
- integrazione di manufatti legittimamente esistenti, destinati alle attività del tempo libero e del turismo, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio per le attività del tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi.

7. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere in queste aree interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, con esclusione della fascia profonda 100 metri contigua al perimetro della zona litoranea, prevedano la formazione di complessi turistico-residenziali che rispondano, oltre ai parametri urbanistici, ai seguenti requisiti organizzativi, morfologici ed edilizi:

- la superficie territoriale dell'area di pertinenza del complesso corrisponda ad una sezione ortogonale al litorale e comprenda l'intera profondità dell'"area annessa";
- le parti edificate siano disposte in modo da consentire, per almeno 1/3 del fronte a mare, continuità visiva e reciproca accessibilità tra il litorale e le zone retrostanti;
- le parti edificate siano comunque di altezza inferiore a ml 7,00;
- le superfici libere, non inferiori al 75% dell'area di pertinenza, siano sistemate con piantumazione autoctona a medio ed alto fusto e/o arbustive;

- ove presenti, le attrezzature integrative al complesso, quali piscine ed impianti sportivi, siano ubicate nelle aree verso il mare.

8. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

- aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con l'esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli; con zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione; con chioschi e costruzioni, nonché depositi di materiali e attrezzi per la manutenzione, movibili e/o precari; e con movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

- infrastrutturazione viaria carrabile con adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente; con formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purché motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area; con realizzazione di aree di parcheggio, purché dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina.

9. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono altresì prevedere interventi connessi con le attività produttive primarie per:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;

- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;

- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali naturali esistenti.

10. Ove non diversamente stabilito nella parte III del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere sistemazioni a terra conseguenti a nuove infrastrutture portuali previo studio di impatto paesaggistico-ambientale (art.4.02 del PUTT/P).

Art. II.39 - Direttive per la tutela degli habitat psammofili

1. Nella tavola B.1 il presente piano individua come habitat psammofili una porzione delle coste basse e spiagge individuate dal PUTT/P e per tali specifici elementi paesaggistico ambientali si applicano le seguenti ulteriori specifiche direttive La presente norma si applica ai lembi residui delle aree di spiaggia o di duna, che conservano prevalenti condizioni di naturalità, con vegetazione psammofila erbacea e/o arbustiva.

2. Fermo restando quanto stabilito nel precedente art. II.37, gli strumenti urbanistici comunale assicurano la tutela integrale degli aspetti fisiografici, delle formazioni vegetali, della flora e della fauna degli habitat psammofili. Le misure di tutela riguardano anche le aree rurali immediatamente confinanti, delle quali deve essere preservata la funzione di cuscinetto ecologico, mantenendole alla destinazione agricola, con tecniche agronomiche sostenibili.

Capo IV - Tutela dei corsi d'acqua

Art. II.40 - Definizione di corso d'acqua

1. Ai fini della tutela del paesaggio, sono definiti corsi d'acqua le acque correnti lungo solchi di impluvio che presentano un tracciato e una conformazione trasversale relativamente stabili.
2. In rapporto alle loro caratteristiche, al ruolo svolto nel bacino imbrifero ed ai caratteri geografici e geomorfologici delle aree attraversate, il presente piano – conformemente al PUTT/P – distingue i corsi d'acqua in: fiumi, torrenti, sorgenti, foci, laghi, gravine e lame.
3. Le linee di ruscellamento e linee superficiali di impluvio, ancorché rientranti nella definizione sopra riportata di corso d'acqua, non sono sottoposte dal Piano a prescrizioni di base, rimanendo soggette agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.5 dell'art.2.02 del PUTT/P.
4. I corsi d'acqua individuati dal PUTT/P sono riportati nella tavola B.1 del presente presente piano.
5. Gli strumenti urbanistici comunali provvedono alla classificazione dei corsi d'acqua in rapporto alla loro appartenenza, o meno, a territori montano, secondo quanto stabilito dall'art. 3.08 del PUTT/P.

Art. II.41 - Tutela dei corsi d'acqua

1. La presente norma si applica all'area di pertinenza del corso d'acqua. L'area di pertinenza è comprensiva: nel caso dei fiumi e dei torrenti, dell'alveo e delle sponde o degli argini fino al piede esterno; nel caso delle gravine e delle lame, dell'alveo (ancorché asciutto), e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato; essa viene indicata, con le articolazioni delle aste appartenenti alle varie classi, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici comunali; in loro assenza si assume la indicazione di Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale.
2. Nei corsi d'acqua gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere interventi comportanti:
 - ogni trasformazione in alveo, fatta eccezione degli interventi finalizzati: alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), al disinquinamento ed alla disinfestazione;
 - escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena ordinaria; le eventuali rimozioni di inerti possono essere operate esclusivamente in stato di calamità ed urgenza;
 - scarica di rifiuti di ogni tipo, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti e le acque reflue non regolamentari;
 - sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa, ad eccezione delle manutenzioni e di quelle indifferibili e urgenti di consolidamento, non inserite in un organico progetto di sistemazione ambientale;
 - realizzazione di nuove infrastrutture viarie o a rete, di attraversamento o aderenti alle sponde/argini/versanti, con la sola esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti.
3. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere in queste aree interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio

che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:

- di mantenimento e di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc.); costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni idrauliche ed eccessivo ingombro;

- di sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se, inquadrare in piani organici di assetto idrologico estesi all'area di bacino a monte dell'intervento, utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;

- infrastrutture a rete non completamente interrato e quelle di attraversamento aereo in trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo e purché la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo trasversale.

Art. II.42 - Tutela delle aree annesse ai corsi d'acqua

1. Si intende per area annessa a un corso, ciascuno dei due perimetri dell'area di pertinenza, dimensionata – per ciascuna asta appartenente alle varie classi, in modo non necessariamente simmetrico – in rapporto alla stessa classe di appartenenza ed alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del sito.

2. I corsi d'acqua di rilievo provinciale sono elementi costitutivi di rilievo strategico per la costituzione della rete ecologica provinciale. Le relative aree annesse sono individuate come aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici nella tavola B1 del presente piano.

3. Le aree annesse degli altri corso d'acqua sono individuate e perimetrato dagli strumenti urbanistici comunali. In mancanza di tali adempimenti, ai sensi del PUTT/P, l'area annessa si ritiene formata da una fascia di profondità una fascia della profondità costante pari a 150 metri.

4. Nelle aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le aree annesse sono sottoposte a regime di salvaguardia e di valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; di trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; di trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico-ambientale. Inoltre, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio mantengono l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

5. Nelle aree annesse ai corsi d'acqua gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere nuovi insediamenti residenziali e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto. Più in particolare gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere:

- l'eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali naturali e di sistemazione possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

- le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;

- le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d'acqua;

- la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;

- la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

- la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente.

6. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere in queste aree interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

- manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso;

- integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non alteri significativamente lo stile dei luoghi;

- la superficie ricadente nell'area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'arca minima di pertinenza, in aree contigue;

- modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistente, connessa a fini produttivi e compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela;

7. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono parimenti prevedere interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

- aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli; con zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione; con chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni; e con movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

- infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica con adeguamento delle sezioni viarie e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente; con formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purché motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area; con realizzazione di aree di parcheggio, purché dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina; con le infrastrutture a rete completamente interrato o di raccordo con quelle di attraversamento aereo in trasversale del corso d'acqua qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo; con la realizzazione di

impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili; e con la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purché completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi.

8. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere, interventi connessi con attività produttive primarie per:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di polizia forestale;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali ripariali naturali esistenti.

Art. II.43 - Ulteriori direttive per la tutela dei corsi d'acqua
facenti parte della rete ecologica provinciale

1. Ai fini della costituzione della rete ecologica provinciale, nelle aree spondali dei corsi d'acqua individuati nella tavola B1, gli strumenti urbanistici assicurano la tutela delle formazioni naturali e seminaturali presenti, e degli elementi diffusi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati), nonché il recupero naturalistico ed ambientale dei tratti dei corsi d'acqua interessati da processi di degrado con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

2. I corsi d'acqua principali, considerati come capisaldi della rete ecologica provinciale, in quanto risorse naturali di elevata sensibilità e valore ambientale e paesaggistico, costituiscono elemento di criticità e fattore limitante nella Valutazione preliminare di sostenibilità operata dagli strumenti urbanistici comunali per la individuazione di nuovi contesti urbani residenziali, terziari ricettivi, direzionali, commerciali e produttivi. Costituiscono invece fattore preferenziale per la localizzazione di nuovi parchi territoriali e urbani, per la realizzazione di servizi pubblici a verde pubblico e sportivo e per spazi inedificati e attrezzati per lo svago ed il tempo libero

Art. II.44 - Ulteriori direttive per la tutela delle sponde dei laghi
facenti parte della rete ecologica provinciale

1. Gli strumenti urbanistici comunali provvedono a individuare e a perimetrare gli spondali di laghi e bacini e le relative aree annesse. In assenza di tali adempimenti, trovano applicazione le norme di tutela del PUTT/P.

2. In ogni caso, con riferimento ai laghi e ai bacini, gli strumenti urbanistici comunali prevedono il recupero naturalistico ed ambientale degli habitat spondali e periacuali interessati da processi di degrado con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica; assicurano altresì che nelle aree spondali, le attività turistiche e ricreative siano svolte secondo modalità ambientalmente sostenibili, con l'esclusivo ricorso a strutture leggere amovibili del quale deve essere garantito il corretto inserimento ambientale e paesaggistico.

Art. II.45 - Direttive per la tutela per le aree ripariali

1. Il presente articolo si applica alle aree ripariali a prevalenti condizioni di naturalità, con vegetazione igrofila erbacea, arbustiva e arborea.
2. Fermo restando quanto stabilito nel precedente art. II.42, gli strumenti urbanistici comunali assicurano la tutela degli aspetti fisiografici, delle cenosi spontanee e degli habitat naturali, della flora e della fauna delle aree ripariali. Le misure di tutela riguardano anche le aree rurali immediatamente confinanti, delle quali deve essere preservata la funzione di cuscinetto ecologico, mantenendole alla destinazione agricola, con tecniche sostenibili di gestione agronomica.

Capo V - Tutela delle zone umide

Art. II.46 - Definizione di zona umida

1. Ai sensi del presente piano – conformemente al PUTT/P – si definiscono zone umide, i sistemi terra-acqua costieri ed interni, naturali ed artificiali, palustri e lacuali, di rilevante importanza naturalistica.
2. A conferma e integrazione del PUTT/P, la tavola B1 del presente piano individua le zone umide ove si applicano le norme di cui al successivo art. II.47.

Art. II.47 - Tutela delle zone umide

1. Nelle aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non prevedono interventi comportanti la modificazione dell'assetto del territorio (esclusi quelli finalizzati al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali), nonché la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia.
2. Alle zone umide si applicano le disposizioni di cui al precedente art. II.37.

Art. II.48 - Tutela delle aree annesse alle zone umide

1. Si intende per "area annessa" a una zona umida l'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza.
2. Ai fini della tutela del paesaggio, gli strumenti urbanistici comunali perimetrano le aree annesse alle zone umide:
 - sulla base delle indicazioni del PUTT/P;
 - sulla base dello schema di rete ecologica della tavola S1.
3. In assenza di tali adempimenti, , in base al PUTT/P, l'area annessa è costituita da una fascia di larghezza costante pari a 200 metri.
4. Alle aree annesse alle zone umide si applicano le disposizioni di cui al precedente art. II.38.

Art. II.49 - Direttive per la tutela delle zone umide

Gli strumenti urbanistici comunali assicurano la tutela integrale degli assetti fisiografici e del regime idrogeologico, nonché la tutela integrale delle formazioni vegetali, della flora e della fauna

delle aree umide. Tali misure riguardano anche le aree rurali confinanti, delle quali deve essere preservata la funzione di cuscinetto ecologico, mantenendole alla destinazione agricola, con tecniche agronomiche sostenibili.

Art. II.50 - Disposizioni particolari per la salina di Margherita di Savoia

Gli strumenti urbanistici comunali assicurano la tutela degli aspetti funzionali e strutturali dell'impianto della salina, con il mantenimento dello schema della vasche evaporanti e salanti. Tali misure riguardano anche le aree rurali immediatamente confinanti, delle quali deve essere preservata la funzione di cuscinetto ecologico, mantenendole alla destinazione agricola, con tecniche sostenibili di gestione agronomica.

Capo VI – Tutela del paesaggio nelle aree agricole

Art. II.51 - Disposizioni generali

1. Il paesaggio agrario della Provincia di Foggia costituisce un caposaldo dell'identità culturale della provincia.
2. Gli strumenti urbanistici comunali concorrono alla tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio agrario. A tal fine:
 - assicurano la corretta localizzazione, progettazione e realizzazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sulla base dei criteri indicati ai commi seguenti;
 - subordinano gli interventi effettuabili dalle aziende agricole al rispetto delle specifiche limitazioni e condizioni dettate ai successivi articoli II.52 e II.53.
3. Nella valutazione comparata delle alternative di localizzazione e progettazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sono rispettati i seguenti criteri:
 - a) preservare prioritariamente l'apertura, la continuità e la maestosità dei paesaggi, privilegiando localizzazioni in continuità con l'insediamento esistente;
 - b) privilegiare tipologie di sezioni stradali e alberature che disegnano, a beneficio del viaggiatore, una trama, una filigrana verde di percorsi (tratturi compresi) che connetta le masserie e i beni storici;
 - c) evitare localizzazioni panoramiche, assumendo la riduzione dell'impatto visivo assumendo come criterio preferenziale di scelta dei siti;
 - d) evitare localizzazioni che comportano eccessivi sbancamenti ed escavazioni;
 - e) considerare preventivamente anche l'impatto visivo di opere e infrastrutture di nuovo impianto che vanno a collocarsi nel territorio rurale.

Art. II.52 - Tutela del paesaggio agrario di particolare interesse storico-culturale

1. Ai fini del presente piano si considera paesaggio agrario di interesse storico-culturale quello ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare).
2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i siti del paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale.

3. Il paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale è sottoposto al regime di salvaguardia e di valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; di trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; di trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico-ambientale. Deve inoltre essere evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Art. II.53 - Tutela dei beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario

1. La presente norma si applica ai beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario con notevole significato paesaggistico. In particolare, sono riconosciuti come beni da salvaguardare:

- le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
- le alberature stradali e poderali;
- le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i beni diffusi nel paesaggio agrario.

3. Ai fini della tutela dei beni diffusi si considera l'area impegnata dal bene, oltre un'area annessa individuata contestualmente alla sua localizzazione.

4. Per le aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le aree di cui al comma precedente sono sottoposte al regime di conservazione e di valorizzazione dell'assetto attuale; di recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. In queste aree va evitata l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, impianti per la produzione di energia, va verificata tramite apposito studio di impatto sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione.

5. Si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente art. II.29.

Capo VII - Ulteriori norme di tutela

Art. II.54 - Direttive per la tutela degli apparati dunari

1. La presente norma si applica agli apparati dunari individuati nella tavola B1., anche ove interessati da spianamento antropico.

2. Fermo restando quanto stabilito dal presente piano per le coste e le relative aree annesse, per tali aree il presente piano promuove la riqualificazione ambientale, paesaggistica, insediativa, attraverso la formazione di appositi POI.

3. Nelle more della formazione dei POI, è fatto divieto di edificazione nella fascia dunare retrostante le aree di spiaggia per una profondità di 300 metri, nonché di estrazione di inerti e di rimodellamento superficiale.

4. In ogni caso, gli strumenti urbanistici comunali contengono misure di tutela relative alle aree rurali immediatamente confinanti con gli elementi di rilievo paesaggistico a più elevata naturalità (aree umide, saline, aree perilacuali e ripariali), delle quali deve essere preservata la funzione di cuscinetto ecologico.

Art. II.55 - Direttive per la tutela delle pianure costiere

1. La presente norma si applica alle retrodunali con caratteri di idromorfia più o meno pronunciati, una volta occupate da specchi d'acqua temporanei e paludi, oggi bonificate di pianura costiere. Tali aree sono individuate nella tavola B1.

2. Fermo restando quanto stabilito dal presente piano per le coste e le relative aree annesse, gli strumenti urbanistici comunali assicurano la tutela e il recupero funzionale delle opere e degli schemi di bonifica, che rappresentano nel loro complesso una capillare infrastrutturazione multifunzionale (idraulica, naturalistica, ambientale) a servizio del territorio, con riferimento alle canalizzazioni, agli impianti di sollevamento, alle opere di adduzione e distribuzione, ai borghi ed alle masserie, agli elementi tradizionali di perimetrazione delle unità colturali (filari arborei).

3. Gli strumenti urbanistici comunali altresì contengono misure di tutela delle aree rurali immediatamente confinanti con gli elementi di rilievo paesaggistico a più elevata naturalità (aree umide, saline, aree perilacuali e ripariali), delle quali deve essere preservata la funzione di cuscinetto ecologico.

Art. II.56 - Direttive per la tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici

1. La presente norma si applica alle aree di fondovalle e di pianura alluvionale, considerate nella loro interezza come aree di pertinenza fluviale e di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici.

2. Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. II.42, gli strumenti urbanistici comunali assicurano che in queste aree la localizzazione di nuove opere, edificazioni, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali avvenga in posizione marginale, o comunque in modo da assicurare la massima distanza dal corso d'acqua.

Art. II.57 - Direttive per la tutela delle aree terrazzate di particolare rilevanza paesaggistica

1. La presente norma si applica ai versanti dei rilievi garganici in cui si rinvennero estesi sistemi di terrazzamenti, in prevalenza interessati da abbandono colturale e da processi di ricolonizzazione da parte della vegetazione seminaturale.

2. Gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione, ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, non consentono la nuova edificazione di queste aree, ammettendo solo il recupero degli edifici rurali esistenti; assicurano altresì la tutela dell'integrità morfologica e dei sistemi di sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra, acquadocci), incentivando la manutenzione attiva e il mantenimento delle attività agricole tradizionali (olivicoltura) con il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale.

3. Gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione, ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, consentono il recupero produttivo agricolo delle aree in abbandono interessate da processi di ricolonizzazione da parte della vegetazione seminaturale,

condizionata all'obbligo di restauro dei terrazzi con tecniche e materiali tradizionali e di compensazione delle superfici seminaturali adibite a coltura, con impegni di gestione e rafforzamento ecologico della rimanente porzione degli habitat interessati, applicando le misure agroambientali e silvoambientali contenute nel PSR.

4. Gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione, ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, assicurano che nelle aree non soggette a recupero produttivo, sia garantita la tutela dei processi successionali in atto, con l'obiettivo di favorire la formazione/recupero di cenosi a maggiore.

Art. II.58 - Ulteriori elementi (grotte, doline, cutini, puli, singolarità geologiche e simili)

1. Gli strumenti urbanistici comunali – all'esito di un apposito approfondimento da condurre nel relativo quadro conoscitivo – provvedono a integrare le conoscenze in relazione alla estensione, le caratteristiche fisiche ed i caratteri paesaggistici distintivi dei beni di cui al presente articolo, definendo altresì norme d'uso coerenti con le esigenze di tutela dei beni stessi.

TITOLO IV - Tutela dell'identità culturale del territorio di matrice antropica

Capo I - Elementi paesaggistici di matrice antropica in generale

Art. II.59 - Elementi paesaggistici di matrice antropica

1. La tavola B.2 individua gli elementi di rilievo paesaggistico di matrice antropica costituiti da significativi caratteri patrimoniali sotto il profilo storico culturale che rappresentano elemento di qualità dei contesti territoriali rurali e urbani e di cui sono invariante strutturali.
2. Gli strumenti urbanistici comunali integrano e possono rettificare gli elenchi dei beni di cui al presente titolo e le relative aree annesse, attraverso una ricognizione completa sul territorio di competenza.

Capo II - Tutela delle zone archeologiche

Art. II.60 - Tutela delle zone archeologiche già tutelate ope legis

1. Nella tavola B2 sono individuate le zone archeologiche sottoposte al regime di cui al d.lgs n. 42 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nelle aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le zone archeologiche di cui al precedente comma sono sottoposte al regime di conservazione e di valorizzazione dell'assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. Deve inoltre essere evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto.
3. Nelle zone archeologiche gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non ammettono interventi comportanti:
 - trasformazioni del sito eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
 - escavazioni ed estrazioni di materiali, l'aratura profonda (maggiore di 30 centimetri) e la piantumazione di alberi;
 - scarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo.
4. Gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione possono ammettere interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione per la tutela dei reperti archeologici e per l'assetto ambientale dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:
 - mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con i reperti archeologici (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero); costruzione di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dei reperti;
 - infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrato, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e la valorizzazione dei reperti.

Art. II.61 - Tutela delle aree annesse alle zone archeologiche

1. Le aree annesse alle zone archeologiche di cui al precedente art. II.60 sono quelle contermini all'intero contorno della zone di pertinenza.

2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano e perimetrano le aree annesse alle zone archeologiche, nel rispetto di quanto stabilito dal PUTT/P. In mancanza di detti adempimenti, in base al PUTT/P, tali aree sono costituite da una fascia della larghezza costante di 100 metri.

3. Nelle aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, tali aree sono sottoposte a regime di salvaguardia e di valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; di trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; di trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico-ambientale. In queste aree va altresì evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

4. Nelle aree annesse alle zone archeologiche gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non ammettono insediamenti residenziali o produttivi e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri d'uso del suolo (salvo quelli di recupero e ripristino ambientale) con riferimento al rapporto paesaggistico-ambientale esistente tra le presenze archeologiche ed il loro intorno diretto. Più in particolare gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere:

- le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;

- le attività estrattive, ad eccezione di un modesto ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;

- la discarica di rifiuti;

- la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti.

5. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, nelle aree annesse alle zone archeologiche gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione possono prevedere interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

- recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione;

- integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% se destinata al miglioramento della dotazione di servizi;

- la superficie ricadente nell'area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue.

6. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, in queste aree gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

- aree a verde attrezzato ed a parcheggio;

- infrastrutturazione viaria e tecnologica senza significative modificazioni del sito;

- ordinaria utilizzazione agricola del suolo.

Art. II.62 - Indirizzi per la tutela dei siti archeologici indagati e presunti

1. La tavola B2 del presente piano indica i siti archeologici indagati e i siti archeologici ipotizzati sulla base di indagini diagnostiche.
2. Gli strumenti urbanistici comunali prescrivono che le trasformazioni che interessino i siti di cui al comma precedente, siano precedute da idonee verifiche archeologiche, da concordarsi con l'amministrazione statale competente.
3. Per la realizzazione di opere pubbliche si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 109 del 2005.
4. Gli strumenti urbanistici comunali possono integrare e rettificare gli elenchi dei siti di cui al comma 1, sulla base di un approfondimento del quadro conoscitivo da concordarsi con l'amministrazione statale competente.

Capo III - Tutela dei beni architettonici extraurbani e di altri elementi testimoniali

Art. II.63 - Beni architettonici e paesaggistici extraurbani

1. Ai sensi del presente piano, sono beni architettonici extraurbani le opere di architettura vincolate come beni culturali ai sensi del d.lgs n. 42 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Costituiscono altresì beni architettonici extraurbani gli edifici individuati dal presente piano per il loro potenziale interesse storico-architettonico-paesaggistico, esterne ai territori costruiti e in particolare:
 - la posta o masseria di pecore;
 - la masseria, ossia il complesso di fabbricati variamente articolati a servizio di un'azienda estensiva prevalentemente cerealicola;
 - il casino, ossia la costruzione rurale a due piani fuori terra;
 - gli ulteriori beni architettonici individuati nella tavola B2, quali: parchi e giardini, ville extraurbane, castelli, torri, complessi civili e religiosi; edifici e manufatti di archeologia produttiva, taverne, trabucchi, sciali, ed altri beni di arredo storico urbano segnalati in cartografia.
3. Costituiscono inoltre elementi testimoniali:
 - i tratturi, ossia le piste, un tempo inerbate, appartenenti al demanio armentizio regionale di cui alla l.r. Puglia n. 29 del 2003;
 - i tratti conservati di alcuni significativi segmenti di viabilità storica, quali la via Micaelica;
4. I beni di cui ai commi precedenti sono individuati nella tavola B2 del presente piano. Gli strumenti urbanistici comunali – all'esito di un apposito approfondimento da condurre nel relativo quadro conoscitivo – provvedono a integrare e possono rettificare gli elenchi dei beni architettonici extraurbani; possono altresì contenere ulteriori e più analitiche misure di tutela in relazione a singole tipologie di beni architettonici extraurbani.
5. In assenza di tali adempimenti, i beni di cui al comma 2 non possono essere distrutti e non possono essere alterati gli elementi strutturali.

Art. II.64 – Indirizzi per la tutela del beni architettonici e paesaggistici extraurbani

1. Gli strumenti urbanistici comunali generali definiscono idonee aree di pertinenza ai manufatti edilizi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo precedente e ne prescrivono la conservazione e, ove necessario, il recupero e la riqualificazione.
2. Gli strumenti urbanistici comunali prescrivono inoltre che il recupero dei beni di cui al ai commi 1 e 2 del precedente articolo avvenga con materiali e tecniche tradizionali, con eliminazione delle superfetazioni; assicurano altresì il reinserimento paesaggistico dei beni architettonici extraurbani che abbiano una stretta relazione con il territorio circostante, anche attraverso la previsioni di adeguate distanze si rispetto.

Art. II.65 – Edifici e insediamenti rurali

1. Gli strumenti urbanistici comunali individuano gli edifici e gli insediamenti rurali realizzati sino al 1955, ivi compresi i manufatti e le opere realizzati con la Bonifica e con la Riforma agraria, che rappresentano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali e delle rispettive economie agricole tradizionali e dell'evoluzione del paesaggio.
2. Rientrano nelle tipologie di cui alla comma precedente:
 - gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole;
 - le testimonianze materiali che concorrono alla definizione delle unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari;
 - le recinzioni storiche degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti e ciglionamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosità locale.
3. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni compatibili, gli interventi e le tecniche di recupero utilizzabili ai sensi della legge n. 378 del 2003 ("Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale"), del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 6 ottobre 2005 ("Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi"), nonché del d. lgs n. 42 del 2004.
4. Gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica o dall'esecuzione dei programmi di Riforma Agraria – individuati della tavola B2 del presente piano – sono tutelati, attraverso la conservazione della struttura insediativa, globalmente considerata, nonché dei singoli manufatti, ove non gravemente compromessi.
5. Gli strumenti urbanistici comunali – all'esito di un apposito approfondimento da condurre nel relativo quadro conoscitivo – provvedono a integrare e possono rettificare gli elenchi dei beni architettonici extraurbani; possono altresì contenere ulteriori e più analitiche misure di tutela in relazione a singole tipologie di beni architettonici extraurbani.

Art. II.66 - Tratturi e altri elementi della viabilità storica

1. Nella tavola B2 sono rappresentati i tratturi e altri elementi della viabilità storica di rilevante interesse storico e testimoniale.

2. I piani comunali dei tratturi, sulla base della l.r. n. 29 del 2003 e ad integrazione della DGR 559 del 15 maggio 2006, rispettano i seguenti criteri:

- il quadro conoscitivo deve considerare l'interesse del segmento di tratturo interessato, compreso all'interno dell'ambito paesaggistico in questione e comunque dei comuni confinanti;
- deve essere effettuata la ricognizione dei beni culturali che insistono lungo i tratturi o nelle loro vicinanze, con particolare riferimento agli edifici e alle strutture facenti parte del sistema del demanio armentizio e della transumanza.

3. L'area di sedime dei tratturi facenti parte del sistema delle qualità è disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali nel rispetto dei seguenti criteri:

- conservazione della memoria dei tracciati, in particolare all'interno del territorio urbano;
- conservazione nell'assetto storico dei tratti che insistono nel territorio rurale, attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, evitando di apportare consistenti alterazioni dei siti;
- destinazione prioritaria a verde pubblico, viabilità lenta pedonale e ciclabile dei tratti che insistono nel territorio urbano, ove riconoscibili.

PARTE III - Assetto del territorio provinciale

Art. III.1 - Disposizioni generali

La presente parte definisce ed articola territorialmente:

- a) le strategie per il sistema insediativo urbano e territoriale provinciale
- b) gli indirizzi ed i criteri per la pianificazione urbanistica comunale definiti a livello regionale e, in particolare, i criteri per la individuazione dei contesti territoriali da parte degli strumenti urbanistici generali con riferimento a quelli rurali e urbani e a quelli specializzati per attività produttive e turistiche.

TITOLO I - Insediamenti urbani e territorio rurale

Art. III.2 - Obiettivi relativi all'evoluzione degli insediamenti urbani e territoriali

1. Il presente piano persegue l'obiettivo di rafforzare l'efficacia territoriale della Provincia, legando le scelte relative al sistema insediativo con quelle relative alle reti di trasporto delle merci e delle persone. A tal fine, in riferimento alle linee strategiche riportate nella tavola S2:

- a) assicura piena coerenza con il sistema dei trasporti prefigurato nel DRAG (o nel PRIT, di cui al PUTT/P), rafforzando ove opportuno le connessioni con le aree esterne alla Provincia;
- b) individua un "telaio infrastrutturale plurimodale" che innervi la Provincia, connettendo tra loro i punti di eccellenza e favorendo l'accessibilità verso le aree più esterne rappresentate dalle aree del Gargano e del Subappennino Dauno;
- c) orienta le politiche relative al territorio rurale e quelle volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico, storico-culturale del territorio con le politiche per lo sviluppo di attività agricole sostenibili;
- d) orienta le politiche relative al sistema produttivo, turistico e dei servizi in stretta connessione con l'assetto prefigurato per la rete dei trasporti;
- e) promuove il mantenimento dell'equilibrio insediativo tra polarità urbane, centri ordinatori e i centri minori (così come definiti al successivo articolo), evitando che – mediante

ulteriore offerta di aree e alloggi – si accentuino gli squilibri territoriali determinati dallo spopolamento delle aree più interne.

2. Per quanto riguarda il sistema delle polarità urbane e dei centri ordinatori, indicati come tali nella tavola S2, il presente piano:

a) impernia l'organizzazione del sistema insediativo sul sistema ferroviario provinciale e sulla progressiva integrazione delle modalità di spostamento delle persone e delle merci, superando le logiche strettamente settoriali a favore di una visione integrata della mobilità (ferrovia, nave, aereo, autobus, auto privata) e pianificando le diverse infrastrutture come componenti complementari di un unico sistema;

b) prevede il potenziamento e lo sviluppo dei poli produttivi principali, la cui collocazione è pienamente coerente con il sistema sopra delineato;

c) conferma la polarizzazione dell'erogazione di servizi rari nella polarità urbane, promuovendo l'integrazione tra strutture e presidi localizzati nelle diverse città;

d) favorisce il consolidamento dell'offerta di servizi di rango sovracomunale nei centri ordinatori, affinché sia assicurata un'equa opportunità di accesso ai servizi anche per coloro che risiedono nelle parti più esterne della provincia.

3. Per quanto riguarda l'area costiera, il presente piano assume come obiettivo prioritario il superamento delle criticità connesse:

a) all'eccessiva polarizzazione del turismo in pochi punti della Provincia negli insediamenti urbani della testa del Gargano e di S. Giovanni Rotondo;

b) all'insufficiente integrazione con l'entroterra;

c) alla presenza di forme di degrado, particolarmente evidenti nelle aree a Nord e a Sud del promontorio garganico.

4. Ai fini di cui al precedente comma 3, il presente piano:

a) promuove il recupero dei centri storici e delle strutture pubbliche collocate in area collinare;

b) assume l'arresto di ogni ulteriore espansione dell'urbanizzato costiero, anche attraverso il criterio del mantenimento del fronte mare libero, come scelta prioritaria e fondamentale, sulla quale basare la riorganizzazione degli insediamenti e le politiche dell'offerta turistica;

c) assume il sistema delle qualità del territorio come scelta strategica di respiro sovracomunale.

5. Per quanto riguarda in particolare l'area costiera il presente piano:

a) facilita l'accesso alle porte del Gargano e – contestualmente – trasforma radicalmente i modi di percorrenza all'interno del parco, differenziando tipologie di infrastrutture e vettori (treno tram, vie del mare, itinerari verdi, strade panoramiche);

b) promuove la riqualificazione delle strutture turistiche maggiormente integrate con i centri abitati in modo permanente;

c) promuovere progetti di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale degli ambienti più fragili posti alle due estremità della Provincia (foci dei fiumi Fortore e Ofanto, laghi di Lesina-Varano e saline di Margherita di Savoia), orientando le trasformazioni del sistema insediativo verso il miglioramento dell'offerta di servizi e del decoro urbano e la mitigazione degli impatti, percettivi e ambientali.

6. Per quanto riguarda in particolare l'entroterra, il presente piano assume come obiettivo prioritario la valorizzazione degli elementi di vitalità economica legati alle caratteristiche specifiche del territorio (agricole, ambientali, produttive specializzate) e una razionalizzazione

dell'offerta di servizi e del sistema dei trasporti, in modo da contrastare per quanto possibile il declino demografico e socio-economico delle aree più svantaggiate. A tal fine:

- a) definisce il sistema dei trasporti in modo da agevolare le relazioni tra entroterra e pianura, secondo uno schema ad "albero", appoggiato su alcuni nodi principali;
- b) assume il sistema delle qualità come fondamento per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali;
- c) seleziona le aree produttive delle quali promuovere il completamento, impedendo ogni ulteriore ampliamento in assenza di infrastrutturazione adeguata e di un effettivo utilizzo produttivo;
- d) individua nel recupero dei centri storici la politica territoriale principale attraverso la quale assicurare contestualmente il permanere di un numero minimo di abitanti stabili, la qualificazione dell'offerta turistica, l'erogazione di servizi.

7. Nel territorio rurale il presente piano persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a) preserva i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo la loro utilizzazione a fini diversi, esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti;
- b) promuove lo sviluppo di una agricoltura sostenibile e multifunzionale;
- c) promuove nelle aree periurbane e marginali la continuazione delle attività agricole ed il mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari ad integrazione del reddito;
- d) mantiene e sviluppa le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
- e) promuove, in connessione con la permanenza dell'azienda agricola, la difesa del suolo, la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale e delle risorse naturali ed ambientali, anche in rapporto all'offerta turistica costiera, al riequilibrio e di mitigazione delle criticità ambientali dei centri urbani.

8. I successivi articoli definiscono le direttive relative all'assetto:

- del territorio rurale;
- dei centri abitati, attribuendo a questi ultimi un rango e un ruolo all'interno del sistema insediativo;
- degli insediamenti specializzati produttivi;
- degli insediamenti specializzati turistici;
- degli ulteriori nodi specializzati;
- delle attrezzature e degli spazi collettivi di interesse sovracomunale;
- del sistema infrastrutturale.

Capo I Sistema rurale provinciale

Art. III.3 - Definizione del territorio rurale ed obiettivi della pianificazione

1. Il territorio rurale comprende le aree agricole, le aree forestali, le aree prative e pascolive, le aree di interesse naturalistico, gli insediamenti rurali in esse presenti, ivi comprese le aree in stato di abbandono colturale o interessate da compromissione o degrado di varia natura, ma suscettibili di recupero naturalistico, agricolo o forestale. Comprende altresì le aree protette, i parchi, le riserve naturali e simili.

2. Devono essere considerati parte del territorio rurale anche gli insediamenti e le infrastrutture che, pur essendo elementi estranei al sistema agro forestale, non alterano le caratteristiche di dominanza del territorio stesso, quali in particolare tessuti urbanizzati di frangia, piccoli nuclei

abitati, edifici produttivi isolati non facenti parte di una zona per attività produttive, impianti transitori per l'estrazione ed il trattamento degli inerti, impianti puntuali isolati, aree di servizio connesse alle infrastrutture per la mobilità, opere di mitigazione ambientale, aree di servizio alle zone urbanizzate.

3. Il territorio rurale si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti le politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole e zootecniche sostenibili, sotto il profilo socio economico ed ambientale.

4. Il presente piano coordina ed indirizza, sulla base delle indicazioni del DRAG/PUG, la pianificazione strutturale comunale per gli aspetti relativi alla disciplina urbanistica ed edilizia dei territori rurali.

5. Anche ai fini dell'applicazione delle politiche agro-ambientali dell'Unione europea, della Convenzione europea del paesaggio, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché delle convenzioni internazionali in materia di biodiversità, desertificazione e cambiamento climatico globale, la pianificazione territoriale ed urbanistica nel territorio rurale persegue i seguenti obiettivi generali:

a) salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e aperto, la promozione e il sostegno del sistema delle aziende agricole e la promozione di sistemi agricoli ad elevata sostenibilità e multifunzionalità;

b) limitazione della nuova edificazione alle comprovate esigenze di imprenditori agricoli a titolo principale, che risultino strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività produttiva;

c) limitazione e controllo del consumo di suolo, preservando prioritariamente i suoli ad elevata vocazione agricola e prevedendo l'urbanizzazione di aree rurali solo in assenza di alternative basate sul riuso di aree già urbanizzate e di alternative tecnicamente valide;

d) valorizzazione della funzione di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli insediamenti e dei grandi fasci infrastrutturali, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale delle aziende agricole, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale e a più basso livello di produttività

e) promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari, anche alla luce delle nuove possibilità fornite dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;

f) mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura, promuovendo l'orientamento delle aziende verso forme di gestione forestale sostenibile;

g) promozione della difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici e idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;

h) valorizzazione e salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;

i) promozione del recupero e riuso del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di valore storico/architettonico/ambientale.

Art. III.4 - Indirizzi per la VAS

1. La VAS dei piani e programmi i cui effetti incidono sul territorio rurale, analizza gli effetti sull'integrità strutturale e funzionale dei contesti rurali e delle invarianti strutturali del territorio rurale e aperto, con riferimento ai seguenti aspetti:

a) coerenza e compatibilità con il quadro programmatico vigente, costituito dall'insieme dei piani ai differenti livelli (regionale, provinciale, comunale) e dei piani specialistici (piani di bacino, piani di aree protette, piani paesaggistici);

b) coerenza e compatibilità con le norme e gli indirizzi contenuti nel presente piano relativi al sistema dei beni storico-culturali;

c) coerenza e compatibilità con le norme e gli indirizzi contenuti nel presente piano relativi alle invarianti strutturali naturalistiche, ambientali, paesaggistiche, rurali, storico-culturali e ai contesti rurali, con particolare attenzione agli aspetti relativi al consumo di suolo, alla distruzione, alterazione, frammentazione di ecosistemi ed habitat seminaturali ed elementi diffusi di naturalità; agli effetti su aree di particolare pregio e/o sensibilità (aree montane, aree di pertinenza fluviale, aree costiere); alla frammentazione del territorio rurale e aperto; alla possibilità di innescare dinamiche di dispersione insediativa, sia direttamente causate dalle azioni di piano che indirettamente indotte da queste, con particolare attenzione agli impatti di tipo cumulativo che le azioni di piano stesse possono generare unitamente a quelle previste dagli altri piani generali, specialistici e di settore che interessano il medesimo ambito, ed in relazione alle tendenze ed alle dinamiche territoriali di medio e lungo periodo che caratterizzano l'ambito interessato dal piano ed alla sua capacità di carico.

Capo II - Sistema insediativo provinciale

Art. III.5 - Disposizioni in materia di assetto del sistema insediativo provinciale

1. Il presente capo contiene disposizioni per il sistema insediativo provinciale con riferimento alle strategie e alle gerarchie di rango e ruolo delle polarità urbane di livello regionale e provinciale, dei centri ordinatori, dei nodi specializzati di interesse sovracomunale quali centri specializzati per il turismo ed dei poli specializzati produttivi provinciali.

2. Il presente piano individua le seguenti polarità urbane del sistema insediativo:

livello regionale	livello provinciale
FOGGIA	CERIGNOLA
	LUCERA
	MANFREDONIA
	SAN GIOVANNI ROTONDO
	SAN SEVERO

3. Nelle polarità urbane, gli strumenti urbanistici comunali rispettano le seguenti direttive:

a) nella definizione del dimensionamento, assumono come riferimento il fabbisogno derivante dal trend demografico degli ultimi 15 anni e dallo scenario sociale auspicato e, con riferimento all'assetto insediativo di rango provinciale, il mantenimento dell'equilibrio tra i cinque centri di livello provinciale;

b) favoriscono un decentramento nella Pentapoli delle attrezzature e spazi collettivi di livello sovracomunale; in particolare, nella definizione dell'offerta di servizi di livello sovracomunale afferenti alla pubblica amministrazione, prevedono il rafforzamento delle strutture, sia mediante razionalizzazione e ampliamento, sia mediante il trasferimento in strutture maggiormente idonee, assicurando una efficiente connessione con la rete di trasporto pubblico prefigurata nel presente piano. A tal fine, l'ampliamento e il trasferimento di servizi di livello sovracomunale sono subordinati ad una specifica verifica di coerenza della localizzazione rispetto alle linee di trasporto pubblico, esistenti e previste;

c) escludono l'insediamento di eventuali strutture per la grande distribuzione in contesti urbani di nuovo impianto.

4. Sono individuati i seguenti centri ordinatori, intesi come i centri che – per dimensione e presenza di servizi di scala sovracomunale – possono costituire il punto di riferimento per gruppi di comuni.

B - Centri ordinatori

CENTRO	SPECIFICITA'
MONTE S. ANGELO	Cultura, turismo (Parco del Gargano)
ORTANOVA	Produzione agricola
SAN MARCO IN LAMIS	Cultura, turismo
SAN FERDINANDO	Produzione agricola, manifattura
TORREMAGGIORE	Produzione agricola
TRINITAPOLI	Produzione agricola, manifattura (Parco delle Saline)
BOVINO	Parco del Subappennino e Comunità montana
CASALNUOVO MONTEROTARO	Parco del Subappennino e Comunità montana
ASCOLI SATHRIANO	Parco dell'Ofanto
SAN NICANDRO GARGANICO	Produzione agricola, Turismo (Parco del Gargano)
VIESTE	Turismo (Parco del Gargano)

5. Nei centri ordinatori, sono rispettate le seguenti direttive:

a) nella definizione del dimensionamento urbano e residenziale del PUG deve essere assunto come riferimento il fabbisogno derivante dai trend demografici degli ultimi 15 anni e dallo scenario sociale auspicato;

b) nella definizione dell'offerta di servizi di livello sovracomunale afferenti alla pubblica amministrazione, i piani comunali possono prevedere il rafforzamento delle strutture, sia mediante razionalizzazione e ampliamento, sia mediante il trasferimento in strutture maggiormente idonee, assicurando una efficiente connessione con la rete di trasporto pubblico prefigurata nel presente piano; a tal fine, l'ampliamento e il trasferimento di servizi di livello sovracomunale sono subordinati ad una specifica verifica di coerenza della localizzazione rispetto alle linee di trasporto pubblico, esistenti e previste;

c) nella definizione dell'offerta di servizi di livello sovracomunale afferenti al settore terziario, è ammesso l'insediamento di nuove di attività di rango sovracomunale (commercio, direzionale, ricreativo) solamente ove legate alle specificità del territorio (sinteticamente richiamate nella seconda colonna della tabella precedente); il consolidamento e la razionalizzazione delle funzioni esistenti sono ammessi secondo quanto indicato al punto precedente;

e) l'insediamento di strutture per la grande distribuzione non è ammesso;

f) nella definizione dell'offerta di nuove aree produttive di carattere locale deve essere assunto lo scenario del rafforzamento e miglioramento del livello occupazionale, del trend evolutivo delle imprese locali, della quota di offerta potenziale già presente negli urbanistici vigenti e nell'offerta pianificata nei Poli specializzati produttivi di livello sovracomunale.

6. Nei restanti centri urbani, gli strumenti urbanistici comunali rispettano le seguenti direttive:

a) il dimensionamento dei settori residenziali e produttivo deve essere rivolto a soddisfare esclusivamente i fabbisogni endogeni demografici ed occupazionali ed essere articolato per i fabbisogni derivanti dallo scenario sociale auspicato;

b) ogni aumento della capacità insediativa deve essere subordinato al soddisfacimento, a scala di centro urbano, degli standard minimi relativi agli spazi pubblici; ove gli spazi esistenti risultino inferiori ai minimi di legge sono ammesse aree di nuovo impianto esclusivamente

qualora contemplino la contestuale realizzazione di attrezzature pubbliche in misura tale da colmare una quota parte del deficit pregresso;

c) l'insediamento di servizi di livello sovracomunale afferenti alla pubblica amministrazione di rango sovracomunale è ammesso all'interno dei centri storici o di edifici storici da recuperare, ovvero in altre localizzazioni da concordare con la Provincia;

d) non è ammesso l'insediamento di strutture per la grande distribuzione di rango regionale e provinciale.

7. La Provincia individua come prioritaria la realizzazione/riqualificazione di strutture e luoghi destinati all'esposizione, a mostre mercato e al commercio di produzioni tipiche, nei centri minori. A questo fine promuove il recupero prioritario di edifici storici, anche nei contesti rurali periurbani e multifunzionali, di edifici urbani dismessi e di spazi sottoutilizzati con tipologie edilizie adeguate gli usi multifunzionali.

Art. III.6 - Centri storici del Subappennino Dauno

1. Nei centri storici del Subappennino Dauno (ambiti paesaggistici 1 e 2), la Provincia assume come obiettivo prioritario il presidio della popolazione stabile. A tal fine, la Provincia promuove:

a) la riqualificazione di strutture complesse (castelli, rocche, palazzi) e degli spazi aperti (piazze, strade di accesso, giardini) a fini di realizzare, consolidare, sviluppare mediante il riuso e recupero di edifici storici la presenza di:

1) strutture aperte al pubblico di tipo culturale, associativo, ricreativo che siano volte ad un turismo non di massa;

2) strutture di presidio volte all'erogazione di servizi di base (commercio di vicinato, pubblici esercizi, strutture associative e non-profit e simili);

b) la realizzazione o l'ammodernamento e adeguamento delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture tecnologiche volte alla riduzione del digital divide.

2. La Provincia promuove altresì:

a) il recupero degli elementi influenti sul decoro urbano (facciate, coperture, spazi comuni, recinzioni e simili) mediante bandi volti all'erogazione di risorse per cofinanziare gli interventi privati;

b) lo sviluppo dell'offerta turistica legata al recupero delle strutture storiche (dimore storiche, agriturismi, bed and breakfast, osterie e presidi del gusto, ecc...);

3. La Provincia concorre alla definizione del quadro conoscitivo di dettaglio necessario per stabilire le linee generali di intervento da assumere nella pianificazione urbanistica ordinaria e al finanziamento di iniziative volte alla realizzazione delle strutture indicate al comma 2, purché in conformità con le disposizioni dei piani vigenti ovvero di nuovi strumenti generali formati contestualmente.

Art. III.7 - Centri specializzati per il turismo balneare

1. Il presente piano individua le seguenti polarità per il turismo balneare:

<i>(A) Polarità di rango provinciale/regionale:</i>	<i>Obiettivi per i contesti turistici</i>
PESCHICI	Sviluppo, qualificazione, recupero
ISOLE TREMITI	Sviluppo, qualificazione, recupero
VIESTE	Sviluppo, qualificazione, recupero

(B) Altre città costiere.

RODI	Sviluppo, qualificazione, recupero
LESINA	Sviluppo, qualificazione, recupero
MATTINATA	Sviluppo, qualificazione, recupero
MARGHERITA DI SAVOIA	Sviluppo, qualificazione, recupero

(C) Altri centri con flussi turistici di consistente entità in rapporto alla popolazione residente:

ZAPPONETA	Sviluppo, qualificazione, recupero
CAGNANO VARANO	Recupero
ISCHITELLA	Recupero
VICO	Recupero

2. Il presente piano assume come invariante strutturale della pianificazione territoriale ed urbanistica l'arresto dell'espansione urbana lungo la linea di costa ineditata e come intervento prioritario la riqualificazione del "fronte mare" delle città costiere e l'esclusione, anche all'interno del territorio urbanizzato, di interventi che ne comportino la ulteriori riduzioni di tratti non costruiti. Gli strumenti urbanistici comunali dei centri specializzati per il turismo balneare individuano eventuali "contesti urbani di nuovo impianto" necessari per nuove quote di offerta turistica, in continuità col territorio urbanizzato, esclusivamente sui bordi non prospicienti la linea di costa ed il fronte mare attualmente ineditati.

3. Gli strumenti urbanistici comunali dei centri specializzati per il turismo balneare con gli obiettivi di qualificazione e recupero dei tessuti turistici urbani esistenti valutano lo stato di fatto edilizio ed urbanistico dei tessuti urbani a prevalente destinazione turistica per considerare le possibilità di demolizione del tessuto edificato recente dismesso, degradato o fatiscente, incongruo con la qualità urbana e dell'offerta turistica e ne promuovono misure di delocalizzazione o parziale trasferimento dei volumi.

4. Gli strumenti urbanistici comunali delle polarità di rango regionale/provinciale (lettera A) e dei centri costieri (lettera B) rispettano le seguenti direttive:

a) ogni ulteriore rafforzamento dell'offerta è subordinato alla presenza o alla realizzazione di adeguate strutture di servizio al turismo, volte a qualificare l'offerta verso un turismo di maggiore qualità;

b) possono essere ampliati o individuati ulteriori nuovi nodi specializzati di livello sovracomunale, di cui all'art. III.14, afferenti al sistema direzionale, espositivo e del commercio, al turismo ed alla ricreazione ad elevata partecipazione di pubblico, purché siano collocati:

- in immobili che recuperano strutture di valenza storica o inutilizzate, sottoutilizzate o dimesse;

- nei contesti turistici esistenti e nei contesti urbani da riqualificare, previa intesa con la Provincia.

5. Gli strumenti urbanistici comunali degli altri centri turistici (lettera C) prevedono la riqualificazione dei loro contesti turistici a mare, nel rispetto delle indicazioni per i Programmi Operativi Integrati definiti dal presente piano e dalla Provincia.

Art. III.8 - Politiche per il turismo non balneare negli altri centri urbani della Provincia

1. La Provincia assume lo sviluppo del turismo non legato alla balneazione come priorità da soddisfare principalmente, se non esclusivamente, attraverso il recupero di edifici e strutture esistenti in particolare in quelli di valore storico e architettonico e nei territori rurali dei contesti periurbani e multifunzionali.

2. A questo fine, il presente piano assume il sistema delle qualità ambientali e paesaggistiche del territorio come misura di pianificazione e programmazione di valenza sovracomunale, rappresentativa di una organizzazione del territorio imperniata sulla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e culturali.

3. In particolare la Provincia promuove il recupero a questo fine dei centri storici e dei beni culturali indicati nelle tavole B2 e B2A.

Art. III.9 - Poli produttivi

1. Il presente piano:

a) recepisce le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) esistenti gestite dal Consorzio per lo sviluppo industriale e servizi reali alle imprese, di cui l.r. n. 2 del 2007;

b) definisce una politica territoriale complessiva, selezionando i poli produttivi di livello sovracomunale e attribuendo loro il rango e il ruolo nel sistema insediativi e produttivo provinciale.

Poli produttivi di livello sovracomunale:

da sviluppare (A)	da qualificare (B)	ad attuazione differita (C)
Incoronata (Foggia)	San Severo (Foggia)	Amendola
Interporto (Cerignola)	Contratto d'area (Manfredonia)	Troia
Porto (Manfredonia)	Lucera	Bovino
	Ascoli-Candela	

2. L'attribuzione del rango, l'obiettivo generale dell'integrazione e le disposizioni specifiche relative a ciascun polo costituiscono invarianti del sistema infrastrutturale provinciale e come tali sono assunte in tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione, provinciale e locale.

3. Gli strumenti urbanistici comunali prevedono trasformazioni urbanistiche delle aree destinate a poli produttivi di livello sovracomunale, previa intesa con la Provincia, nel rispetto delle direttive definite agli articoli successivi. Eventuali nuove localizzazioni di tali poli sono definite in coerenza con il sistema di trasporto, previa intesa con la Provincia, per quanto riguarda gli aspetti di interesse sovralocale (trasporti, ambiente, paesaggio).

Art. III.10 - Poli produttivi da sviluppare

1. Il presente piano, con riferimento ai poli produttivi da sviluppare (gruppo A), d'intesa con la Regione Puglia:

a) ne promuove l'integrazione, particolare per ciò che attiene il sistema dei trasporti e della logistica;

b) concorre all'integrazione di funzioni produttive, trasportistiche (legate alla logistica), direzionali e commerciali all'interno di ciascuna area;

c) concorre alla loro qualificazione come aree produttive ecologicamente attrezzate, intese come poli specializzati dotati di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute della sicurezza e dell'ambiente, avendo riguardo:

1) alla salubrità e igiene dei luoghi di lavoro;

2) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del terreno e dell'inquinamento luminoso;

3) allo smaltimento e recupero dei rifiuti;

4) al contenimento del consumo di energia ed al suo utilizzo efficace;

5) alla adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci ed ai servizi di logistica.

2. La Provincia promuove la formazione di un POI per ciascun polo produttivo da sviluppare, per definire l'assetto infrastrutturale, dimensionale, fisico e funzionale e per assicurare il raggiungimento delle condizioni e prestazioni di "area ecologicamente attrezzata" per gli aspetti relativi:

- a) al miglioramento delle condizioni di accessibilità per le persone anche con i servizi di trasporto collettivo della locale e dell'opportunità di organizzazione della logistica;
- b) alla qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi agli addetti;
- c) alla ottimizzazione energetica, di cogenerazione ed ove vengano siano le condizioni di produzione e energetica nell'area stessa;
- d) alla opportunità di riciclo, risparmio riutilizzo irrigua delle risorse in uscita dalla depurazione, nonché alla realizzazione di reti acquedottistiche dedicate alimentate con acque grezze di origine superficiale;
- e) alla opportunità di riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti in condizioni di sicurezza, senza inconvenienti per l'ambiente e nel rispetto della normativa vigente;
- f) alla qualità dell'assetto urbanistico, della qualità architettonica e dell'ambientazione paesaggistica, anche utilizzando per tale finalità parte delle dotazioni di aree per attrezzature e servizi pubblici;
- g) alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali della rete ecologica.

Art. III.11 - Poli produttivi da qualificare

1. Il presente piano, con riferimento ai poli produttivi da qualificare (gruppo B), da completare e riqualificare, promuove politiche, d'intesa con la Regione e i comuni interessati, finalizzate alla definizione di un assetto urbanistico compiuto di ciascun polo, mediante e la qualificazione delle aree sotto il profilo:

- 1) delle infrastrutture tecnologiche in una prospettiva di efficienza energetica e di riduzione dell'impatto ambientale;
- 2) della presenza di spazi pubblici e luoghi di incontro, in una prospettiva di miglioramento della vivibilità dei luoghi di lavoro;
- 3) degli accessi e delle connessioni alle reti di trasporto.

2. L'ulteriore potenziamento e sviluppo dei poli produttivi da qualificare, è subordinato al preventivo completamento delle aree già pianificate, nel rispetto delle indicazioni riportate all'articolo precedente.

3. Gli strumenti urbanistici comunali individuano tali poli come localizzazione preferenziale di nodi specializzati per la produzione, il commercio e la logistica di rango sovracomunale.

4. In particolare, il presente piano prevede:

- a) il completamento del polo di Ascoli-Candela secondo le direttive stabilite per il POI n. 6;
- b) l'ampliamento del polo di Lucera, subordinatamente alla saturazione della parte già urbanizzata e alla contestuale realizzazione delle infrastrutture necessarie per qualificare le aree sotto il profilo ambientale, paesaggistico, trasportistico e della dotazione di servizi;
- c) il completamento dei poli di Manfredonia - Contratto d'Area e San Severo, subordinatamente alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per qualificare le aree sotto il profilo ambientale, paesaggistico, trasportistico e della dotazione di servizi.

Art. III.12 - Poli produttivi di attuazione differita

1. Il presente piano subordina l'attuazione dei poli produttivi di attuazione differita (gruppo C):
 - a) al preventivo completamento delle altre ASI di cui alle lettere A e B della tabella;
 - b) alla dimostrazione della sussistenza di un fabbisogno di spazi per la produzione che non può trovare soddisfacimento all'interno delle altre ASI di cui alle lettere A e B della tabella.
2. Il completamento del polo di Amendola va attivato subordinatamente al completamento anche delle aree di Troia e Bovino e a condizione che queste siano insufficienti a garantire il soddisfacimento della domanda di nuovi insediamenti.
3. Il polo produttivo di Cerignola, previsto nel vigente piano ASI e non attuato, è considerato come un polo produttivo di attuazione differita. Tuttavia, tale classificazione può essere ridefinita attraverso un accordo di programma, promosso dalla Provincia di Foggia, che preveda la rilocalizzazione dell'ASI di Cerignola in corrispondenza del polo specializzato dell'Interporto.

Art. III.13 - Poli produttivi speciali

1. Il presente piano individua nella tavola S1 come poli produttivi speciali:
 - a) il polo di Apricena, quale polo estrattivo del marmo sottoposto alle disposizioni del PRAE;
 - b) la salina di Margherita di Savoia, inserita nel POI n 7.

Art. III.14 - Nodi specializzati

1. Ai fini del presente piano, si intendono per nodi specializzati le parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate funzioni strategiche o servizi caratterizzati da forte attrattività di persone e merci e da un bacino di utenza di carattere sovracomunale, tali da comportare un impatto significativo sui sistemi della mobilità e conseguentemente ambientale e insediativo a scala territoriale di rilevanza sovracomunale.
2. Il presente piano individua e provvede alla localizzazione di massima dei seguenti nodi specializzati esistenti nella tavola C:
 - a) nodi afferenti al sistema della produzione e al commercio:
 - centri congressi e centri direzionali e fieristici ed espositivi di livello sovralocale;
 - centri commerciali o parchi ad essi assimilati, con grandi strutture distributive in sede fissa e del commercio all'ingrosso;
 - b) nodi afferenti al sistema dei trasporti:
 - aree per la logistica la servizio della produzione e del commercio;
 - aeroporti, porti e stazioni ferroviarie principali del sistema ferroviario nazionale e regionale;
 - centri intermodali e attrezzature per l'autotrasporto;
 - c) nodi afferenti ai servizi alla persona e alle imprese:
 - poli tecnologici, e centri di ricerca scientifica;
 - poli spettacolo e ricreativi a grande concorso di pubblico;
 - d) nodi afferenti al turismo e/o alla ricreazione ad elevata partecipazione di pubblico:
 - strutture per manifestazioni sportive e spettacoli a elevata partecipazione di pubblico.
 - parchi tematici e ricreativi;
3. I nodi specializzati indicati nel precedente comma costituiscono invarianti strutturali e come tali sono assunte in tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione settoriale e generale, provinciale e comunale.

4. Il presente piano assume l'obiettivo generale della loro qualificazione funzionale, edilizia e del miglior assetto nel contesto urbano. Gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure urbanistico edilizie e funzionali di consolidamento, miglioramento dei nodi specializzati esistenti. Gli interventi in tali nodi specializzati che comportano trasformazioni sostanziali dell'attuale carico urbanistico e funzionale e delle aree destinate ai nodi specializzati sono disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali previa intesa con la Provincia, nel rispetto delle direttive definite ai punti successivi. Eventuali nuove localizzazioni sono definite in coerenza con il sistema di trasporto, previa intesa con la Provincia per quanto riguarda gli aspetti di interesse sovralocale (trasporti, ambiente, paesaggio).

5. Gli strumenti urbanistici comunali osservano le seguenti direttive:

a) è ammesso il rafforzamento delle strutture, sia mediante razionalizzazione e ampliamento, sia mediante il trasferimento in strutture maggiormente idonee, assicurando una efficiente connessione con la rete di trasporto pubblico prefigurata nel presente piano; a tal fine, l'ampliamento e il trasferimento di servizi di livello sovracomunale sono subordinati alla verifica di coerenza della localizzazione rispetto alle linee di trasporto pubblico, esistenti e previste;

b) è ammessa la localizzazione di nuove strutture esclusivamente nei centri ordinatori e nei poli provinciali, in coerenza con quanto detto negli articoli precedenti.

Art. III.15 - Attrezzature e spazi collettivi di rango sovracomunale

1. Le attrezzature e gli spazi collettivi di interesse sovracomunale sono dotazioni territoriali pubbliche destinate a soddisfare un bacino di utenza più ampio dei confini amministrativi comunali e sono costituite dalle attrezzature sanitarie e ospedaliere, dalle strutture per la istruzione superiore e universitaria, dalle sedi direzionali della pubblica amministrazione sovracomunale, della amministrazione della giustizia, dagli impianti e opere pubbliche destinate ad attività culturali a grande concorso di pubblico.

2. Il presente piano individua le dotazioni territoriali esistenti di interesse sovracomunale nella tavola C. In coerenza con la pianificazione di settore, il presente piano consente la realizzazione di nuove attrezzature e spazi collettivi di interesse sovracomunale nelle polarità urbane e nei centri ordinatori.

3. Tali dotazioni territoriali pubbliche costituiscono invarianti dell'armatura infrastrutturale in ragione della loro rilevanza sovracomunale e come tali sono assunte negli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistici comunali e provinciali.

4. Gli strumenti urbanistici comunali perimetrano le aree delle dotazioni territoriali pubbliche esistenti, valutano, anche alla luce dei programmi di sviluppo settoriali sovracomunali, la consistenza, la funzionalità, la idoneità delle attrezzature e degli spazi collettivi e delle relative aree di pertinenza anche per la loro localizzazione e accessibilità nel contesto urbano. Sulla base di tali valutazioni gli strumenti urbanistici comunali propongono nei siti esistenti interventi di consolidamento, miglioramento e razionalizzazione. Gli interventi urbanistici ed edilizi di ristrutturazione urbanistica e di ampliamento, di rilocalizzazione, nonché la nuova costruzione di edifici ed attrezzature per le dotazioni territoriali considerate come invarianti strutturali di interesse sovracomunale sono definiti di intesa con la Provincia di Foggia, in coerenza con le scelte del presente piano.

5. Nell'ambito delle procedure di VAS del PUG la rilocalizzazione e ed il trasferimento delle dotazioni territoriali sono subordinati in particolare alla verifica preventiva, a carico dell'ente

precedente, delle ricadute sul sistema della mobilità. Le aree per attrezzature di interesse collettivo sono collocate a breve distanza dalle stazioni ferroviarie e dai nodi di interscambio del sistema ferroviario, ovvero facilmente collegate con quest'ultimo tramite percorsi pedonali attrezzati o un adeguato servizio di trasporto pubblico locale.

6. Qualora l'ampliamento, il trasferimento e la nuova realizzazione delle dotazioni territoriali interessino aree facenti parte del sistema delle qualità, gli interventi sono subordinati alla preventiva verifica, a carico dell'ente precedente, delle ricadute sul paesaggio, sull'ambiente e sul sistema dei percorsi di interesse pubblico. Tale verifica, da prevedersi nell'ambito della procedura di VAS indica le opere di ambientazione, mitigazione e compensazione connesse alla realizzazione degli interventi.

TITOLO II – Contesti territoriali

Art. III.16 Disposizioni generali

1. Ai fini del presente piano si definiscono “contesti” le parti del territorio connotate da uno o più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesaggistico, storico-culturale, insediativo, infrastrutturale, e da altrettanto specifiche e significative relazioni e tendenze evolutive tali da essere assunte dalla pianificazione come unità territoriali elementari sottoposte alla medesima disciplina urbanistico edilizia.

2. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono per ciascuno dei contesti individuati modi differenziati di tutela, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e uso del territorio, coerenti con i relativi caratteri distintivi nonché con le indicazioni scaturite dalla Valutazione ambientale strategica.

3. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i “contesti” sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli e delle perimetrazioni di massima indicate nella tavola C, disciplinandoli negli aspetti urbanistico edilizi, sulla base degli indirizzi di cui al presente Titolo.

Capo I - Contesti rurali

Art. III.17 Indirizzi e direttive agli strumenti urbanistici comunali

1. Gli strumenti urbanistici comunali:

a) individuano il territorio rurale e, sulla base delle disposizioni del presente piano, lo articolano in contesti rurali;

b) dettano norme sui contesti rurali assumendo come riferimento la disciplina definita nel presente capo; possono a tal fine prevedere ulteriori articolazioni, in relazione alle specificità dei territori;

c) disciplinano gli interventi edilizi ammissibili in relazione alle esigenze di sviluppo della impresa agricola, il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente garantendo condizioni di sostenibilità in rapporto alle opere di urbanizzazione, alle infrastrutture viarie, alla dotazione di servizi e impianti di pubblica utilità e comunque di compatibilità con la tutela dei caratteri ambientali, naturali, paesaggistici e produttivi del territorio rurale ed in particolare alla tutela dell'integrità fisica e identità culturale del territorio;

- d) disciplinano, in conformità con le presenti norme, le invarianti strutturali articolando le norme in funzione dei diversi contesti rurali identificati nel territorio comunale;
- e) perseguono gli obiettivi e gli indirizzi individuati dal presente piano per il sistema delle qualità.

3. Ai fini di cui al comma precedente, gli strumenti urbanistici comunali identificano e disciplinano le invarianti strutturali e i contesti rurali in scala adeguata.

Art. III.18 Interventi ed usi ammissibili nei contesti rurali

Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le seguenti opere e l'insediamento delle seguenti attività, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente piano:

- a) interventi sul patrimonio edilizio esistente non più connesso con l'attività agricola;
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente e le nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse o integrative del reddito dell'azienda agricole;
- c) opere di urbanizzazione;
- d) impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio;
- e) impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- f) attività di estrazione e di eventuale trattamento di inerti estratti, purché disciplinate da autorizzazioni transitorie e da obblighi convenzionali per il ripristino ambientale all'esaurimento delle attività;
- g) campi attrezzati per la sosta nomadi;
- h) impianti per servizi generali o di pubblica utilità;
- i) allevamenti zootecnici industriali attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
- j) attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali;
- k) attività culturali, sportive e ricreative, di promozione di prodotti e manufatti di artigianato locale e finalizzate al riuso e al recupero degli immobili esistenti compatibile con il contesto locale e paesaggistico e che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di nuovi edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate/impermeabilizzate;
- l) attività ricreative, ricettive, sportive e per il tempo libero di piccola dimensione di uso familiare e connesse ad attività agrituristiche purché finalizzate alla integrazione del reddito dell'azienda agricola e non comportino la realizzazione di nuovi edifici o superfici coperte, quali piscine, campi da bocce e simili;
- m) impianti aziendali o interaziendali per la produzione di energia eolica, solare e a biomasse purché ad integrazione del reddito agricolo;
- n) attività agroindustriali e produttive preesistenti;

Art. III.19 Disciplina degli interventi edilizi funzionali alle attività agricole

1. Nel definire la disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale, gli strumenti urbanistici comunali perseguono l'obiettivo del recupero ed del riuso del patrimonio edilizio esistente ed in particolare di quello di valore storico culturale, contenendo ogni ulteriore nuova edificazione.

2. Gli strumenti urbanistici comunali ammettono negli edifici esistenti di aziende agricole, in assenza di vincoli relativi alla tutela e conservazione del patrimonio di valore storico e architettonico, i seguenti interventi edilizi diretti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ristrutturazione edilizia;

- demolizione e ricostruzione in sito;
- modesti ampliamenti una tantum di superficie utile lorda, senza aumento di unità abitative.

3. Gli strumenti urbanistici comunali ammettono, subordinatamente all'approvazione di un PUE, nei limiti ed alle condizioni specifiche definite delle norme relative ai singoli contesti rurali, i seguenti ulteriori interventi di:

- a) cambio di destinazione di uso;
- b) demolizione e ricostruzione con rilocalizzazione dell'immobile esistente;
- c) ampliamento in quantità eccedenti quelle stabilite al precedente comma 2 per gli edifici esistenti, nonché quelli che comportino comunque l'aumento di unità abitative;
- d) interventi di nuova edificazione di edifici a uso abitativo per gli addetti all'agricoltura o di servizio funzionali alla produzione aziendale.

4. Gli interventi di cui al comma precedente sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che la richiesta pervenga da un imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi del d.lgs n. 228 del 2001;
- b) che l'edificazione sia funzionale all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale;
- c) che l'azienda agricola soddisfi le condizioni essenziali di sostenibilità di cui ai commi successivi.

5. La verifica di cui alla lettera c) del precedente comma attesta le seguenti condizioni:

- a) coerenza degli interventi edilizi con specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale;
- b) coerenza degli interventi edilizi modificativi con l'obiettivo di miglioramento della produttività aziendale;
- c) non idoneità dei fabbricati abitativi, produttivi e di servizio presenti in azienda a soddisfare le esigenze abitative dirette dell'imprenditore e le esigenze produttive connesse con le nuove tecniche di produzione;
- d) sostenibilità ambientale degli interventi di modificazione morfologica e degli assetti idraulici e di trasformazione ed utilizzazione del suolo nelle diversi contesti rurali;
- e) coerenza degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica con gli obiettivi di valorizzazione propri del sistema delle qualità;
- f) adeguati impegni del titolare dell'impresa agricola con riferimento ai contenuti delle precedenti lettere a) ed e).

6. Le condizioni di sostenibilità economica e dimensionale e di qualità produttiva aziendale si calcolano nel seguente modo:

- a) nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiari mantenute in produzione, anche in rapporto alle diverse qualità colturali praticate, determini in base agli indici di cui alla tabella 1 in calce al presente articolo, il raggiungimento di uno standard minimo non inferiore alle 100 unità;
- b) nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, la superficie utile lorda ad uso abitativo complessivamente edificata nell'azienda non risulti superiore agli indici edilizi, di cui alla tabella 2 allegata alle presenti norme, riferiti alla somma delle superfici fondiari mantenute in produzione, anche in rapporto alle diverse qualità colturali praticate;
- c) la costruzione di nuovi annessi agricoli sia commisurata alla reale capacità produttiva del fondo o alla reale necessità delle attività connesse sulla base di indici edilizi definiti dai PUG secondo la articolazione dei tipi di coltura e dei contesti rurali della tabella 1 in calce al presente articolo.

7. La realizzazione del PUE è subordinata alla stipula di una convenzione che stabilisce l'obbligo per il richiedente:

a) di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;

b) di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni rurali da realizzare, per almeno 20 anni dall'ultimazione della costruzione;

c) di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse; di rimuovere gli annessi agricoli al termine della validità del piano di sviluppo aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell'inserimento degli annessi in un nuovo piano di sviluppo aziendale.

8. Nuovi edifici rurali non possono comunque essere localizzati su aree interessate dalla presenza di invarianti strutturali sottoposte a vincolo di inedificabilità, le quali concorrono però, con parametri specifici, alla determinazione della superficie produttiva aziendale alla quale l'edificabilità rurale è riferita. Di preferenza, vanno localizzati all'interno o in adiacenza del centro aziendale.

9. La tabella 1 riporta le Superfici produttive minime (Spm) relative ai diversi tipi di coltura nei differenti contesti rurali e relativi indici per la valutazione degli standard produttivi aziendali (Ispa) per Ha ai fini della determinazione dello standard di sostenibilità economica e di dimensione minima e produttiva aziendale.

10. La tabella 2 riporta gli indici di utilizzazione fondiaria (mq/ettaro) per i diversi ordinamenti colturali (con riferimento alla superficie lorda di pavimento).

Tabella 1.

Contesti rurali	Produttivo		Periurbano		Multifunzionale		Marginale		Ambientale e paesaggistico a indirizzo agricolo		Ambientale e paesaggistico a indirizzo naturalistico, pascolativo e forestale(*)	
Tipo di coltura	Spm in Ha	Ispa/ha	Spm in Ha	Ispa/ha	Spm in Ha	Ispa/ha	Spm in Ha	Ispa/ha	Spm in Ha	Ispa/ha	Spm in Ha	Ispa/ha
Pascolo, macchia	60	1,67	60	1,67	60	1,67	60	1,67	60	1,67	60	1,67
Bosco ceduo	50	2,00	50	2,00	50	2,00	50	2,00	50	2,00	50	2,00
Bosco d'alto fusto	30	3,34	30	3,34	30	3,34	30	3,34	30	3,34	30	3,34
Prati stabili, praterie sfalciabili	20	5,00	15	6,67	15	6,67	15	6,67	15	6,67	20	5,00
Seminativo asciutto	15	6,67	10	10,00	10	10,00	8	12,50	10	10,00	-	-
Colt. industriali di pieno campo	9	11,11	7	14,29	7	14,29	5	20,00	7	14,29	-	-
Colture legnose permanenti	6	16,67	4	25	4	25	3	33,34	6	16,67	-	-
Orticoltura di pieno campo	4	25	4	25	3	33,34	3	33,34	6	16,67	-	-

Tabella 2.

Contesti rurali	Produttivo	Periurbano	Multifunzionale	Marginale	Ambientale e paesaggistico a indirizzo agricolo	Ambientale e paesaggistico a indirizzo naturalistico, pascolativo e forestale(*)
Tipo di coltura	Mq/Ha	Mq/Ha	Mq/Ha	Mq/Ha	Mq/Ha	Mq/Ha
Pascolo, macchia	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Bosco ceduo	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Bosco d'alto fusto	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Prati stabili, praterie sfalciabili	7,5	10,0	10,0	10,0	10,0	7,5
Seminativo asciutto	10,0	15,0	15,0	18,8	15,0	-
Colt. industriali di pieno campo	16,7	21,4	21,4	30,0	21,4	-
Colture legnose permanenti	25,0	37,5	37,5	50,0	25,0	-
Orticoltura di pieno campo	37,5	37,5	50,0	50,0	25,0	-

(*) Contesto a vincolo di inedificabilità.

Art. III.20 Patrimonio edilizio esistente non connesso con l'attività agricola

1. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le condizioni di permanenza e di eventuale adeguamento delle attività e funzioni non connesse con l'attività agricola già presenti nel territorio rurale, se compatibili, e le condizioni di insediamento di nuove attività e funzioni attraverso il riuso di edifici preesistenti, sulla base delle seguenti disposizioni.

2. Deve essere prioritariamente favorita la conservazione ed il riuso degli edifici di interesse storico-architettonico, di quello di pregio storico-culturale e testimoniale, nonché dei restanti edifici esistenti aventi tipologia originaria abitativa, fermo restando che per questi ultimi, se privi di pregio storico culturale e testimoniale, può essere prevista come condizione necessaria, in contemporanea ad altri interventi di riuso e recupero di intervento edilizio, anche la demolizione senza ricostruzione, in particolare nei contesti rurali a prevalente funzione agricola.

3. Gli strumenti urbanistici comunali evitano che gli interventi di riuso e recupero comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale e del paesaggio rurale. A tal fine non sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazioni degli edifici esistenti non più connessi con l'attività agricola. Pertanto gli strumenti urbanistici comunali:

a) valutano l'entità del patrimonio edilizio inutilizzato o sotto utilizzato e potenzialmente riusabile per nuove funzioni;

b) definiscono condizioni di sostenibilità per gli interventi di riuso nel territorio rurale in termini di dotazione minime di infrastrutture e servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per la urbanizzazione degli insediamenti; a tal fine devono comunque essere assicurati dai privati i servizi inerenti all'approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia, ed ai sistemi di mobilità;

c) subordinano l'attuazione dei singoli interventi di riuso al rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale degli insediamenti di cui alla parte III, titolo IV. La valutazione su tali condizioni di sostenibilità è parte integrante della VAS dei PUG;

d) definiscono usi compatibili con le specificità dei luoghi, delle risorse ambientali e paesaggistiche esistenti, il loro riutilizzo per fini non agricoli va subordinato alla effettuazione di interventi di piantumazione che contribuiscano al ripristino del verde diffuso e, dove indicato dagli strumenti urbanistici comunali, alla realizzazione di parti delle reti ecologiche di connessione.

4. Gli interventi di riuso e recupero per fini non agricoli sono subordinati alla sottoscrizione di una convenzione con la quale l'interessato si impegna a concorrere al mantenimento degli assetti idraulico-agrari ed idraulico-forestali, delle sistemazioni agrarie paesaggisticamente significative e del quadro ambientale e paesaggistico di insieme, nonché al pagamento di oneri di urbanizzazione generale per la realizzazione di miglioramenti della qualità e del riequilibrio ambientale tra cui corridoi e reti di connessione ecologici, di fasce di ambientazione e di fasce di interesse naturalistico, ovvero del sistema delle qualità.

5. Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio della attività agricola si conforma, nei limiti delle ulteriori specifiche disposizioni di cui ai successivi "contesti rurali", ai seguenti principi:

a) per gli edifici con originale funzione abitativa, sono ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio della attività agricola e per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale;

b) per gli edifici di pregio storico-culturale o testimoniale con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi di recupero e riuso che risultano compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale;

c) per gli immobili a tipologia non abitativa e privi di pregio storico- culturale o testimoniale (in particolare gli immobili produttivi agricoli o zootecnici di recente costruzione) in caso di dismissione deve essere favorito il riuso per funzioni produttive idonee in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e costruttive ed alla specificità dei contesti rurali; per edifici con caratteristiche tali da non consentire interventi di riuso, può essere ammessa la demolizione senza ricostruzione;

d) gli interventi di demolizione e ricostruzione possono comportare la ricostruzione in una collocazione differente da quella attuale, per ragioni di interesse ambientale, paesaggistico o urbanistico; gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono i criteri per localizzare gli edifici da ricostruire, l'entità massima delle superfici (che non può eccedere una frazione modesta della superficie esistente) e gli impegni da assumere in relazione al ripristino dell'uso agricolo o delle condizioni naturali del suolo

e) divieto del recupero e del riuso di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi.

Art. III.21 Tessuti urbanizzati discontinui diffusi nel territorio rurale

1. Ai fini del presente piano si intendono per tessuti urbanizzati discontinui diffusi nel territorio rurale le frange urbane collocate all'interno del territorio rurale che si presentano come porzioni di tessuto urbanizzato generate da recenti fenomeni espansivi, anche turistici, non adeguatamente o ancora sufficientemente strutturati e pianificati. Tali tessuti si presentano come "campagna abitata" caratterizzata da assenza di attrezzature, servizi e infrastrutture urbane, nella quale la produttività agricola è residuale e l'equipaggiamento biotico naturale insufficiente.

2. Al fine di ridurre gli impatti critici sul sistema agricolo, naturale, ambientale, paesaggistico ed infrastrutturale, gli strumenti urbanistici comunali assumono prioritariamente, per i tessuti urbanizzati in territorio rurale, l'obiettivo di escludere ogni ulteriore forma di diffusione di nuovi episodi di progressivo addensamento, di urbanizzazione e di estensione delle frange urbane non strutturate e pianificate, nonché di evitare l'ampliamento o il completamento di quelli esistenti e l'aumento del loro carico urbanistico e funzionale.

Art. III. 22 Disposizioni specifiche per la disciplina urbanistica dei tessuti urbanizzati discontinui diffusi nel territorio rurale

1. Il sistema delle conoscenze dei PUG descrive le origini e la consistenza di tali tessuti e ne effettua la perimetrazione, individuando funzioni e morfologie, il grado di dipendenza dalla città soprattutto per la insufficienza quali-quantitativa dei servizi, delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture urbane e gli impatti critici non mitigati sui sistemi ambientali, del paesaggio e della mobilità, particolarmente sollecitati da un tale uso incongruo e non strutturato del territorio rurale.

2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i tessuti urbanizzati:

a) suscettibili di evoluzione e trasformazione in territorio urbano e sottoposti a interventi pianificati di riqualificazione urbana;

b) sottoposti a soli interventi di mitigazione e riduzione degli impatti negativi nel territorio rurale;

c) disciplinati come territorio rurale.

2. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le scelte di riqualificazione e di integrazione nel tessuto urbano di tali tessuti urbanizzati attraverso la disciplina dei “contesti urbani da riqualificare”, di cui al successivo art. III.55, o, in alternativa, la possibilità di inserimento in scenari di espansione urbana disciplinandoli come “contesti urbani di nuovo impianto” di cui all’art. III.57.

3. Gli strumenti urbanistici comunali perimetrano i “tessuti urbani discontinui diffusi nel territorio rurale” che non risultano nell’immediato suscettibili di riorganizzazione insediativa e di riqualificazione urbana, come “contesti urbanizzati in territorio rurale”: questi tessuti sono sottoposti solo ad interventi edilizi di recupero e manutenzione del patrimonio edilizio esistente, senza aumento di volume e superficie utile, e di riuso, con la esclusione di cambi di uso che comportino un aumento del carico urbanistico e funzionale. All’interno di tali “contesti urbanizzati in territorio rurale” gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nuovi interventi pubblici per migliorare la dotazione di opere di urbanizzazione e di attrezzature e servizi pubblici.

4. Gli strumenti urbanistici comunali prevedono infine che i “tessuti urbani discontinui diffusi nel territorio rurale” di minor entità e consistenza urbanistico funzionale siano restituiti ad una dimensione e un uso rurale, nell’ambito dei diversi contesti rurali di seguito descritti e disciplinati come patrimonio edilizio esistente residenziale o produttivo non connesso con le attività agricole.

Art. III.23- Articolazione del territorio provinciale in contesti

1. Nel presente capo sono dettati indirizzi agli strumenti urbanistici comunali per articolare il territorio nei seguenti contesti rurali:

- a) a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare;
- b) periurbani da riqualificare;
- c) multifunzionali da potenziare;
- d) marginali da rifunzionalizzare;
- e) a prevalente valore ambientale e paesaggistico.

2. Gli strumenti urbanistici comunali approfondiscono e integrano le analisi del territorio rurale ed il quadro interpretativo del presente piano. Classificano detto territorio in contesti rurali sulla base di un metodo coerente con il quadro conoscitivo e con la tavola C del presente piano, tenendo conto:

- a) della compresenza di risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
- b) della loro vulnerabilità, criticità e potenzialità in essere.
- c) dell’assetto socio economico, dimensione , consistenza e diffusione delle aziende agricole esistenti.

3. All’interno dei contesti rurali gli strumenti urbanistici comunali identificano le aree a disturbo antropico (cave, discariche, aree degradate, dismesse ecc.) e definiscono i criteri e gli indirizzi per i piani di riqualificazione e recupero e, dove necessario, di bonifica dei siti contaminati, al fine di assicurarne la coerenza con la pianificazione comunale e sovraordinata e con gli obiettivi di riequilibrio ambientale, urbanistico e paesaggistico complessivo, nonché la coerenza degli interventi di recupero con le potenzialità ecologiche e agronomiche dei siti.

4. Gli strumenti urbanistici comunali individuano inoltre le aree di disturbo antropico compromesse e con minor impatto paesaggistico e ambientale sulle quali sia possibile effettuare l’insediamento di impianti fotovoltaici di carattere industriali per la produzione di energia solare.

Sezione 1 - Contesti rurali produttivi a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare

Art. III.24 – Definizione dei contesti rurali produttivi a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare

Ai fini del presente piano, si intende per contesto rurale produttivo a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare, la porzione di territorio rurale del Tavoliere, ad economia agricola sviluppata, caratterizzata dalla presenza di un tessuto di aziende agricole vitali e consistenti che mantengono una elevata rilevanza economica e determinano una specifica connotazione del paesaggio rurale, caratterizzato da una rarefazione degli elementi diffusi di naturalità, impoverimento delle risorse ambientali e paesaggistiche e una semplificazione della rete scolante.

Art. III.25 - Obiettivi ed indirizzi della pianificazione urbanistica

1. Per i contesti rurali a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare, deve essere sostenuta e incentivata l'adozione di pratiche colturali pienamente compatibili con l'ambiente e con la conservazione funzionale dei presidi idraulici e della vegetazione arborea caratteristica dell'organizzazione degli spazi agricoli, tenendo conto dei codici di buona pratica agricola e impiegando a tal scopo le misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale.

2. La pianificazione urbanistica e la programmazione di settore favoriscono la diffusione ed il potenziamento dell'azienda agricola produttiva specializzata, strutturata e competitiva, orientata al prodotto, con metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e con pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti.

3. Gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere che le aziende agricole offrano servizi agro ambientali e ricettivi, in collegamento alla presenza di specifici beni e risorse di interesse naturalistico o storico culturale.

4. Gli strumenti urbanistici comunali tutelano e conservano il sistema dei suoli agricoli produttivi escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non di rilevante interesse pubblico e non strettamente connesse con la produzione agricola.

5. Gli strumenti urbanistici comunali escludono in prima ipotesi l'utilizzo di tali aree per nuove espansioni urbane; la sottrazione di suoli agricoli produttivi è ammessa solo in assenza di alternative documentate in sede di VAS. A tal fine deve essere effettuato il confronto tra i diversi potenziali direttrici e scenari di espansione urbana con riferimento non solo allo stato del territorio urbanizzato e dei suoi servizi e infrastrutture, ma anche rispetto allo stato del territorio rurale, all'assetto socio economico delle aziende agricole, alle risorse naturali, ambientali, produttive agricole e paesaggistiche interessate dall'espansione ed al loro grado di compromissione.

Art. III.26 - Disposizioni specifiche per gli interventi edilizi

1. Gli strumenti urbanistici comunali:

a) tutelano e conservano il sistema dei suoli agricoli produttivi escludendone l'inserimento di nuovi usi e attività non strettamente connesse con la attività agricola;

b) favoriscono lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo ed al trattamento ed alla mitigazione delle emissioni inquinanti, la trasformazione e l'ammmodernamento delle sedi operative aziendali ivi compresi i locali adibiti ad abitazione e ad edifici per ospitare i lavoratori stagionali.

2. A tal fine, gli strumenti urbanistici comunali si attengono ai seguenti indirizzi, a specificazione di quanto stabiliti al precedente articolo III.19:

a) sono ammessi interventi edilizi diretti di ampliamento una tantum di superficie utile lorda:

- del 25% e comunque fino ad un massimo di 150 mq complessivi per azienda, per gli edifici esistenti ad uso residenziale, senza la creazione di nuove unità abitative;
- del 50% e comunque fino ad un massimo di 1000 mq complessivi per azienda, per gli edifici di servizio aziendale e annessi agricoli;

b) sono ammessi, subordinatamente all'approvazione di un PUE, interventi di ampliamento e di nuova edificazione di edifici a uso abitativo per gli addetti all'agricoltura fino ad un massimo di 240 mq e di due unità abitative o del numero di quelle esistenti, se maggiore, alle seguenti condizioni:

- la realizzazione di edifici ad uso residenziale è ammessa solo nelle aziende di nuova formazione che documentino esigenze abitative, connesse alla attività aziendale programmata, non soddisfacibili attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente;
- gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo nelle aziende che risultano prive di edifici idonei ed in ragione di specifici programmi di sviluppo, riconversione, ammodernamento dell'attività agricola;
- dovranno comunque essere evitate localizzazioni che possano compromettere le finalità e le tutele idrauliche, ambientali e paesaggistiche;

c) sono ammessi interventi negli edifici esistenti non più utilizzati per la attività agricola nei limiti di cui all'art. III.20, comma 5, per gli immobili di cui alle lettere a), b), c), e d).

Sezione 2 - Contesti rurali periurbani da riqualificare

Art. III.27 - Definizione di contesto rurale periurbano da riqualificare

Ai fini del presente piano, per contesti rurali periurbani da riqualificare si intendono le aree rurali periurbane delle città di Foggia, Cerignola, Lucera, S. Severo, Manfredonia, S. Giovanni Rotondo, caratterizzate dalla presenza di attività agricola in atto, o con attività agricola pregressa e attualmente incolte, soggette a fenomeni di marginalizzazione produttiva conseguenti a interventi di urbanizzazione presenti o previsti o a processi di progressivo abbandono della attività agricola, o alla presenza di situazioni di conflittualità con la produzione agricola. Il carattere periurbano è riconosciuto da rapporti spaziali di contiguità, inclusione e complementarietà con il territorio urbanizzato o le sue espansioni pianificate. In tali contesti sono generalmente presenti tessuti urbanizzati discontinui e diffusi e si riscontra la presenza di altre attività economiche che condizionano negativamente l'attività agricola.

Art. III.28 - Obiettivi e indirizzi della pianificazione urbanistica

1. Nei contesti rurali periurbani da riqualificare gli strumenti urbanistici comunali promuovono il sostegno dell'attività agricola, anche nelle forme part-time e/o di autoconsumo e tempo libero, quale attività di gestione del territorio, assieme alla riqualificazione e al consolidamento dei margini degli insediamenti.

2. In queste aree assumono particolare significato le attività collegate alla cura degli elementi e delle formazioni vegetali (alberi isolati, siepi, filari, alberature, nuclei boschivi, sponde dei corsi d'acqua). In esse vanno preservati:

- a) l'organizzazione delle unità colturali e dei poderi;
- b) l'eventuale diversità colturale tradizionale;
- c) lo schema della viabilità rurale minore, anche in rapporto con la rete idrografica di superficie.

3. A tale scopo si deve assicurare la possibilità di realizzare idonee sistemazioni delle attività connesse alle funzioni colturali e ricreative e alla fruibilità ed uso pubblico, anche attraverso convenzioni, degli spazi aperti agricoli e rurali e dei percorsi di viabilità lenta e della rete ecologica.

4. Gli strumenti urbanistici comunali perseguono il mantenimento della conduzione agricola dei fondi e la promozione di attività integrative del reddito degli operatori agricoli dirette a:

- a) contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana attraverso la offerta di dotazione di servizi ambientali e interventi di incremento della biomassa in funzione ecologica;
- b) soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero, sia all'aria aperta sia attraverso il recupero di edifici esistenti;
- c) mantenere i caratteri consolidati del paesaggio rurale ed assicurare la manutenzione, tutela e promozione della fruizione di elementi della rete ecologica provinciale e comunale.

5 Nei contesti agricoli periurbani ed in presenza di tessuti urbanizzati discontinui e diffusi gli strumenti urbanistici comunali concorrono alla riduzione, mitigazione e compensazione degli impatti critici derivanti da tali tessuti secondo gli indirizzi di cui all'art. III.22.

Art. III.29 - Disposizioni specifiche sulla disciplina degli interventi edilizi

1. Nelle aziende agricole ai fini dello sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo sono ammessi usi per l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero ed il turismo agricolo. Per tali attività integrativa dovrà essere favorito prioritariamente il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, residenziale e di servizio.

2. A tal fine, gli strumenti urbanistici comunali si attengono ai seguenti indirizzi, a specificazione di quanto stabiliti al precedente articolo III.19:

a) sono ammessi interventi edilizi diretti di ampliamento una tantum di superficie utile lorda:

- del 15% e comunque fino ad un massimo di 130 mq. complessivi per azienda, per gli edifici esistenti ad uso residenziale, senza la creazione di nuove unità abitative;
- del 30% e comunque fino ad un massimo di 600 mq. complessivi per azienda, per gli edifici di servizio aziendale e annessi agricoli;

c) sono ammessi, subordinatamente all'approvazione di un PUE, interventi di ampliamento e nuova edificazione di edifici a uso abitativo per gli addetti all'agricoltura fino ad un massimo di 180 mq e di due unità abitative o del numero delle esistenti, se maggiore, alle seguenti condizioni:

- in relazione alla contiguità con aree urbane e alla esigenza di contenimento della pressione dell'insediamento di funzioni diverse e dell'ulteriore frazionamento dei fondi agricoli, gli strumenti urbanistici comunali ammettono la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi in unità fondiari agricole che ne documentino la necessità, con superfici produttive minime (Smp) doppie rispetto ai valori indicati nella tabella 1 in calce all'articolo III.19; conseguentemente

l'indice per la valutazione degli standard produttivi aziendali (Ispa) per Ha, di cui alla medesima tabella 1 e gli indici di utilizzazione fondiaria della tabella 2 sono dimezzati;

- gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi unicamente nelle aziende che risultano prive di edifici idonei ed in ragione di specifici programmi di sviluppo, riconversione, ammodernamento dell'attività agricola;

- dovranno essere evitate localizzazioni che possano compromettere le finalità e le tutele idrauliche, ambientali e paesaggistiche.

Art. III.30 - Interventi sugli edifici esistenti non più utilizzati per la attività agricola

1. Gli strumenti urbanistici comunali per la disciplina degli interventi sugli edifici esistenti non più utilizzati per la attività agricola si attengono ai criteri di cui ai commi successivi.

2. Il riuso ed il recupero del patrimonio edilizio esistente per fini non agricoli, è ammesso per gli interventi di cui all'art. III.20, comma 5, solo sugli immobili di cui alle lettere a), che abbiano valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, nonché su quelli di cui alla lettera b).

3. Sugli edifici di cui della lettera a), privi di valore storici, sono ammessi esclusivamente usi abitativi. In tali casi il numero delle unità residenziali non può essere maggiore di quelle esistenti prima dell'intervento di riuso e recupero o fino ad un massimo di due per immobile.

4. Gli strumenti urbanistici comunali, valutando la consistenza, distribuzione e stato di conservazione e la dotazione di opere di urbanizzazione primaria, nonché l'impatto sulle risorse naturali ed ambientali, paesaggistica, individuano e disciplinano singolarmente gli interventi di riuso e recupero di cui all'art. III.20, comma 5, lettera c). Su tali edifici non sono comunque ammessi cambi di destinazioni di uso a civile abitazione, attività ricettive e produttive industriali ed artigianali; vanno privilegiati interventi legati al potenziamento dell'offerta di fruizione collettiva e del tempo libero degli spazi rurali aperti periurbani (quali ristorazione, commercio al dettaglio connesso alla attività rurale, ecc.), vivai di produzione e commercio di piante, commercializzazione di prodotti per il giardinaggio, laboratori artigiani di servizio alla persona ed alle imprese agricole,).

5. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano con specifica normativa ciascun intervento di cui alla lettera d) dell'art. III.20, comma 5, mediante la demolizione e la parziale ricostruzione in contesti urbani per nuovi insediamenti, limitrofi ai centri abitati, e previa la realizzazione degli interventi indicati dagli stessi strumenti urbanistici comunali per il recupero di territori rurali degradati ed alla realizzare di idonee sistemazioni e opere per attività connesse alle funzioni culturali e ricreative ed alla fruibilità collettiva degli spazi aperti.

Sezione 3 - Contesti rurali multifunzionali da potenziare

Art. III.31 – Definizione dei contesti rurali multifunzionali da potenziare

1. Ai fini del presente piano, si definisce contesto rurale multifunzionale da potenziare, l'area agricola costiera del territorio provinciale caratterizzata dalla presenza di condizioni di marginalità produttiva, frammentazione aziendale, declino ed invecchiamento demografico, elevata pressione antropica determinata principalmente dal significativo sviluppo delle attività turistiche e per il tempo libero, e di residenze non rurali.

2. In particolare, questi contesti sono caratterizzati:

- nella fascia costiera del Tavoliere, dalla presenza di colture orticole tipiche e di pregio ed elevata vulnerabilità idrogeologica e svolgono l'essenziale funzione di cuscinetto ecologico nei confronti degli habitat a più elevata naturalità e valore paesaggistico;

- nei sistemi delle colline pedegarganiche e dei laghi costieri, dalla diffusione di ordinamenti olivicoli e agrumicoli, all'interno di un mosaico agricolo e agro-forestale complesso, con elementi di naturalità diffusa, compenetrazione delle colture agricole con le cenosi seminaturali e forestali e con la significativa presenza di sistemazioni agricole tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti).

Art. III.32 - Obiettivi della pianificazione urbanistica

1. Gli strumenti urbanistici comunali sostengono e incentivano l'attività agricola, anche nelle forme part-time o di autoconsumo, in connessione con gli obiettivi di recupero e di mantenimento della biodiversità, della qualità paesaggistica, degli assetti idraulico-agrari, dell'apertura, accessibilità, e fruibilità del fronte-mare e della linea di costa.

2. Gli strumenti urbanistici comunali ammettono le funzioni di servizio ambientale e paesaggistico delle attività agricole, per il mantenimento/miglioramento della qualità ambientale, degli assetti agricoli e forestali anche in funzione dell'offerta turistico ambientale; contrastano altresì le condizioni generali di degrado, rafforzando la permanenza degli insediamenti rurali esistenti e consentendo l'inserimento di attività economiche integrate a sostegno del reddito agricolo, legate all'offerta dei servizi turistici, ricreativi, culturali e per il tempo libero. Tali attività sono solo complementari a quelle agricole.

Art. III.33 - Disposizioni specifiche sulla disciplina degli interventi edilizi

1. Gli strumenti urbanistici comunali per la disciplina degli interventi sugli edifici esistenti non più utilizzati per la attività agricola si attengono ai seguenti criteri.

2. Nelle aziende agricole ai fini dello sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo sono ammessi usi per l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero ed il turismo agricolo. Per tali attività gli strumenti urbanistici comunali favoriscono il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, residenziale e di servizio.

3. A tal fine, gli strumenti urbanistici comunali si attengono ai seguenti indirizzi, a specificazione di quanto stabiliti al precedente articolo III.19:

a) sono ammessi interventi edilizi diretti di ampliamento una tantum di superficie utile lorda:

- del 15% e comunque fino ad un massimo di 130 mq. complessivi per azienda, per gli edifici esistenti ad uso residenziale, senza la creazione di nuove unità abitative;

- del 30% e comunque fino ad un massimo di 600mq. complessivi per azienda, per gli edifici di servizio aziendale e annessi agricoli.

b) sono ammessi, subordinatamente all'approvazione di un PUE, interventi di ampliamento e nuova edificazione di edifici a uso abitativo per gli addetti all'agricoltura fino ad un massimo di 150 mq. e senza aumento di unità abitative, alle seguenti condizioni:

- la realizzazione di edifici ad uso residenziale è ammessa solo nelle aziende di nuova formazione che documentino esigenze abitative, connesse alla attività aziendale programmata, non soddisfacibili attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente;

- in relazione alla contiguità con aree urbane e alla esigenza di contenimento della pressione dell'insediamento di funzioni diverse e dell'ulteriore frazionamento dei fondi agricoli, gli strumenti urbanistici comunali ammettono la possibilità di realizzare nuovi

edifici abitativi in unità fondiari agricole che ne documentino la necessità, con superfici produttive minime (Smp) doppie rispetto ai valori indicati nella tabella 1 in calce all'articolo III.19; pertanto l'indice per la valutazione degli standard produttivi aziendali (Ispa) per Ha, di cui alla medesima tabella 1 e gli indici di utilizzazione fondiaria della tabella 2 sono dimezzati; - gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo nelle aziende che risultano prive di edifici idonei ed in ragione di specifici programmi di sviluppo, riconversione, ammodernamento dell'attività agricola;

- dovranno essere evitate localizzazioni che possano compromettere le finalità e le tutele idrauliche, ambientali e paesaggistiche.

Art. III.34 - Interventi sugli edifici esistenti non più utilizzati per la attività agricola

1. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le modalità d'uso degli edifici e gli interventi ammessi in considerazione delle economie che si vogliono incentivare e della necessità di garantire la tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche che si intendono valorizzare.

2. Il riuso ed il recupero del patrimonio edilizio esistente per fini non agricoli, è ammesso per gli interventi di cui all'art. III.20 comma 5, lettere a), sugli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, nonché su quelli di cui alla lettera b). Sugli edifici di cui della lettera a), privi di valore storici, sono ammessi esclusivamente usi abitativi. In tali casi il numero delle unità residenziali non può essere maggiore di quelle esistenti prima dell'intervento di riuso e recupero o fino ad un massimo di due per immobile.

3. Gli strumenti urbanistici comunali, valutando la consistenza, distribuzione e stato di conservazione, la dotazione di opere di urbanizzazione primaria, nonché l'impatto sulle risorse naturali ed ambientali, paesaggistica, individuano e disciplinano singolarmente gli interventi di riuso e recupero di cui all'art. III.20, comma 5, lettera c). Sugli edifici di cui della lettera c) non sono comunque ammessi cambi di destinazioni di uso a civile abitazione, attività ricettive e produttive industriali; vanno invece privilegiati interventi legati al potenziamento dell'offerta di fruizione collettiva e turistica, culturale e del tempo libero degli spazi rurali aperti (quali ristorazione, commercio al dettaglio connesso alla attività rurale, attività ricreative e sportive, ecc.).

4. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano con specifica normativa ciascun intervento di cui alla lettera d) dell'art. III.20, comma 5, mediante la demolizione e la parziale ricostruzione in "contesti urbani per nuovi insediamenti", di cui all'art. III.57, limitrofi ai centri abitati, ovvero in "contesti turistici isolati costituiti prevalentemente da strutture all'aperto da migliorare e riqualificare", di cui all'art. III.61, e previa la realizzazione degli interventi indicati dagli stessi strumenti urbanistici comunali per il recupero di territori rurali degradati ed alla realizzare di idonee sistemazioni e opere per attività connesse alle funzioni culturali e ricreative ed alla fruibilità collettiva degli spazi aperti.

Sezione 4 - Contesti rurali marginali da rifunzionalizzare

Art. III.35. - Definizione di contesto rurale marginale da rifunzionalizzare

1. I contesti rurali marginali da riqualificare comprendono le aree agricole interne del Gargano e dell'Appennino Dauno, decentrate rispetto ai principali sistemi insediativi e infrastrutturali, caratterizzate da un'economia complessivamente debole o residuale e da fenomeni di abbandono e spopolamento ed invecchiamento della popolazione attiva nel settore agricolo che accentuano il

livello di isolamento e marginalità. Si tratta di parti del territorio caratterizzate dalla presenza di condizioni di marginalità caratterizzate da intensi fenomeni di abbandono della attività agricola per condizioni di marginalità derivanti prevalentemente da elementi morfologico, naturali. Tali contesti sono caratterizzati da indebolimento progressivo del presidio territoriale, legato al declino demografico e a livelli di senilità particolarmente elevati, alla bassa dotazione di servizi e attrezzature, all'abbandono della maglia viaria minore e del patrimonio edilizio, all'abbandono culturale con conseguente banalizzazione dell'ambiente e del paesaggio rurale.

Art. III.36 - Obiettivi ed indirizzi per la pianificazione urbanistica

1. Gli strumenti urbanistici comunali contrastano le condizioni generali di declino, favorendo e rafforzando il permanere degli insediamenti rurali esistenti anche con il sostegno di attività economico-produttive integrative del reddito agricolo. Tali attività sono complementari e non sostitutive e prevalenti rispetto a quelle agricole.
2. Gli strumenti urbanistici comunali possono introdurre misure a sostegno dell'aggregazione degli operatori in modo da ottenere condizioni di economicità degli interventi e di significatività dei risultati dal punto di vista territoriale.

Art. III.37 - Disposizioni sulla disciplina degli interventi edilizi

1. In questo contesto l'edificazione rurale è limitata alle comprovate esigenze di imprenditori agricoli a titolo principale e associati, che risultino strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività produttiva agricola ed alla integrazione del reddito. Sono consentiti piccoli incrementi volumetrici sugli edifici esistenti per il mantenimento del presidio umano nelle sue diverse forme e funzioni.
2. Nelle aziende agricole ai fini dello sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo sono inoltre ammessi usi per l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero ed il turismo agricolo. Per tali attività integrativa dovrà essere favorito prioritariamente l'ampliamento, il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, residenziale e di servizio.
3. Al fine di garantire tali orientamenti gli strumenti urbanistici comunali si attengono ai seguenti indirizzi di intervento edilizio nelle aziende agricole a specificazione di quanto stabilito nel precedente Art. III.19.
 - a) sono ammessi interventi edilizi diretti di ampliamento una tantum di superficie utile lorda :
 - del 15% e comunque fino ad un massimo di 130 mq. complessivi per azienda, per gli edifici esistenti ad uso residenziale, senza la creazione di nuove unità abitative;
 - del 30% e comunque fino ad un massimo di 600 mq. complessivi per azienda, per gli edifici di servizio aziendale e annessi agricoli.
 - b) sono ammessi, subordinatamente all'approvazione di un PUE, interventi di ampliamento e nuova edificazione di edifici a uso abitativo per gli addetti all'agricoltura, fino ad un massimo di 180 mq. e di due unità abitative, alle seguenti condizioni:
 - la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale è ammessa solo nelle aziende di nuova formazione che documentino esigenze abitative, connesse alla attività aziendale programmata, non soddisfacibili attraverso interventi sul Patrimonio edilizio esistente;
 - gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo nelle aziende che risultano prive di edifici idonei ed in ragione di specifici programmi di sviluppo, riconversione, ammodernamento dell'attività agricola;

- vanno evitate localizzazioni che possano compromettere le finalità e le tutele idrauliche, ambientali e paesaggistiche.

Art. III.38 - Interventi sugli edifici esistenti non più utilizzati per la attività agricola

1. Gli strumenti urbanistici comunali per la disciplina degli interventi sugli edifici esistenti non più utilizzati per la attività agricola si attengono ai seguenti criteri.

2. Il riuso ed il recupero del patrimonio edilizio esistente per fini non agricoli, è ammesso per gli interventi di cui all'art. III.20, comma 5, sugli immobili di cui alle lettere a) e b) e previa stipula di una convenzione con la quale l'interessato si impegna a concorrere al mantenimento degli assetti idraulico agrari ed idraulico forestali, delle sistemazioni agrarie paesaggisticamente significative e del quadro ambientale e paesaggistico di insieme, nonché al pagamento di oneri di urbanizzazione generale per la realizzazione di miglioramento della qualità e del riequilibrio ambientale tra cui corridoi e reti di connessione ecologici di fasce di ambientazione, fasce di interesse naturalistico, ovvero per la realizzazione del sistema delle qualità. In tali casi il numero delle unità residenziali non può essere maggiore di quelle esistenti prima dell'intervento di riuso e recupero o fino ad un massimo di due per immobile.

2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano e disciplinano specificatamente i singoli interventi di cui all'art. III.20, comma 5, lettere c) e d) e specificano le opere di ripristino degli assetti idraulico agrari ed idraulico forestali, delle sistemazioni agrarie paesaggisticamente significative e del quadro ambientale e paesaggistico di insieme.

3. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le modalità d'uso degli edifici e degli interventi ammessi in considerazione delle economie che si vogliono incentivare e della necessità di garantire la tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche che si intendono valorizzare.

Sezione 5 - Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico

Art. III.39 - Definizione di contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico

1. Ai fini del presente piano, si intende per contesto rurale a valore ambientale e paesaggistico, la parte di territorio prevalentemente non utilizzata né potenzialmente utilizzabile per la attività agricola in conseguenza dei caratteri fisico ambientali e naturali propri e/o specifiche disposizioni regolamentari che ne tutelano le funzioni intrinseche. Si tratta di aree rurali che, per caratteristiche naturali, ambientali, morfologiche, pedologiche e climatiche, non risultano compatibili con la attività agricole, ma adatte alla evoluzione dei processi di naturalizzazione. Sono caratterizzate dalla presenza di aree boscate, vegetazione spontanea di pregio, laghi, bacini, corsi d'acqua e zone umide. In questi contesti permangono anche attività agricole e zootecniche storicamente consolidate, legate alla silvicoltura a coltivazioni arboree quali ulivi e vigneti, al pascolo e al seminativo alla cui permanenza si riconosce un valore ambientale e paesaggistico in relazione ai specifici caratteri identitari dei luoghi.

2. Questi contesti si articolano in due tipologie:

a) a indirizzo naturalistico, pascolativo e forestale, comprendente aree rurali che per caratteristiche naturali, ambientali, morfologiche, pedologiche, climatiche risultano compatibili con la forestazione sostenibile, con il pascolamento, ovvero con l'evoluzione di processi di naturalizzazione. Sono caratterizzate dalla presenza di aree forestali, praterie, vegetazione spontanea di pregio, laghi, bacini e corsi d'acqua, aree umide, ma anche aree naturali protette (parchi, riserve naturali, ecc.) disciplinate da specifiche leggi nazionali e regionali che regolano la materia.

b) a indirizzo agricolo, comprendente aree agricole e zootecniche storicamente consolidate, legate a coltivazioni arboree tradizionali (in prevalenza oliveto, ma anche vigneto) o

al seminativo, di cui si riconosce il valore ambientale e paesaggistico in relazione a specifici caratteri identitari dei luoghi. Appartengono a questa tipologia:

- la pianura costiera dei laghi garganici, che presentano l'assetto tradizionale di bonifica fondamentalmente integro;
- le aree dell'Appennino Dauno con colture arboree tradizionali. Queste aree fanno tipicamente da "corona" ai centri abitati.

Art. III. 40 - Obiettivi ed indirizzi per la pianificazione territoriale e urbanistica

1. Gli strumenti di pianificazione incentivano la attività di tutela e gestione delle aree boscate e a macchia, intese come attività finalizzate alla salvaguardia ambientale sia dei territori pedemontani che collinari e le attività selvicolturali e di coltivazione arborea a fini produttivi.

2. Gli strumenti di pianificazione assicurano:

- a) la conservazione o la ricostruzione del paesaggio rurale a prevalenza naturale ed il relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;
- b) la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali, ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici presenti sul territorio;
- c) la salvaguardia e la ricostruzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici ed idrogeologici e degli equilibri ecologici e, in ogni caso, la salvaguardia degli elementi identitari del territorio.

3. In particolare tali obiettivi ed indirizzi sono così specificati:

- a) contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico a indirizzo naturalistico:
 - gli strumenti di pianificazione incentivano le attività di presidio, tutela e gestione sostenibile delle aree boscate, arbustive e a prateria, con la finalità generale di costruzione della rete ecologica provinciale, mediante obiettivi specifici di mantenimento delle attività tradizionali legate alla silvicoltura ed alla zootecnia, di miglioramento della qualità ecologica e della diversità delle cenosi naturali, di tutela dei paesaggi, di salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idrologici e idrogeologici;
 - sono soggetti a vincolo di inedificabilità, seppure le superfici forestali e pascolative aziendali concorrano al computo delle superfici aziendali alle quali è riferita l'edificabilità rurale. In queste aree gli strumenti di pianificazione promuovono lo sviluppo di attività integrative del reddito forestale e zootecnico, attraverso l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo, mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente.
- b) contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico a indirizzo agricolo:
 - gli strumenti di pianificazione sostengono e incentivano le attività agricole in atto, in armonia con le caratteristiche ambientali e le identità paesaggistiche, nonché lo sviluppo di attività integrative del reddito forestale e zootecnico della azienda, attraverso la possibilità di insediare negli edifici esistenti di tali aziende agricole destinazioni d'uso inerenti l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo, prioritariamente mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. III. 41 - Disposizioni sulla disciplina degli interventi edilizi

1. In entrambe le tipologie di cui all'articolo precedente, gli strumenti urbanistici comunali promuovono lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo attraverso attività inerenti la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi e per il tempo libero e per l'agriturismo, nelle

aziende agricole esistenti e storicamente consolidate e alla cui permanenza si riconosce un valore ambientale e paesaggistico in relazione ai specifici caratteri identitari dei luoghi.

2. Per i contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico ad indirizzo naturalistico, gli strumenti urbanistici comunali:

- disciplinano gli interventi edilizi e gli usi integrativi, ammissibili, nei limiti e alle condizioni dei piani e degli atti inerenti il sistema della pianificazione delle aree protette, mediante il solo recupero del patrimonio edilizio esistente ed evitando comunque nuove edificazioni;

- consentono il riuso ed il recupero del patrimonio edilizio esistente per fini non agricoli, per gli interventi di cui all'art. III.20, comma 5, sugli immobili di cui alle lettere a) b) e c), previa convenzione che preveda il concorso alla realizzazione degli interventi indicati dagli strumenti urbanistici comunali ai fini della salvaguardia e consolidamento dei processi naturali, della ricostituzione e salvaguardia degli equilibri idraulici ed idrogeologici e degli equilibri ecologici nonché dell'impegno al concorso al sostegno delle spese relative alla loro gestione e manutenzione;

- individuano e disciplinano gli interventi di riqualificazione ambientale di cui all'art. III.20, comma 5, lettera d), esclusivamente mediante la ricostruzione in ambiti per nuovi contesti urbani limitrofi ai centri abitati e previa la realizzazione degli interventi indicati dagli strumenti urbanistici comunali per la riqualificazione ambientale e naturale dei siti.

3. Nei contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico ad indirizzo agricolo:

- a) l'edificazione rurale è limitata alle comprovate esigenze di imprenditori agricoli a titolo principale, che risultino strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività produttiva. Sono consentiti piccoli incrementi volumetrici sugli edifici esistenti per il mantenimento del presidio umano nelle sue diverse forme e funzioni;

- b) nelle aziende agricole ai fini dello sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo sono ammessi usi per l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero ed il turismo agricolo. Per tali attività integrativa dovrà essere favorito prioritariamente il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, residenziale e di servizio.

4. Gli strumenti urbanistici comunali si attengono ai seguenti indirizzi di intervento edilizio nelle aziende agricole a specificazione di quanto stabilito nel precedente art. III.19.

- a) sono ammessi interventi edilizi diretti di ampliamento una tantum di superficie utile lorda:

- del 15% e comunque fino ad un massimo di 130 mq. complessivi per azienda, per gli edifici esistenti ad uso residenziale, senza la creazione di nuove unità abitative ;

- del 25% e comunque fino ad un massimo di 500 mq. complessivi per azienda, per gli edifici di servizio aziendale e annessi agricoli.

- b) sono ammessi, subordinatamente all'approvazione di un PUE, interventi di ampliamento e nuova edificazione di edifici a uso abitativo per gli addetti all'agricoltura sono ammessi fino ad un massimo di 180 mq e di due unità abitative, alle seguenti condizioni:

- la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale non è ammessa nelle aziende di nuova formazione che ne risultassero prive; è invece ammessa qualora le nuove documentate esigenze abitative, connesse alla attività aziendale programmata, non siano soddisfacibili attraverso interventi sul Patrimonio edilizio esistente;

- gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo nelle aziende che risultano prive di edifici idonei ed in ragione di specifici programmi di sviluppo, riconversione, ammodernamento dell'attività agricola;

- dovranno essere evitate localizzazioni che possano compromettere le finalità e le tutele idrauliche, ambientali e paesaggistiche.

5. Gli strumenti urbanistici comunali individuano e disciplinano puntualmente e specificatamente gli interventi riqualificazione ambientale di cui all'art. III.20, comma 5, esclusivamente mediante la ricostruzione in ambiti per nuovi contesti urbani limitrofi ai centri abitati e previa la realizzazione degli interventi indicati dagli strumenti urbanistici comunali per la riqualificazione ambientale e naturale dei siti.

Art. III.42 - Norme di salvaguardia

1. Nel patrimonio edilizio esistente non connesso con la attività agricola e privo di valore storico culturale e architettonico o comunque negli edifici non indicati dal presente piano come elementi di matrice antropica per la tutela della identità culturale del territorio, non sono ammessi il cambio di uso e gli interventi di aumento di volume e superficie utile e di demolizione e ricostruzione. Nel patrimonio edilizio esistente non connesso con la attività agricola e di valore storico culturale e architettonico o comunque negli edifici indicati dal presente piano come elementi di matrice antropica per la tutela della identità culturale del territorio, sono ammessi interventi di recupero conservativo e cambi d'uso nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie e per usi compatibili con il contesto ambientale.

2. Le nuove costruzioni residenziali sono ammesse solo se al diretto servizio della produzione agricola, della conduzione del fondo e delle esigenze del nucleo familiare degli operatori agricoli a titolo principale e dei loro familiari, e previa presentazione di un PUE. Nel patrimonio edilizio esistente connesso con la attività agricola e privo di valore storico culturale e architettonico o comunque negli edifici non indicati dal presente piano come elementi di matrice antropica per la tutela della identità culturale del territorio, sono ammessi il recupero e il cambio di uso, interventi di ampliamento di volume e superficie e di demolizione e ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria.

Capo II - Contesti urbani

Art. III. 43 - Indirizzi e criteri per la individuazione e la disciplina dei contesti urbani

Le norme del presente titolo articolano a livello provinciale e specificano gli indirizzi ed i criteri per la pianificazione urbanistica comunale, definiti a livello regionale, per la individuazione e la disciplina dei contesti urbani. Ciò al fine di effettuare il monitoraggio e il coordinamento della pianificazione urbanistica comunale, secondo quanto stabilito dal DRAG/PTCP. A tal fine nella tavola C è individuata una perimetrazione di massima dei contesti urbani significativi:

- a) per il sistema insediativo storico provinciale da tutelare;
- b) per la definizione dei territori urbanizzati provinciali;
- c) per la disciplina dei poli specializzati produttivi e turistici di interesse sovracomunale.

Sezione 1 - Contesti urbani storici

Art. III.44 - Definizioni di contesto urbano storico

1. I contesti urbani storici sono le parti del territorio urbanizzato nelle quali l'impianto urbanistico e fondiario e i caratteri delle tipologie strutturali degli edifici, degli spazi aperti ad essi connessi e degli spazi comuni, sono stati formati in epoca precedente alla seconda guerra mondiale e si sono conservati, in tutto o in larga parte.

2. Il presente piano, nelle tavole B.2, articola i contesti urbani storici da tutelare, distinguendo:

a) i contesti urbani storici pre-unitari, individuati dal presente piano sulla base della cartografia IGM di primo impianto;

b) i contesti urbani storici otto-novecenteschi, intesi come le ulteriori parti edificate con sostanziale continuità e un impianto fortemente caratterizzato e comunque riconoscibile nella prima metà del XX secolo. In tali contesti la più recente espansione urbana ha progressivamente sostituito volumi ed attività di inizio novecento, ma permangono significativi elementi di valore storico da individuare e disciplinare conseguentemente..

3. Sono equiparati ai contesti urbani storici da tutelare gli insediamenti di rilevante valore storico testimoniale collocati nei territori rurali, quali i nuclei storici non urbani e gli insediamenti storici di fondazione, comprensivi delle aree che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica e in particolare:

a) i nuclei storici non urbani, costituiti da agglomerati e insediamenti storici isolati o comunque definiti in territorio rurale nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica. Si tratta di località lontane dai nuclei urbani cresciute di norma spontaneamente attorno ad una polarità (monastero, masseria, scalo ferroviario ecc.) il cui legame ne ha accomunato la sorte.

b) gli insediamenti storici di fondazione, costituiti da agglomerati edilizi, nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica, che si sono sviluppate lontano dai centri abitati e con la funzione di centro servizio nel "paesaggio della bonifica" presso attività produttive. Alcuni di questi agglomerati assumono l'aspetto della cosiddetta borgata che costituisce una sorta di "città ideale" contemporanea progettata talvolta in forma unitaria da urbanisti ed architetti del XX secolo.

Art. III. 45 -Obiettivi della pianificazione urbanistica

1. Gli strumenti urbanistici comunali perimetrano i contesti storici da tutelare con riferimento alle indicazioni di cui al presente piano.

2. Vanno tutelati i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti e delle relative aree di pertinenza, che costituiscono testimonianza storica o culturale. La disciplina generale dei contesti storici deve essere diretta a integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione urbanistico ed edilizia con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione, anche in riferimento al consolidamento e allo sviluppo di attività coerenti con i luoghi identitari, morfologici e sociali, in particolare favorendo la permanenza delle attività tradizionali ed una equilibrata compresenza di funzioni residenziali, artigianali e di commercio di vicinato, di ricettività turistica diffusa e di attività terziarie.

3. Gli strumenti urbanistici comunali prevedono che le aree e gli spazi storicamente ineditati e quelli di pertinenza degli edifici esistenti rimangano ineditati e siano prioritariamente utilizzati per migliorare la dotazione di servizi pubblici.

4. Gli strumenti urbanistici comunali perseguono il reinserimento paesaggistico dei contesti urbani storici che si aprono al territorio circostante ed il reinserimento urbanistico con opportuni arredi e con la eliminazione di detrattori estetici temporanei e permanenti. Nei casi in cui i contesti urbani storici da tutelare confinino direttamente con spazi rurali aperti, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere misure per il mantenimento e la salvaguardia dell'area storica di sedime e della sua percezione paesaggistica di insieme, includendo tali aree negli stessi contesti urbani storici oppure, nei casi di maggiore estensione e complessità territoriale, disciplinarli come contesti rurali periurbani. Le aree storicamente o attualmente inedificate, collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e contigue ai contesti urbani storici pre-unitari, sono prioritariamente destinate per migliorarne la dotazione di servizi pubblici.

5. Ai fini della loro miglior tutela e valorizzazione e di una maggiore efficacia delle azioni di piano, gli strumenti urbanistici comunali individuano tra i contesti urbani storici, i tessuti caratterizzati da differenti condizioni di qualità e di vivibilità urbana in considerazione degli aspetti ambientali, demografici, di utilizzo del patrimonio edilizio e di compresenza di funzioni compatibili, del livello di qualità edilizia, della funzionalità ed adeguatezza dei servizi e delle infrastrutture, dell'accessibilità.

6. Sulla base delle valutazioni di cui al comma precedente gli strumenti urbanistici comunali orientano gli interventi urbanistico edilizi alla conservazione del tessuto storico e di consolidamento e di miglioramento del livello di qualità urbana esistente ovvero promuovono programmi integrati di interventi di recupero e riqualificazione prioritariamente finalizzati al superamento dei fattori di degrado sociale, economico, di insalubrità ed abbandono edilizio.

7. Le azioni di tutela, riqualificazione e sviluppo dei contesti urbani storici sono accompagnate da politiche di contenimento dell'offerta di nuove aree di espansione urbana ed dalla predisposizione di programmi di interventi di riqualificazione. A tal fine gli strumenti urbanistici comunali indicano le quote minime delle diverse destinazioni d'uso necessarie al raggiungimento della equilibrata compresenza di funzioni compatibili; specificano altresì la quota stimata di fabbisogno residenziale che può essere soddisfatta in tali contesti a seguito di interventi conservativi e di recupero diffusi e di programmi integrati di intervento di riqualificazione.

*Art. III.46 - Disposizioni per i contesti urbani storici pre-unitari
e per i nuclei storici in territorio rurale*

1. Gli strumenti urbanistici comunali dettano la disciplina particolareggiata dei contesti urbani storici pre-unitari e dei nuclei storici in territorio rurale.

2. Nell'ambito di tali contesti gli strumenti urbanistici comunali distinguono:

a) le parti del territorio che conservano, nelle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché nelle caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione;

b) le parti del territorio nelle quali le suddette caratteristiche e regole sono state rilevantemente e diffusamente alterate e contraddette.

3. Relativamente alle parti del territorio di cui alla lettera a) del comma 2, gli strumenti urbanistici comunali definiscono una disciplina finalizzata:

- alla manutenzione, al restauro e al risanamento conservativo degli elementi fisici che conservano le individuate caratteristiche;

- al ripristino delle predette caratteristiche, facendo riferimento a cartografie storiche, e/o ad altre idonee documentazioni storiche e iconografiche, ovvero a elementi o tracce superstiti degli assetti originari.

4. Ai sensi e ai fini di cui al comma 3, gli strumenti urbanistici comunali dettano disposizioni, volte a garantire la conservazione e, ove necessario, il ripristino della morfologia insediativa, nonché a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili delle singole unità edilizie e degli spazi scoperti.

5. La conservazione, e l'eventuale ripristino, della morfologia insediativa, implicano il mantenimento, ovvero la ricostituzione negli aspetti alterati in termini incompatibili o incongrui

rispetto alle identificate caratteristiche e regole conformative, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, degli essenziali connotati dimensionali e formali delle unità di spazio.

6. Gli spazi scoperti rispondenti alle caratteristiche dell'assetto insediativo, dell'impianto fondiario, o in quanto tradizionalmente destinati a usi collettivi, devono restare comunque ineditati.

7. Gli spazi scoperti diversi da quelli di cui al comma precedente, con particolare riferimento a quelli risultanti da demolizioni o crolli di manufatti facenti organicamente parte dell'organizzazione morfologica del tessuto insediativo, possono essere definiti edificabili, sulla base di parametri ricavati da elementi o tracce superstiti, da documentazione storica relativa alle preesistenze, dall'organizzazione morfologica del tessuto insediativo, dalle caratteristiche dei manufatti contigui o circostanti.

8. Gli strumenti urbanistici comunali prevedono la demolizione senza ricostruzione dei manufatti, privi di caratteristiche intrinseche meritevoli di conservazione, che siano incompatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto insediativo, in quanto abbiano occupato spazi che avrebbero dovuto rimanere scoperti in conformità alle regole conformative e alle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto insediativo, dell'impianto fondiario.

9. Relativamente alle parti del territorio di cui alla lettera b) del comma 2, gli strumenti urbanistici comunali:

- prevedono la ricostituzione delle individuate caratteristiche e la riapplicazione delle individuate regole conformative, mediante trasformazioni degli elementi fisici e dei loro insiemi in cui, e per quanto, esse sono state alterate e contraddette;

- dettano le direttive per la formazione di strumenti urbanistici attuativi, volti a disciplinare la ricostituzione della morfologia insediativa, a norma del comma 10, nonché a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili delle unità edilizie e degli spazi scoperti.

10. La ricostituzione della morfologia insediativa implica un insieme di interventi volto a sostituire, in tutto o in parte, l'esistente tessuto di spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati. Le disposizioni della pianificazione sono fondate sul recupero o sulla riapplicazione delle regole caratterizzanti la vicenda urbanizzativa storica, come desumibili dalla cartografia storica, dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali superstiti, ovvero dall'interpretazione della vicenda conformativa degli insediamenti. I previsti strumenti urbanistici attuativi definiscono puntualmente le trasformazioni e le utilizzazioni ammissibili e prescritte delle singole unità edilizie e degli spazi scoperti.

11. Deve essere prioritariamente perseguito il mantenimento, o il ripristino, dell'utilizzazione abitativa stabile delle unità edilizie, o immobiliari, aventi tale riconoscibile originaria utilizzazione. Deve correlativamente essere perseguito il mantenimento, o il ripristino, di utilizzazioni per funzioni connesse a quella abitativa (artigianato di produzione di beni connessi con le persone e le abitazioni, artigianato di servizio, esercizi commerciali al minuto, pubblici esercizi, uffici privati, studi professionali, strutture per l'istruzione, strutture culturali, strutture associative, strutture ricreative, strutture religiose, strutture sanitarie) in termini di efficiente equilibrio con la funzione abitativa.

12. E' altresì perseguito il mantenimento, o il ripristino, di utilizzazioni per funzioni tradizionali e pregiate, quali l'artigianato di produzione di beni artistici, le attività direzionali (comprehensive delle

funzioni di rappresentanza, di direzione, di amministrazione), le attività di ricerca scientifica e applicata, le attività di produzione ed erogazione di servizi rari.

13. Vanno evitate, o contenute in limiti verificatamente accettabili, utilizzazioni per funzioni suscettibili di attrarre consistenti flussi di fruitori non abitanti nell'ambito considerato, dovendo comunque essere escluse le grandi strutture di vendita e i centri commerciali.

14. Sono destinati a funzioni pubbliche o collettive, almeno fino al massimo soddisfacimento delle prescritte quantità minime inderogabili di dotazioni di spazi per le suddette funzioni:

a) gli spazi scoperti di cui al comma 5, ove tali utilizzazioni siano compatibili con le loro caratteristiche;

b) i manufatti di cui sia prevista l'edificazione a norma del comma 6, ove tali utilizzazioni siano compatibili con le caratteristiche che occorra prescrivere assumano i manufatti medesimi;

c) gli spazi scoperti risultanti dalle demolizioni prescritte a norma del comma 7, ove tali utilizzazioni siano compatibili con le caratteristiche che occorra prescrivere assumano gli spazi medesimi.

15. Relativamente ai contesti urbani storici pre-unitari i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione, i propri atti amministrativi regolamentari e i propri programmi alle seguenti disposizioni, volte a privilegiare l'accessibilità e la percorribilità pedonale o con mezzi di trasporto collettivo:

a) la rete viaria interna deve essere destinata prioritariamente, in ragione dell'estensione dell'insediamento urbano storico considerato, e delle caratteristiche degli elementi della rete, alla mobilità ciclo-pedonale, al trasporto pubblico e all'eventuale accesso automobilistico dei residenti stabili;

b) in relazione alle soluzioni adottate, devono essere previsti, all'esterno dell'insediamento urbano storico, adeguati parcheggi a uso pubblico di scambio o di attestamento e parcheggi pertinenziali degli edifici dell'insediamento urbano storico considerato.

Art. III-.46 bis - Disciplina delle unità di spazio

1. Le unità di spazio, intese come unità edilizie e unità di spazio scoperto, sono classificate in categorie definite in base alle caratteristiche tipologiche e formali e al grado di significatività e di permanenza delle stesse.

2. Per caratteristiche tipologiche delle unità edilizie si intendono le caratteristiche strutturali, distributive e compositive degli edifici, con particolare riferimento:

a) il numero dei moduli o cellule del fronte di edificazione, a tutti i piani ovvero al piano tipo assunto quale riferimento maggiormente significativo;

b) il numero dei moduli o cellule della profondità di edificazione, a tutti i piani ovvero al piano tipo assunto quale riferimento maggiormente significativo;

c) il numero di piani dell'altezza di edificazione;

d) la composizione dei prospetti;

e) la posizione, la collocazione e la conformazione degli elementi di collegamento verticali;

f) la posizione, la collocazione e la conformazione degli elementi di collegamento orizzontali, a tutti i piani ovvero al piano tipo assunto quale riferimento maggiormente significativo;

g) eventuali altri elementi peculiarmente ricorrenti;

h) il modello di aggregazione di più unità edilizie.

3. Per caratteristiche tipologiche delle unità di spazio scoperto si intendono le caratteristiche dimensionali, morfologiche e compositive, con particolare riferimento:
 - a) alla presenza o meno di rapporti pertinenziali con unità edilizie;
 - b) alla presenza o meno di ripartizioni geometriche degli spazi verdi;
 - c) ai connotati del disegno distributivo delle essenze vegetali.
4. Per caratteristiche formali si intendono le qualità che concorrono a determinare l'interesse architettonico, o anche semplicemente di testimonianza di culture materiali, delle unità edilizie e di spazio scoperto.
5. Per ogni categoria di unità edilizie e di spazio scoperto gli strumenti di pianificazione:
 - a) descrivono le caratteristiche tipologiche e formali ritenute identificative e distintive delle unità edilizie e di spazio scoperto appartenenti alla categoria considerata;
 - b) definiscono le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili, coerentemente con la finalità di conservazione delle predette caratteristiche.
6. Le utilizzazioni compatibili sono concretamente attivabili solamente a condizione che l'efficiente esplicazione della particolare utilizzazione proposta non richieda trasformazioni fisiche non ammissibili relativamente alla categoria nella quale la specifica unità di spazio è inclusa.

Art. III.47 - Disposizioni per i contesti urbani otto-novecenteschi e gli insediamenti storici di fondazione in territorio rurale

1. Nei contesti urbani otto-novecenteschi e negli insediamenti storici di fondazione individuati dal presente piano, gli strumenti urbanistici comunali definiscono il perimetro dei complessi edilizi di maggiore rilievo architettonico, culturale e testimoniale otto-novecenteschi o che costituiscono patrimonio significativo della cultura locale e con un valore identitario per la collettività da tutelare, provvedendo ad individuare le unità minime di intervento e le categorie di intervento conservative per gli edifici e le aree di pertinenza.
2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano le parti delle aree urbane e degli insediamenti storici di fondazione nelle quali debba essere mantenuto l'impianto urbano originario, riconoscendo l'interesse culturale del medesimo, con la conservazione della maglia insediativa, della giacitura e della larghezza degli elementi viari, del sistema degli spazi scoperti dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, delle essenziali caratteristiche dimensionali e formali delle unità di spazio.
3. Il quadro conoscitivo dei PUG fornisce documentazione circa i contenuti dei progetti urbanistici originari che si valutano meritevoli di essere assunti a riferimento per indirizzare interventi di conservazione e completamento.

Sezione 2 – Tessuti urbani recenti Art. III.48 - Definizione di tessuto urbano recente

1. Ai fini del presente piano si intende per tessuto urbano recente il territorio, non classificato come contesto storico da tutelare, totalmente o parzialmente urbanizzato con continuità, comprendente tutte le aree effettivamente edificate e in costruzione o i lotti interclusi.
2. Il presente piano individua i perimetri dei tessuti urbani recenti nella tavola C.

Art. III.49 - Obiettivi della pianificazione urbanistica

1. Gli strumenti urbanistici comunali aggiornano la perimetrazione dei tessuti urbani recenti con riferimento ai contenuti del precedente articolo.
2. All'interno di tale perimetro, gli strumenti urbanistici comunali effettuano la ricognizione della consistenza urbanistico funzionale dei tessuti urbanizzati con continuità e privi di caratteri storici, e provvedono alla valutazione dei livelli di qualità urbana esistenti con riferimento agli aspetti:
 - ambientali
 - urbanistico funzionali ed edilizi
 - della mobilità
 - dei servizi collettivi
 - delle infrastrutture a rete per l'urbanizzazione degli insediamenti.
3. Sulla base di tale ricognizione, gli strumenti urbanistici comunali provvedono alla seguente articolazione del tessuto urbano recente, privo di interesse storico, in contesti urbani omogenei per diversi livelli di qualità urbana, indicando per ciascun di essi le diverse politiche di intervento urbanistico conformanti stabilmente il territorio urbanizzato:
 - a) contesti urbani consolidati;
 - d) contesti urbani da consolidare e migliorare;
 - c) contesti urbani da riqualificare.
4. Gli strumenti urbanistici comunali indicano le quote minime e massime delle destinazioni d'uso necessarie al raggiungimento della equilibrata compresenza di funzioni compatibili; quantificano altresì la stima del fabbisogno residenziale che può essere soddisfatta in tali contesti con interventi di completamento e di riqualificazione.

Sezione 3 - Contesti urbani consolidati

Art. III.50 - Definizione di contesto urbano consolidato

1. Ai fini del presente piano si intende per contesto urbano consolidato la parte del territorio urbanizzato totalmente o parzialmente edificato con continuità che presenta un adeguato livello di qualità urbana ed ambientale, un buon livello di accessibilità e di dotazione di servizi pubblici tali da non richiedere diffusi ed intensi interventi di sostanziale trasformazione urbanistica ed edilizia.
2. Tali contesti sono di norma caratterizzati da impianti morfologici riconoscibili di recente ed unitaria progettazione urbanistica e sono associabili ad una componente edilizia ben conservata.

Art. III.51 - Obiettivi della pianificazione urbanistica

1. Gli strumenti urbanistici valutano che il contesto urbano consolidato abbiano raggiunto un sostanziale livello di equilibrio e che non appaiano idonei ulteriori interventi di densificazione, al di fuori di quelli già pianificati ed in corso di completamento, e che tale assetto di qualità vada pertanto preservato, consolidato e mantenuto adeguatamente. Conseguentemente perseguono il mantenimento e il miglioramento degli attuali livelli dei servizi e assicurano il rafforzamento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, l'ulteriore qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici e degli spazi esistenti, l'equilibrata compresenza di funzioni abitative, attività economiche e sociali con essa compatibili.

2. A tal fine, gli strumenti urbanistici comunali promuovono il completamento dei piani particolareggiati vigenti ed in corso di attuazione; disciplinano i cambi di destinazione d'uso e limitati interventi edilizi di completamento e trasformazione per la creazione o il rafforzamento, ove presenti, di luoghi identitari per la comunità, anche attraverso la formazione di nuove centralità urbane e interventi di arredo urbano.

Sezione 4 - Contesti urbani da consolidare e migliorare

Art. III.52 - Definizione di contesto urbano da consolidare e migliorare

Ai fini del presente piano, si intende per contesto urbano da consolidare e migliorare, la porzione di tessuto urbano realizzata, di norma, nell'immediato secondo dopoguerra e di prima periferia, per successivi interventi addizionali non pianificati in forma unitaria o comunque pianificati con un impianto morfologico riconoscibile, ma ove lo stesso impianto urbanistico funzionale risente, per l'epoca di realizzazione, di un livello non adeguato di dotazione di servizi pubblici, di qualità urbana ed ambientale, di infrastrutture per la urbanizzazione degli insediamenti e di carenza di luoghi identitari e centralità urbane pianificate e strutturate adeguatamente.

Art. III.53- Obiettivi della pianificazione urbanistica

1. Gli strumenti urbanistici comunali promuovono gli interventi di completamento, adeguamento, ampliamento degli edifici in funzione dell'arricchimento della compresenza di funzioni urbane compatibili (residenziali, di servizio e produttive) e di interventi di arredo urbano.
2. A questo scopo, promuovono la manutenzione, l'ammodernamento e l'adeguamento formale e funzionale degli edifici e delle opere e delle infrastrutture a rete per l'urbanizzazione anche attraverso mirati e limitati interventi di completamento o ampliamento degli edifici esistenti.
3. Gli strumenti urbanistici comunali determinano il fabbisogno di servizi pubblici o di opere ed infrastrutture per la adeguata urbanizzazione degli insediamenti, tenendo conto delle carenze pregresse, presenti nel medesimo contesto o in quelli limitrofi o adiacenti.
4. A tal fine, gli strumenti urbanistici comunali assicurano che gli spazi inedificati di maggior rilievo e consistenza, siano prioritariamente destinati alla implementazione del sistema dei servizi pubblici e privati con interventi prevalentemente finalizzati ad una migliore e diffusa qualità urbana, alla creazione di nuove centralità urbane e di luoghi identitari dei contesti urbani periferici.

Sezione 5 - Contesti urbani da riqualificare

Art. III.54 - Definizione di contesto urbano da riqualificare

Ai fini del presente piano, si intende per contesto urbano da riqualificare, la parte di territorio urbanizzato che necessita di interventi urbanistici sostanziali di riorganizzazione territoriale finalizzati al miglioramento della qualità urbana, edilizia ed ambientale, di una adeguata dotazione di servizi pubblici o di infrastrutture per la mobilità, nonché della eliminazione delle eventuali cause che determinano le condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le caratterizzano.

Art. III.55 - Obiettivi della pianificazione urbanistica

1. Gli strumenti urbanistici comunali definiscono per ciascun contesto urbano da riqualificare:
 - a) gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione;
 - b) i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale, da assicurare con gli interventi urbanistico edilizi;
 - c) la quota massima dei carichi insediativi che potranno essere realizzati.

2. A tal fine, gli strumenti urbanistici comunali individuano per ciascuno dei contesti urbani da riqualificare:
 - a) i tessuti urbani privi delle adeguate caratteristiche di qualità urbana di cui assicurare e consolidare con interventi edilizi diretti e le cui carenze e fabbisogni pregressi orientano gli interventi di riqualificazione urbana, ambientale, e infrastrutturale;
 - b) gli spazi ineditati e/o gli edifici dismessi, dismettibili o incongrui da sottoporre a sostanziali interventi di trasformazione urbanistica edilizia che costituiscono le opportunità per realizzare gli interventi necessari ad elevare la qualità urbanistico edilizia, ambientale e infrastrutturale del contesto urbano in cui sono inseriti.

Sezione 6 - Contesti urbani di nuovo impianto

Art. III.56 - Definizione di contesto urbano di nuovo impianto

Ai fini del presente piano, si intende per contesto urbano di nuovo impianto, la parte del territorio oggetto di trasformazione intensiva in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano.

Art. III.57 - Obiettivi della pianificazione urbanistica

1. Gli strumenti urbanistici comunali sottopongono i contesti urbani di nuovo impianto a progettazione unitaria al fine di programmare la esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse attività, assicurando la contestuale realizzazione dei servizi e delle infrastrutture ad essi connessi.

2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i contesti urbani di nuovo impianto prioritariamente nelle aree periurbane in continuità con la città consolidata e da consolidare e già servite da idonee infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti o che presentino le migliori condizioni per l'allacciamento alle infrastrutture tecnologiche esistenti e per la mobilità per evitare consumo di suolo. A tal fine andrà valutata:
 - a) la presenza di fattori di criticità igienico sanitaria (inquinamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico);
 - b) la presenza di fenomeni naturali che possano ingenerare rischi per gli insediamenti;
 - c) la vulnerabilità intrinseca delle risorse naturali presenti ed il rischio ambientale in rapporto alla interazione con il sistema insediativo.

3. Gli strumenti urbanistici comunali provvedono, nel processo di formazione, alla formulazione di diversi scenari di direttrici di sviluppo definendo, attraverso la VAS, quelli ritenuti maggiormente idonei alla espansione urbana tra i diversi scenari considerati ed esplicitando con essa le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche operate.

4. La parte strutturale del PUG stabilisce i criteri e gli indirizzi relativi alle fondamentali articolazioni funzionali (residenziale, produttive, turistica, ecc.) al dimensionamento ed alla programmazione nel tempo dell'uso insediativo, a cui la parte programmatica operativa dovrà attenersi per selezionare quelle da utilizzare prioritariamente e per costruire la relativa disciplina urbanistica.

5. Fermi restando i condizionamenti generali da eventuali preesistenze quali infrastrutture, elementi ambientali, insediamenti per usi produttivi e di altri eventuali vincoli od elementi, gli strumenti urbanistici comunali assicurano che i contesti per nuovi insediamenti costituiscano espansioni organiche dei tessuti edilizi esistenti. A tal fine dovranno:

a) garantire nella maggiore misura possibile che le rispettive reti dei servizi e di accessibilità siano integrate con quelle dei tessuti adiacenti;

b) evitare fenomeni di ulteriore frammentazione insediativa nello sviluppo urbano e favorire la formazione di servizi di adeguata consistenza unitaria.

c) assicurare il contenimento dei consumi di suolo rurale assumendo un documentato dimensionamento dei fabbisogni insediativi urbani, produttivi e infrastrutturali, prevedendo il soddisfacimento prioritario dei nuovi fabbisogni insediativi, mediante il riuso di aree già urbanizzate o aree rurali marginali o periurbane di minor valore agricolo, ambientale e paesaggistico.

6. Gli strumenti urbanistici comunali, all'atto di individuare i contesti urbani di nuovo impianto, verificano i seguenti criteri di selezione/valutazione di compatibilità urbanistico, territoriale e ambientale:

a) esclusione di contesti periurbani o rurali di rilevante valore paesaggistico o storico testimoniale, in base alle valutazioni del quadro conoscitivo, privilegiando quelle già compromesse dal punto di vista insediativo e nelle quali i valori naturalistico ambientali e paesaggistici, compreso quello agricolo, siano assenti o di minor valore relativo;

b) assenza di significativi problemi di inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico o ragionevole possibilità di mitigazione di tali problemi;

c) contiguità con il tessuto urbanizzato esistente così da consentire organici sviluppi integrati, con particolare riferimento ai contesti urbanizzati da consolidare o migliorare o da riqualificare;

d) esistenza o prossimità al sistema dei servizi esistente;

e) capacità di ospitare nuovi servizi in modo coerente con il sistema dell'accessibilità e compatibile con il contesto urbano esistente;

f) buona relazione con la viabilità urbana di penetrazione e distribuzione a minor impatto ambientale e possibilità di semplice mitigazione di tali eventuale impatto mediante opere e spazi appositamente dedicati dal nuovo insediamento;

g) capacità di concorrere alla ricucitura di parti del tessuto urbano, e più in generale a migliorare la definizione della forma urbana.

7. In ogni caso, nella definizione delle direttrici di espansione, gli strumenti urbanistici comunali evitano, per quanto possibile, i siti che necessitano di interventi di mitigazione di fattori limitanti od escludenti comportanti rilevanti maggiorazioni di costi di urbanizzazione.

Capo III - I contesti specializzati turistici e produttivi

Art. III.58 – Tessuti urbani turistici costieri

1. Ai sensi del presente piano, si intende per tessuto urbano turistico costiero, la parte del territorio urbanizzato recente a prevalente destinazione d'uso turistico-ricettiva e ricreativa, non classificato come contesto storico da tutelare, totalmente o parzialmente urbanizzato con continuità, comprensivo di tutte le aree effettivamente edificate e in costruzione o i lotti interclusi con usi prevalentemente od esclusivamente turistico ricettivi e ricreativi.
2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano e perimetrano i tessuti urbani turistici costieri in conformità alle seguenti direttive.
3. Per ciascuno dei tessuti urbani deve essere effettuata la ricognizione della consistenza urbanistico e funzionale e la valutazione dei livelli di qualità turistico ricettiva esistente con riferimento agli aspetti:
 - a) ambientali e paesaggistici;
 - b) di inserimento nel sistema infrastrutturale territoriale della mobilità;
 - c) della collocazione rispetto ai centri urbani;
 - d) di integrazione funzionale e spaziale con i centri urbani storici e consolidati;
 - e) della dotazione di infrastrutture per la urbanizzazione degli insediamenti e di servizi e attrezzature collettive;
 - f) della articolazione e integrazione delle tipologie di offerta turistica ricettiva e ricreativa;
 - g) della accessibilità ai servizi interni, ai centri urbani ed al fronte mare;
 - h) della fruibilità e del carico turistico sul “fronte mare”.
4. Sulla base del quadro interpretativo di cui alla lettera precedente gli strumenti urbanistici comunali articolano il tessuto urbanizzato turistico costiero, privo di interesse storico, in contesti turistici costieri omogenei per diversi livelli di qualità, indicando per ciascun di essi le politiche di intervento urbanistico conformanti stabilmente il territorio urbanizzato:
 - contesti turistici isolati: non strutturati da riqualificare, strutturati da migliorare e all'aperto
 - contesti turistici nei centri abitati costieri.

Art. III.59 - Contesti turistici isolati non strutturati da riqualificare

1. Ai fini del presente piano, si intende per contesto turistico isolato non strutturato da riqualificare, l'insediamento turistico sorto spontaneamente lontano dai centri abitati o in discontinuità dal tessuto urbano dei centri urbani, privo di disegno urbano o cresciuto per addizioni successive non pianificate e caratterizzato dalla carenza di adeguate opere di urbanizzazione e di servizi e in genere deturpante il paesaggio. Tali insediamenti costituiscono nella maggioranza dei casi una barriera impropria all'accesso al mare. La lontananza dai centri è un fattore strutturale di criticità ineliminabile, che di fatto ne limita le potenzialità.
2. Gli strumenti urbanistici comunali escludono per tali contesti possibilità di ampliamenti e nuove espansioni e ammettono altresì opere ed interventi pubblici per il miglioramento della dotazione dei servizi collettivi e delle opere di urbanizzazione.
3. Gli strumenti urbanistici comunali definiscono interventi urbanistici di trasformazione rivolti a eliminare le incongruità di impianto, di eccessiva densità edilizia, di insufficiente dotazione di servizi ed opere di urbanizzazione e di miglioramento delle condizioni generali di accesso e di fruibilità del fronte mare. Il ridisegno può prevedere anche il diradamento, in particolare lungo il fronte mare, con trasferimento di volumi e densificazione in alcuni punti specifici del contesto da riqualificare.

4. Gli interventi urbanistici previsti nei contesti turistici isolati non strutturati da riqualificare sono inseriti in PUE, ovvero in PIRT ai sensi dell'articolo 7.08 del PUTT/P vigente, ed eventualmente compresi nei POI sulla base di accordi con la Provincia.

5. Sino alla formazione dei PUE, gli strumenti urbanistici comunali ammettono interventi di manutenzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente, cambi di uso senza aumento di volume e superficie utile lorda di usi residenziali e del numero di unità abitative.

Art. III.60 Contesti turistici isolati strutturati da migliorare

1. Ai fini del presente piano si intende per contesto turistico isolato strutturato da migliorare, il tessuto turistico di impianto relativamente recente sorto in forma sostanzialmente unitaria o per addizioni programmate coordinate e collocato lontano dai centri abitati o in discontinuità dal tessuto urbano consolidato. Tale tessuto si presenta carente e inadeguato per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria, di servizi e in genere deturpanti il paesaggio e con impatti critici per l'ambiente. Per la maggioranza dei casi sono tessuti urbani ad accesso totalmente privatizzato costituendo di fatto una barriera impropria all'accesso pubblico al mare.

2. Gli strumenti urbanistici comunali definiscono interventi per migliorare la fruizione pubblica e collettiva degli impianti e dei servizi alla balneazione e l'accesso al fronte mare, nonché la infrastrutturazione, le opere di urbanizzazione ed i servizi. Gli strumenti urbanistici comunali promuovono azioni per diversificare l'offerta turistico ricettiva i servizi commerciali e per il tempo libero, attraverso cambi di uso, rafforzando in particolare le destinazioni d'uso alberghiera e ricreativa e con la esclusione di ulteriori quote di residenza turistica.

Art. III.61 - Contesti turistici isolati costituiti prevalentemente da strutture all'aperto da migliorare e riqualificare

1. Ai fini del presente piano si intende per contesto turistico isolato costituito prevalentemente da strutture all'aperto da migliorare e riqualificare, la parte del territorio collocata lontano dai centri abitati o in discontinuità dal tessuto urbano e caratterizzata da bassa densità edilizia con ampi spazi aperti. Tali contesti sono prevalentemente costituiti da campeggi e villaggi turistici e si presentano di norma carenti di opere di urbanizzazione, di servizi pubblici e collettivi; per la loro collocazione, conformazione ed impianto costituiscono una barriera all'accesso pubblico al mare.

2. Gli strumenti urbanistici comunali definiscono interventi edilizi diretti e diffusi di rafforzamento dei servizi pubblici e collettivi e della balneazione, delle opere di urbanizzazione.

3. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere una maggiore articolazione della offerta ricettiva e ricreativa finalizzata alla realizzazione di strutture di livello superiore, attraverso la riconversione parziale o modesti ampliamenti dei volumi esistenti, subordinati all'approvazione di un PUE. Gli interventi proposti devono eliminare le incongruenze, ridurre o compensare le criticità ambientali e paesaggistiche, migliorare le condizioni di accesso pubblico e di fruizione del fronte mare, all'interno del perimetro di intervento. Tali PUE possono essere compresi nei POI sulla base di accordi con la Provincia.

4. Sino alla formazione dei PUE, gli strumenti urbanistici comunali ammettono unicamente interventi edilizi di manutenzione, recupero e riuso degli edifici esistenti, senza aumento di usi residenziali turistici e di unità abitative.

Art. III.62 - Contesti turistici nei centri abitati costieri

1. Ai fini del presente piano si intende per centro turistico in centro abitato costiero, la parte di territorio urbanizzata in epoca recente, collocata in continuità con centri abitati costieri, con funzione prevalentemente turistica. In tali contesti sono compresenti aree e strutture destinate alla balneazione con un livello minimo o soddisfacente di decoro e porzioni con un impianto urbanistico molto elementare, di norma con diversi livelli di dotazione di opere di urbanizzazione primaria, di servizi pubblici e collettivi e di servizi alla balneazione e con presenza di elementi detrattori della qualità ambientale e paesaggistica e diversi livelli di criticità urbane e dell'offerta turistica complessiva. Tali contesti presentano continuità con il tessuto urbano ma differenti livelli di qualità e consistenza urbanistica e funzionale.
2. Gli strumenti urbanistici comunali promuovono misure atte ad integrare la presenza turistica stagionale con il contesto dell'insediamento urbano storico e consolidato, sviluppando condizioni per il suo sviluppo economico, commerciale, e la dotazione di servizi pubblici e collettivi privati e di maggiore fruizione sociale. Tali misure sono finalizzate al miglioramento dei collegamenti ed al potenziamento delle infrastrutture per la mobilità lenta per garantire una miglior accessibilità ai tessuti storici e servizi urbani e loro fruizione da parte degli insediamenti turistici.
3. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i tessuti con differenti caratteristiche di consistenza urbanistico funzionale e di qualità. In particolare, individuano:
 - a) le parti sature a maggiore densità, nelle quali prevedono la collocazione di servizi e il mantenimento del verde unitamente ad interventi edilizi diretti di manutenzione, riuso e recupero dell'esistente;
 - b) le parti incomplete e a minore densità, per le quali possono prevedere la parziale saturazione, collocando prioritariamente i servizi deficitarii e sistemando gli spazi pubblici e gli accessi al mare;
 - c) le parti da destinare a eventuali ampliamenti in contiguità con le parti precedenti che possono essere previste esclusivamente ove concorrano significativamente al miglioramento delle reti, delle qualità, delle connessioni pedonali, degli insediamenti urbani e turistici.
4. Ove gli interventi comportino il ridisegno e il diradamento del tessuto edilizio lungo il fronte mare, con la rilocalizzazione di volumi e densificazione in aree specificatamente indicate dal PUG, sono inseriti in PUE, ed eventualmente compresi nei POI sulla base di accordi con la Provincia.

Art. III.63 - Disposizioni generali per contesti produttivi specializzati comunali

1. Ai fini del presente piano si intende per contesto produttivo specializzato comunale, la parte del territorio caratterizzata dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive con una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali. Di norma si tratta di aree pianificate e per questo dotate di un livello minimo di infrastrutturazione e di attività produttive insediate.
2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano e perimetrano i contesti produttivi specializzati comunali sulla base delle seguenti direttive.
3. Gli strumenti urbanistici comunali, sulla base della ricognizione conoscitiva e interpretativa del proprio territorio e con riferimento alla cartografia del presente piano, individuano i contesti produttivi specializzati comunali esistenti.

4. Per il dimensionamento e la localizzazione di nuovi contesti produttivi gli strumenti urbanistici comunali quantificano il fabbisogno di spazi per attività terziarie, commerciali, industriali e artigianali sulla base di realistici scenari occupazionali auspicati in sede locale e con riferimento alla loro evoluzione negli ultimi 10 anni.
5. Gli strumenti urbanistici comunali verificano lo stato di attuazione delle previsioni produttive degli strumenti urbanistici vigenti e valutano la possibilità di soddisfare il fabbisogno di spazi per attività terziarie, commerciali, industriali e artigianali prioritariamente completando o riqualificando le aree produttive esistenti. A tal fine definiscono i contesti produttivi specializzati da consolidare e quelli da riqualificare o da ampliare, le loro caratteristiche urbanistiche e funzionali e le prestazioni richieste; tale ipotesi sono subordinate alla contestuale realizzazione delle indispensabili opere di urbanizzazione, dei servizi e di ogni altra cosa sia necessaria per 'qualificare' le aree esistenti.
6. Nel caso in cui sussistano ulteriori quote di fabbisogno che non possono essere soddisfatte nei contesti produttivi esistenti, gli strumenti urbanistici comunali valutano l'entità e la sostenibilità ambientale e territoriale delle previsioni residue produttive e le eventuali opere ed interventi di mitigazione necessari o misure urbanistico funzionali per la loro attuazione.
7. Qualora le aree già pianificate, ma non attuate, risultino idonee, ma non sussistano fabbisogni insediativi giustificati dagli scenari occupazionali auspicati, tali previsioni produttive si considerano come "contesti produttivi specializzati comunali ad attuazione differita" da attuarsi tramite PUE, solo previo completa edificazione delle altre quote pianificate.
8. A fronte della documentata necessità di provveder alla ulteriore individuazione di "contesti produttivi specializzati comunali di nuovo impianto", gli strumenti urbanistici comunali valutano se confermare (e quindi urbanizzare) i contesti produttivi specializzati ad attuazione differita, o in alternativa a individuarne altri. Nella valutazione tengono conto delle sensibilità ambientali indicate dal presente piano.
9. Per la localizzazione dei nuovi contesti produttivi, si seguono i criteri definiti per i contesti urbani di nuovo impianto di cui all'art. III. 57.

TITOLO III- Armatura infrastrutturale per la mobilità di interesse sovralocale

Art. III.64 - Armatura infrastrutturale per la mobilità di merci e persone

1. L'armatura infrastrutturale per la mobilità di interesse sovralocale è composta dalla rete di impianti, opere e servizi che assicurano la movimentazione di merci e persone e costituisce invariante per gli strumenti urbanistici comunali e per gli atti di programmazione provinciale.
2. Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovralocale sono individuate nella Tavola tavola S2. Gli interventi di ampliamento, trasformazione sostanziale e rilocalizzazione, nonché quelli di nuova realizzazione di elementi costitutivi le invarianti dell'armatura infrastrutturale per la mobilità sono definiti dai soggetti competenti alla progettazione e realizzazione d'intesa con la Provincia di Foggia, in coerenza con le scelte contenute nel presente piano.
3. Qualora l'ampliamento, il trasferimento e la nuova realizzazione di elementi definiti dal presente piano come invarianti dell'armatura infrastrutturale riguardino aree facenti parte del

sistema delle qualità, gli interventi sono subordinati alla preventiva verifica, a carico dell'ente procedente, delle ricadute sul paesaggio, sull'ambiente e sul sistema dei percorsi di interesse pubblico. Tale verifica, da prevedersi nell'ambito delle procedure di VAS, indica le opere di ambientazione, mitigazione e compensazione connesse alla realizzazione degli interventi.

4. Gli strumenti urbanistici comunali non consentono trasformazioni urbanistiche che compromettano la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova realizzazione delle invarianti infrastrutturali per la mobilità individuate dal presente piano. A tal fine, gli strumenti urbanistici comunali individuano appositi ambiti di salvaguardia.

Art. III.65 - Obiettivi del sistema della mobilità

1. Il presente piano persegue i seguenti obiettivi di carattere generale relativi al sistema dei trasporti:

a) definire il ruolo della Provincia di Foggia nello scenario di infrastrutturazione e organizzazione delle reti nazionali e internazionali per la mobilità di passeggeri e merci, rafforzando le relazioni con le direttrici dello spazio euro-mediterraneo e con le regioni limitrofe;

b) configurare una rete di infrastrutture e servizi per la mobilità delle persone e delle merci interna alla Provincia in grado di garantire coesione territoriale e inclusione sociale e competitività delle imprese;

c) consentire un accesso sicuro, economicamente attuabile e socialmente accettabile a persone, luoghi, beni e servizi;

d) realizzare un sistema coordinato e integrato del trasporto pubblico locale che garantisca le esigenze di mobilità interna nell'ottica della riduzione delle esternalità e a sostegno della coesione sociale;

e) promuovere la logistica e l'intermodalità nel trasporto merci;

f) definire soluzioni infrastrutturali rispettose delle caratteristiche dei luoghi e coerenti con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale della provincia;

g) elaborare un progetto sviluppabile per fasi che costituisca un punto di riferimento per la pianificazione provinciale e locale;

h) ricondurre la mobilità al suo effettivo ruolo di mezzo finalizzato alla accessibilità, da soddisfare anche operando su altri settori di intervento tra cui la pianificazione urbanistica e territoriale.

2. Gli atti amministrativi provinciali e gli strumenti urbanistici comunali, per quanto di rispettiva competenza, perseguono altresì i seguenti obiettivi:

a) razionalizzare l'offerta di trasporto facendo corrispondere ad ogni richiesta di spostamento la combinazione di modi di trasporto più adeguata ed efficiente dai punti di vista economico ed ambientale;

b) gestire la domanda di trasporto delle persone in modo da favorire le modalità di spostamento più sostenibili rispetto all'auto privata;

c) gestire la domanda di trasporto delle merci in modo da favorire il vettore ferroviario ed il cabotaggio;

d) sviluppare le modalità di spostamento a piedi e in bicicletta;

e) ridurre le cause della mobilità in particolare gli spostamenti casa- lavoro;

f) aumento della accessibilità dei servizi di base e sovracomunali;

3. La pianificazione generale e di settore provinciale e comunale, nonché gli atti di programmazione della Provincia tengono conto degli obiettivi generali e specifici e concorrono, per quanto di competenza, a perseguirli. Il perseguimento di tali obiettivi costituisce elemento per la VAS degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale.

4. Nella formazione degli strumenti di pianificazione e negli atti di programmazione provinciali e comunali viene assicurato il coordinamento e la coerenza fra gli obiettivi e le azioni della pianificazione generale e di settore e verificate le reciproche interferenze a partire dalla integrazione, condivisione ed implementazione di un comune quadro conoscitivo e di scenari di riferimento omogenei.

Art. III.66 - Obiettivi specifici per il sistema della mobilità

1. Nel settore del trasporto stradale il presente piano intende:

a) adeguare e mettere in sicurezza la viabilità di connessione con le province limitrofe con particolare riferimento a quelle dell'entroterra appenninico in modo rendere competitivi in termini di accessibilità i servizi di eccellenza di rango sovraprovinciale che la Capitanata è in grado di offrire (porto di Manfredonia, Interporto di Cerignola, Università,...);

b) realizzare, in ambito provinciale, una rete stradale caratterizzata da continuità funzionale, adeguati standard di sicurezza e leggibilità;

c) innalzare la qualità della progettazione stradale in ambiti a particolare valenza ambientale in funzione della tutela e della valorizzazione paesaggistica dei luoghi attraversati e della corrispondenza delle caratteristiche della viabilità alle componenti di mobilità prevalenti;

d) promuovere l'integrazione verticale nelle politiche di gestione della mobilità tra Provincia e Comuni con particolare riferimento a quelli tenuti a redigere PUT e PUM.

2. Nel settore del trasporto delle merci e dell'intermodalità il presente piano intende:

a) creare un sistema logistico integrato a servizio della Capitanata e in grado di integrarsi efficacemente nell'ambito della Piattaforma logistica regionale fondato sull'Interporto di Cerignola, l'Area di Sviluppo industriale di Incoronata e il porto industriale di Manfredonia;

b) promuovere la logistica di filiera nel settore agroalimentare;

c) contribuire alla creazione di iniziative di logistica distributiva in campo urbano;

d) favorire la formazione professionale nel campo della logistica da parte delle imprese;

e) incentivare il ricorso a sistemi informativi per la gestione ed il monitoraggio della mobilità delle merci.

3. Nel settore del trasporto collettivo il presente piano intende:

a) rilanciare il ruolo del trasporto aereo per i collegamenti verso gli hub di Roma e Milano e a supporto del sistema turistico provinciale;

b) creare una rete di trasporto pubblico locale pienamente integrata sotto il profilo, infrastrutturale, funzionale e tariffario in modo da sfruttare la modalità o la combinazione di modalità di trasporto complessivamente più efficienti;

c) rilanciare e potenziare il ruolo della ferrovia come sistema portante del trasporto pubblico locale provinciale;

d) potenziare il ruolo del trasporto elicotteristico per i servizi di elisoccorso, protezione civile, trasporto di persone a favore di ambiti particolarmente svantaggiati sotto il profilo dell'accessibilità;

e) valorizzare il sistema dei porti della Capitanata e le possibili forme di navigazione interna a supporto della circuitazione turistica nell'area Garganica.

Art. III.67 - Componenti dell'armatura infrastrutturale per la mobilità

1. Il presente piano riconosce rilevanza territoriale sovracomunale alle componenti del sistema della mobilità individuate nelle tavole S2 e C. La tavola C indica gli impianti e le infrastrutture seguenti, specificando il corrispondente livello gerarchico:

- a) mobilità ferroviaria:
 - rete di collegamento regionale e nazionale;
 - rete complementare dedicata al servizio ferroviario provinciale
 - stazioni principali / nodi di interscambio;
 - stazioni secondarie e fermate;
- b) mobilità viaria:
 - rete di collegamento regionale e nazionale;
 - rete di accessibilità territoriale, primaria e secondaria;
 - rete complementare di rango provinciale;
- c) mobilità acquea:
 - porti connessi alla rete del TPL;
 - approdi;
- d) mobilità aerea:
 - aeroporto Gino Lisa;
 - altri aeroporti;
 - elisuperfici.
- e) sistema dei servizi di trasporto collettivo urbano ed extraurbano;
- f) rete dei principali percorsi ciclabili extraurbani intercomunali
- g) principali nodi di scambio intermodale tra le reti ed i servizi di cui sopra.

2. Su tali componenti la Provincia esercita le proprie competenze di concerto con i comuni e gli altri enti interessati..

3. L'attribuzione del livello sovracomunale agli impianti e ai tratti della rete costituisce un'invariante del sistema infrastrutturale provinciale e come tale deve essere recepita in tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione, provinciale e locale.

Art. III.68 - Studi di fattibilità

1. Gli interventi elencati nella tabella in calce al presente articolo sono prioritari e strategici per il sistema della mobilità provinciale. La realizzazione di tali interventi è subordinata alla redazione di uno Studio di Fattibilità (SdF) finalizzato ad approfondire aspetti ricognitivi, valutativi e di fattibilità progettuale degli obiettivi e delle prestazioni indicate nella relazione del presente piano. Per tali interventi lo studio di fattibilità deve essere elaborato in maniera contestuale o propedeutica alla formazione dei POI.

2. Gli studi di fattibilità sono predisposti dalla Provincia o, di intesa con la Provincia, dai comuni o da altri Enti interessati; in tal caso il Presidente della Provincia stipula preliminarmente un accordo con l'ente interessato, in merito all'oggetto, i tempi e le forme di partecipazione della Provincia alla attività tecnica di predisposizione dello studio.

3. Il POI può assumere il valore e gli effetti dello SdF; nelle more della predisposizione del POI lo Studio di Fattibilità deve garantire la coerenza dei propri contenuti con quelli indicati nelle schede di ciascun POI.

4. In ogni caso, costituiscono riferimento vincolante per la redazione degli studi di fattibilità degli interventi di cui alla tabella in calce al presente articolo:

- le disposizioni relative agli Ambiti paesaggistici di cui all'Allegato A;
- le direttive per i POI definite nell'Allegato B.

Studi di fattibilità

1. Strada Regionale 1 Poggio Imperiale-Candela
2. Tangenziale Est di San Severo-Variante alla SS16
3. Adeguamento e messa in sicurezza della viabilità tra Mattinata e Vieste
4. Riorganizzazione del corridoio ferro-stradale costiero tra Rodi e San Menaio
5. Potenziamento del porto industriale di Manfredonia e specializzazione per le Autostrade del Mare e il trasporto combinato
6. Incoronata: realizzazione di una piastra logistica multifunzionale per il trasporto e la distribuzione delle merci
7. Corridoio plurimodale Peschici-Vieste
8. Applicazione di tecnologie trenotranviarie nella città di Foggia
9. Applicazione di tecnologie trenotranviarie nella città di Manfredonia
10. Applicazione di tecnologie trenotranviarie nella città di Cerignola
11. Realizzazione della tratta Lucera-Volturino
12. Nuovo approdo specializzato per le isole Tremiti
13. Potenziamento e rilancio del Sistema Aeroportuale provinciale
14. Connessione dell'area di estrazione del marmo di Apricena con l'adiacente linea ferroviaria Adriatica

TITOLO IV - Disposizioni riguardanti la sostenibilità degli insediamenti

Capo I - Qualità ecologica ambientale degli insediamenti

Art. III.69 - Qualità ecologico - ambientale degli insediamenti

1. Nella formazione dei nuovi PUG e nella attuazione degli strumenti urbanistici vigenti i comuni promuovono la valutazione dei livelli di qualità urbana ed ambientale degli insediamenti esistenti ed evidenziano i potenziali impatti negativi derivanti dalla attuazione delle scelte operate e, in coerenza con tali valutazioni, gli strumenti di pianificazione generali ed attuativi promuovono le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli.
2. Fatte salve le disposizioni nazionali e regionali in materia, il presente piano individua di seguito specifici settori e particolari requisiti di qualità urbana ed ambientale su cui valutare la sostenibilità degli insediamenti e delle scelte di pianificazione.

Art. III.70 - Requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui

1. Gli strumenti di pianificazione comunale generali ed attuativi valutano, con riferimento alla previsione di nuovi insediamenti, la idoneità, la funzionalità e l'adeguatezza della capacità delle reti di smaltimento dei reflui. Tali strumenti fanno riferimento ai seguenti requisiti:
 - a) allacciamento alla rete fognante recapitante ad un impianto di depurazione adeguato, di tutti gli insediamenti esistenti nel territorio urbanizzato e dei "tessuti diffusi nel territorio rurale", di cui all'art. III.7 dei nuovi contesti; nonché la fattibilità di allacciamento di tutti i nuovi insediamenti nei contesti urbani da riqualificare e dei contesti urbani di nuovo impianto;
 - b) ufficiosità idraulica della rete fognante principale con riferimento ai deflussi di acque bianche e nere in essere e previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e dai PUG;
 - c) potenzialità dell'impianto di depurazione con riferimento ai carichi idraulici e inquinanti in essere e previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e dai PUG;
 - d) livello di diluizione e di qualità delle acque nei recettori finali degli scarichi in uscita dagli

impianti di depurazione;

e) ufficiosità dei corpi idrici ricettori finali nelle aree di pianura, con riferimento alla esistente portata di piena delle acque meteoriche ed in rapporto alla estensione delle superfici urbane impermeabilizzate esistenti e previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e dai PUG;

2. L'adeguatezza delle reti va valutata in considerazione della capacità di far fronte in termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale e dei seguenti elementi:

- a) tracciato e capacità dei collettori fognari principali;
- b) capacità ed efficienza degli impianti di depurazione;
- c) capacità della rete scolante;
- d) eventuali oneri o opere previsti in attuazione dei nuovi insediamenti;
- e) progetti di completamento o potenziamento degli impianti e loro tempi di attuazione.

Art. III.71- Requisiti degli insediamenti in materia di gestione dei rifiuti

1. Con riguardo alla sostenibilità degli insediamenti rispetto alla gestione dei rifiuti, gli strumenti di pianificazione comunale, generali ed attuativi, valutano la idoneità delle modalità di raccolta dei rifiuti, intesa come fase della gestione dei rifiuti propedeutica alla loro destinazione finale nel rispetto delle norme di settore, con riferimento al carico urbanistico e funzionale esistente sul territorio comunale e previsto in attuazione delle previsioni non attuate degli strumenti urbanistici vigenti o dei nuovi PUG.

2. In particolare andranno valutati i rischi per l'acqua, il suolo, la sfera antropica, la flora e la fauna; l'inquinamento acustico ed atmosferico, i rischi per i paesaggi ed i siti di particolare interesse storico o testimoniale o archeologico e gli elementi di integrità fisica e identità culturale individuati dal presente piano.

3. La capacità di smaltimento dei rifiuti solidi urbani andrà valutata anche con riferimento alla idoneità, capacità ed efficienza degli impianti esistenti e ai progetti di completamento o potenziamento degli esistenti o di progetto ed ai loro tempi di realizzazione e attivazione.

4. I comuni concorrono con i propri strumenti di pianificazione, ed i propri atti amministrativi regolamentari al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) ottimizzare le relazioni funzionali tra i luoghi di produzione dei rifiuti, i luoghi di recupero o trattamento, i luoghi di fruizione di energia o di materiali recuperati;
- b) garantire spazi per la raccolta differenziata distribuiti nel tessuto urbano in funzione della densità territoriale di produzione di rifiuti, delle possibilità/opportunità di conferimento da parte dei cittadini, delle esigenze di accessibilità, delle opportunità di valorizzarli anche come centri di informazione e iniziativa ambientale di quartiere;
- c) garantire mobilità e accessibilità dei mezzi di raccolta rifiuti rispetto ai luoghi di produzione e trattamento;
- d) garantire la qualità ambientale, e la compatibilità con altre funzioni urbane, degli spazi destinati alla localizzazione di aree di raccolta o di impianti di trattamento.

Art. III.72 - Requisiti degli insediamenti in materia di uso razionale delle risorse idriche

1. Nella attuazione degli strumenti urbanistici e nella redazione dei PUG, i comuni approfondiscono e valutano la sostenibilità degli insediamenti con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) fabbisogni idrici civili, produttivi agricoli e zootecnici;
- b) Stato della rete di approvvigionamento idrico;
- c) stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche.

2. I comuni, verificano, in accordo con le autorità competenti, le potenzialità dell'apporto delle possibili fonti alternative alla rete acquedottistica ed alle acque sotterranee, ai fini dell'approvvigionamento idrico in grado di soddisfare gli usi meno esigenti e l'impiego preferenziale delle acque di superficie e di riciclo.

3. Nei contesti per nuovi insediamenti e di riqualificazione di dimensione più rilevante il bilancio idrico deve prendere in considerazione la predisposizione di sistemi di stoccaggio dell'acqua meteorica proveniente dal dilavamento dei tetti e la predisposizione di apposite reti di distribuzione per il loro utilizzo per usi non potabili.

4. Nei contesti produttivi di rango provinciale e ASI, in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti vanno analizzate l'entità e le caratteristiche dei consumi idrici e valutate le possibilità di risparmio, di riciclo e di riuso in uscita, nonché le eventuali opportunità di realizzazione delle reti idriche dedicate, alimentate con acque grezze e/o depurate per usi diversi da quelli civili.

Art. III.73 - Requisiti degli insediamenti in materia di clima acustico

1. Nella attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e nella redazione dei PUG, i comuni approfondiscono e valutano la sostenibilità degli insediamenti con riferimento al clima acustico degli insediamenti esistenti e di progetto. In particolare va valutata la coerenza tra le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e la classificazione acustica del territorio, con riferimento alle relazioni tra le specializzazioni funzionali degli insediamenti e di questi con le infrastrutture per la mobilità.

2. Tale valutazione prende in considerazione:

- a) le destinazioni di uso previste in ciascun insediamento;
- b) la classificazione acustica attribuita;

c) le funzioni assegnate ed il livello di uso di ciascuna infrastruttura che interferisca con l'insediamento stesso.

3. La pianificazione attuativa di nuovi insediamenti urbani valuta la compatibilità acustica con il contesto, tenendo conto anche degli insediamenti ed infrastrutture circostanti esistenti o previste. La progettazione degli insediamenti concorre a perseguire il raggiungimento del clima acustico idoneo principalmente attraverso la corretta organizzazione dell'insediamento e la localizzazione degli usi e degli edifici, e degli interventi di mitigazione.

4. Nella previsione di nuove infrastrutture per la mobilità i PUG valutano l'impatto acustico sugli insediamenti limitrofi esistenti e di progetto e la predisposizione di eventuali opere di mitigazione da realizzarsi contestualmente all'infrastruttura.

5. In sede di formazione dei nuovi PUG deve essere valuta la coerenza delle previsioni urbanistiche con la mappatura del clima acustico, la classificazione acustica degli insediamenti e le eventuali opere di mitigazione necessarie e i piani di risanamento.

Art. III.74 - Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento elettromagnetico

1. Nella attuazione degli strumenti urbanistici e nella redazione dei PUG i comuni approfondiscono e valutano la sostenibilità degli insediamenti con riferimento ai limiti di esposizione dei campi magnetici. Per tali finalità la valutazione considera i seguenti elementi:

- a) localizzazione degli impianti esistenti per la emittenza radio televisiva;

c) individuazione dei relativi ambiti di rispetto assoluto e relativo nei quali è possibile il

superamento dei valori;

d) localizzazione dei siti per la realizzazione dei nuovi impianti per la emittenza radio televisiva;

e) localizzazione degli impianti esistenti per la trasmissione e la distribuzione della energia elettrica con tensione pari o superiore ai 15000 volt e delle principali cabine di trasformazione;

f) individuazione delle relative fasce di rispetto o di una fascia di attenzione di ampiezza cautelativa.

2. La pianificazione concorre attraverso la localizzazione degli insediamenti e delle attività sul territorio ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi magnetici stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

Art. III.75 - Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell'aria e caratteristiche meteorologiche locali

1. Nella attuazione degli strumenti urbanistici generali e nella redazione dei PUG i comuni approfondiscono e valutano la sostenibilità degli insediamenti con riferimento alla qualità dell'aria. Per tali finalità la valutazione considera la stima delle emissioni derivanti dagli insediamenti produttivi, dal traffico e dalle funzioni connesse con la residenza.

2. Gli strumenti urbanistici comunali, per preservare e migliorare le caratteristiche meteorologiche locali, ai fini della riduzione della concentrazione degli inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani, promuovono, osservano i seguenti indirizzi:

a) assicurano la diffusione di vegetazione diffusa e di spazi verdi piantumati nel territorio urbano e nelle aree interne ai complessi insediativi di ogni tipo, al loro contorno e lungo le infrastrutture viarie per concorrere a limitare la diffusione delle polveri totali;

b) garantiscono il mantenimento o la creazione di spazi aperti all'interno del territorio urbanizzato e anche in rapporto ai contesti rurali periurbani, per favorire i movimenti dell'aria nell'area degli insediamenti e per indurre una ventilazione naturale;

c) istituiscono fasce di ambientazione alle infrastrutture stradali, esistenti e di progetto, di rilievo provinciale o regionale, destinate alla realizzazione di interventi di piantumazione o rinaturalizzazione al fine di mitigare e compensare gli impatti sulla qualità dell'aria derivanti dal traffico veicolare, e in cui, in via cautelativa, minimizzare il numero degli edifici residenziali, sanitari e scolastici esistenti ed escludere quelli di progetto.

Capo II - Sicurezza dai rischi antropici

Art. III.76 - Aziende a rischio o insalubri

Gli strumenti urbanistici comunali provvedono:

a) all'individuazione e classificazione delle industrie insalubri presenti sul territorio comunale;

b) all'ubicazione delle nuove industrie a rischio di incidente rilevante a debita distanza dai centri abitati, e comunque in aree o con tecnologie tali da non comportare rischi per la popolazione e per l'ambiente;

c) all'ubicazione delle nuove industrie insalubri di classe I, e al progressivo trasferimento di quelle esistenti, a debita distanza dai centri abitati; in alternativa, per le piccole e medie industrie che possono tornare a vantaggio della popolazione locale, offrendo possibilità di lavoro e servizi necessari senza imporre lunghi spostamenti, alle misure necessarie per promuoverne l'espansione in maniera armoniosa e compatibile con le esigenze di protezione dall'inquinamento all'interno del tessuto urbano;

d) alla valutazione dell'ubicazione delle industrie a rischio di incidente rilevante o delle industrie insalubri nelle scelte localizzative delle funzioni.

PARTE IV - Attuazione del presente piano

Capo I - Principi generali

Art. IV.1 - Attuazione del presente piano

1. Per la attuazione del presente piano la Provincia si ispira ai seguenti principi:
 - a) sussidiarietà e concertazione istituzionale, perseguendo l'obiettivo dell'integrazione e dell'attuazione del presente piano attraverso intese ed accordi preventivi con i comuni;
 - b) coopianificazione, stipulando intese e accordi preventivi con i comuni in occasione della formazione e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali;
 - c) concertazione con le forze sociali ed economiche;
 - d) consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, in ordine ai contenuti degli strumenti stessi, in accordo con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di VAS.
2. Il presente piano si attua mediante:
 - il coordinamento e la formazione dei PUG, comunali e intercomunali;
 - specifici progetti o programmi di opere, interventi e azioni riferite a singoli elementi o settori, con particolare riferimento a turismo, beni culturali, agricoltura, ambiente;
 - Piani operativi Integrati (POI) di cui ai successivi articoli.
3. L'insieme degli interventi attuativi è coordinato e reso pubblico dal documento di programmazione di cui al successivo articolo IV.4.

Capo II - Piani operativi integrati (POI) e documento di programmazione

Art. IV.2 - Piani operativi integrati (POI)

1. I POI. sono finalizzati alla realizzazione di interventi sul territorio che richiedono:
 - progettazioni interdisciplinari ed il concorso di piani settoriali;
 - l'azione coordinata e integrata della Provincia, di uno o più comuni, ed eventualmente di altri enti pubblici interessati dall'esercizio delle funzioni di pianificazione generale e di settore.
2. I POI costituiscono approfondimenti del presente piano riguardanti aree appartenenti a uno o più comuni la cui definizione deve avvenire a scala comunale. Sono rappresentati su cartografia almeno equivalente a quella dei PUG. Precisano gli interventi delineati dal presente piano, i soggetti che li promuovono e li attuano e indicano in linea di massima i tempi e le risorse necessarie per la loro realizzazione.
3. Ove necessario, i POI sono realizzati attraverso la conclusione di accordi di programma con i Comuni e con gli altri enti pubblici interessati.
4. Le schede allegate alle presenti norme individuano per ogni ambito territoriale interessato da un POI gli obiettivi prioritari di intervento.

5. I POI devono comunque essere conformi al presente piano.

6. Fermo restando quanto stabilito nel precedente comma, il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta, può individuare ulteriori ambiti nei quali promuovere POI.

Art. IV.3 - Procedura di formazione dei POI

1. La Giunta provinciale avvia il procedimento di formazione del POI, con l'approvazione di uno studio di fattibilità di cui al precedente art. III.68 ovvero di documento che specifica e integra il quadro conoscitivo ed interpretativo dell'ambito interessato e che specifica gli obiettivi di intervento, in conformità al presente piano.

2. Il Presidente della Provincia convoca una conferenza alla quale partecipano gli altri enti interessati, al fine di acquisire l'assenso sullo studio di fattibilità o sul documento di cui al precedente comma e per definire il contenuto dell'accordo, precisando le modalità di redazione del piano e le forme di consultazione e partecipazione dei soggetti interessati.

3. Il POI è approvato dal Presidente della Giunta provinciale. Ove necessario, seguono le procedure dell'accordo di pianificazione, ovvero vengono recepiti negli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati mediante le procedure ordinarie.

Art. IV.4 - Documento di programmazione

1. Contestualmente alla definizione degli strumenti di programmazione dello sviluppo locale e/o delle opere pubbliche, la Giunta provinciale approva un documento di programmazione con il quale individua:

- criteri per l'esercizio di funzioni amministrative provinciali in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni del presente piano;

- le azioni riferite a settori di competenza provinciale, con particolare riferimento a turismo, beni culturali, agricoltura, ambiente, che attuano gli obiettivi e le scelte del PTC, stabilendo adeguati principi di raccordo con il presente piano;

- i POI da attuare nel periodo considerato, specificando le risorse a ciò destinate e i soggetti coinvolti;

- le ulteriori misure, consistenti in dispositivi e regole di carattere normativo e gestionale, che facilitino e incentivino l'attuazione delle politiche territoriali stabilite nel presente piano.

2. Ai fini del comma 1, la Giunta fa riferimento al quadro conoscitivo del presente piano, sviluppandolo adeguatamente in relazione alle funzioni provinciali di interesse.

3. Per assicurare la coerenza delle attività amministrative provinciali con il presente piano, la Giunta adotta adeguate soluzioni organizzative che consentano l'effettivo confronto e coordinamento tra i settori dell'amministrazione provinciale.

Capo III - Monitoraggio dell'attuazione del presente piano

Art. IV.5 - Funzioni di monitoraggio

La Provincia provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente piano e dei suoi effetti sui sistemi ambientali e territoriali ai fini della sua attuazione, aggiornamento e revisione e rende pubblici i dati sul sistema della pianificazione e programmazione generale e settoriale provinciale.

ALLEGATO A
ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Schede relative agli ambiti paesaggistici

1 - Settore meridionale del Sub-Appennino Dauno	105
2 - Settore centro settentrionale del Sub-Appennino Dauno.....	106
3 - Settore meridionale Alto Tavoliere	107
4 - Settore centro settentrionale Alto Tavoliere.....	108
5 - Fortore	108
6 - Settore meridionale Basso Tavoliere.....	109
7 - Settore centrale Basso Tavoliere.....	109
8 - Settore settentrionale Basso Tavoliere.....	110
9 - Pianura costiera del Tavoliere	110
10 - Colline pedegarganiche meridionali	111
11 - Colline pedegarganiche orientali e settentrionali.....	111
12 - Laghi costieri del Gargano.....	111
13 - Versanti meridionali del Gargano.....	112
14 - Altopiani carsici del Gargano	112
15 - Rilievi orientali del Gargano.....	112
16 - Isole Tremiti.....	112

1 - Settore meridionale del Sub-Appennino Dauno

Il tema principale attorno al quale impernare lo sviluppo dell'ambito è costituito dal concetto di 'presidio', inteso come un modello insediativo e di gestione del territorio rurale capace di generare un nuovo equilibrio in presenza di un numero di abitanti significativamente ridotto. Tale modello dovrebbe essere impernato sugli insediamenti storici, intesi come il sistema complesso costituito dai centri antichi e dalle aree agricole di corona, dei quali va promossa una gestione più oculata (le seconde andrebbero trattate come veri e propri parchi agricoli, per mantenere il mosaico complesso di usi agricoli e forestali; i primi andrebbero recuperati e valorizzati con programmi appositamente concepiti, coordinando e indirizzando le forme di sostegno economico).

Il rafforzamento della rete ecologica attuale, favorendo rimboschimenti e rinaturalizzazione delle aree di sommità e delle aree perifluviali, potrebbe costituire un sistema naturale complementare a quello insediativo. L'arretramento "pilotato" della presenza umana – corrispondente all'incremento della naturalità - potrebbe favorire l'avvio di attività legate alla gestione degli habitat seminaturali e del turismo tali da assicurare la produzione di forme minime di reddito. Terzo pilastro della rarefazione dovrebbe essere costituito dalla politica dei servizi e dell'accessibilità, che andrebbe fortemente orientata in relazione a tale connotato (dai trasporti a chiamata, all'elisoccorso, ai servizi alle persone anziane, all'organizzazione delle scuole, ...).

Dal complesso di queste indicazioni, discendono le seguenti linee strategiche, che sviluppano e dettagliano le strategie complessive.

1. Rafforzare la rete ecologica in una sua accezione più estesa, comprendente anche il sistema dei presidi urbani e la corona di arboreti e mosaici agricoli complessi – finanziando con le misure di sviluppo rurale previste dalla nuova Pac [e con finanziamenti mirati PSR/programmi di riqualificazione/politiche relative ai centri minori] servizi, attrezzature, infrastrutture, tecnologie energetiche e di comunicazione in grado di mantenere decorosi standard di civiltà.
2. Mantenere lo schema insediativo accentrato e fortemente polarizzato; puntare al recupero conservativo dei centri storici; valorizzare le corone periurbane a agricoltura tradizionale promiscua, con funzione di parchi agricoli multifunzionali fortemente integrati con i nuclei urbani e con i boschi e le aree seminaturali e ripariali
3. Selezionare le connessioni stradali per le quali assicurare uno standard di sicurezza e manutenzione.
4. "Governare l'abbandono" / l'incremento di naturalità del territorio rurale mediante le seguenti azioni:
 - utilizzare le misure agroambientali della nuova Pac per la diffusione di elementi di naturalità e biodiversità (siepi, filari, boschetti aziendali) [nelle corone agricole?];
 - utilizzare le attività di forestazione per migliorare la qualità ecologica dei corridoi fluviali, l'inserimento ambientale delle grandi infrastrutture, per la cura dei boschi e dei rimboschimenti esistenti e delle delle aree seminaturali in evoluzione (boschi radi, cespuglieti)
 - pilotare il disaccoppiamento introdotto dalla nuova PAC, favorendo la riconversione del seminativo a prato stabile, ed incentivando l'abbandono pilotato di aree agricole nella fascia ripariale per la costituzione di buffer ecologici
 - mutare radicalmente la logica di localizzazione degli impianti eolici: occorre passare dall'identificazione delle aree non idonee, che conduce ad una indiscriminata proliferazione, ad un approccio propositivo, basato sulla rigorosa progettazione e localizzazione ambientale -

paesaggistica di un numero limitato di distretti ecologici, all'interno di un dimensionamento energetico regionale, provinciale e d'ambito.

2 - Settore centro settentrionale del Sub-Appennino Dauno

Il tema principale attorno al quale impernare lo sviluppo dell'ambito è costituito dal concetto di 'presidio', inteso come un modello insediativo e di gestione del territorio rurale capace di generare un nuovo equilibrio in presenza di un numero di abitanti significativamente ridotto.

Tale modello dovrebbe essere impernato su un rapporto più equilibrato con le risorse naturalistiche presenti. In questo ambito, si pone l'obiettivo di rafforzare il valore ecologico e produttivo delle foreste, e di mantenere il mosaico di spazi agricoli e forestali, ad elevata biodiversità e di elevato pregio estetico-percettivo.

Come per la porzione meridionale del Subappennino:

- deve essere promossa una gestione oculata degli insediamenti storici, intesi come il sistema complesso costituito dai centri antichi e dalle aree agricole di corona. Dove i centri storici sono a contatto con gli habitat naturali, essi andrebbero concepiti come "punti di accesso" per la fruizione collettiva di tali spazi;
- deve essere governato l'arretramento della presenza umana – corrispondente all'incremento della naturalità - incentivando l'avvio di attività legate alla gestione degli habitat seminaturali e del turismo tali da assicurare la produzione di forme minime di reddito;
- deve essere promossa una politica dei servizi e dell'accessibilità, fortemente orientata al connotato 'rarefatto' dell'area (dai trasporti a chiamata, all'elisoccorso, ai servizi alle persone anziane, all'organizzazione delle scuole, ...).

Dal complesso di queste indicazioni, discendono le seguenti linee strategiche, che sviluppano e dettagliano le strategie complessive.

1. Rafforzare la rete ecologica in una sua accezione più estesa, comprendente anche il sistema dei presidi urbani e la corona di arboreti e mosaici agricoli complessi – finanziando con le misure di sviluppo rurale previste dalla nuova Pac [e con finanziamenti mirati PSR/programmi di riqualificazione/politiche relative ai centri minori] servizi, attrezzature, infrastrutture, tecnologie energetiche e di comunicazione in grado di mantenere decorosi standard di civiltà.
2. Mantenere lo schema insediativo accentrato e fortemente polarizzato; puntare al recupero conservativo dei centri storici; valorizzare le corone periurbane a agricoltura tradizionale promiscua, con funzione di parchi agricoli multifunzionali fortemente integrati con i nuclei urbani e con i boschi e le aree seminaturali e ripariali
3. Selezionare fortemente le connessioni per le quali assicurare uno standard di sicurezza e manutenzione.
4. "Governare" l'abbandono / l'incremento di naturalità del territorio rurale mediante le seguenti azioni:
 - utilizzare le misure agroambientali della nuova Pac per la diffusione di elementi di naturalità e biodiversità (siepi, filari, boschetti aziendali) [nelle corone agricole?];
 - utilizzare le attività di forestazione per migliorare la qualità ecologica dei corridoi fluviali, l'inserimento ambientale delle grandi infrastrutture, per la cura dei boschi e dei rimboschimenti esistenti e delle delle aree seminaturali in evoluzione (boschi radi, cespuglieti)

- pilotare il disaccoppiamento introdotto dalla nuova PAC, favorendo la riconversione del seminativo a prato stabile, ed incentivando l'abbandono pilotato di aree agricole nella fascia ripariale per la costituzione di buffer ecologici
- mutare radicalmente la logica di localizzazione degli impianti eolici: occorre passare dall'identificazione delle aree non idonee, che conduce ad una indiscriminata proliferazione, ad un approccio propositivo, basato sulla rigorosa progettazione e localizzazione ambientale - paesaggistica di un numero limitato di distretti eolici, all'interno di un dimensionamento energetico regionale, provinciale e d'ambito.

3 - Settore meridionale Alto Tavoliere

Ogni scelta sullo sviluppo di quest'area deve assicurare che sia preservata l'apertura, la continuità, la maestosità dei paesaggi, evitando di riempire o frammentare gli spazi vuoti e lavorando sempre e comunque in continuità con l'insediamento esistente.

La forte dipendenza del carattere di questo ambito dalla produzione agricola impone di monitorare le dinamiche colturali che seguiranno il disaccoppiamento, puntando ad una gestione complessiva che non faccia ricadere sulle scelte dei singoli imprenditori il destino di questo lembo di paesaggio agrario. Ciò significa:

- adoperare le misure agroambientali del Psr per incrementare la diversità del paesaggio rurale con elementi di naturalità (querce isolate, siepi e filari).
- rafforzare la naturalità delle aree ripariali dei torrenti e dell'Ofanto, anche pilotando l'abbandono agricolo delle fasce fluviali: il Tavoliere del futuro potrà essere innervato da corridoi ecologici di rilievo provinciale, grandi infrastrutture verdi per la biodiversità, la tutela della risorsa idrica, l'escursionismo.

Particolare attenzione deve essere riservata alle relazioni tra insediamenti e campagna che, qui più che altrove, richiedono un'attenzione specifica:

- la corona agricola intorno ai centri deve costituire elemento di qualità urbana, parco, spazio pubblico, interfaccia di qualità tra il nucleo abitato e la campagna;
- la viabilità minore deve essere riconsiderata per poter disegnarne, a beneficio del viaggiatore, una trama e una filigrana verde di percorsi (trattuti compresi) che connetta le masserie e i beni storici;
- l'inserimento di opere e infrastrutture deve essere particolarmente curato, evitando se possibile la proliferazione di impianti (ivi compreso l'eolico, da collocare con grande attenzione in pochi e idonei siti, accuratamente selezionati e progettati).

L'assetto del fondovalle dell'Ofanto costituisce un tema di rilievo sovracomunale, essendo un nodo infrastrutturale e un polo produttivo collocato in un contesto particolarmente delicato che richiederebbe interventi di cura del paesaggio agrario e ricostituzione degli ambiti ripariali.

Il potenziamento del nucleo produttivo di Ascoli-Candela deve essere definito in un progetto di scala sovracomunale:

- attraverso una gestione unitaria complessiva delle due aree industriali, facendone un unico polo;
- assicurando il progressivo completamento delle urbanizzazioni, a partire dalla porzione già insediata evitando accuratamente ogni forma di dispersione e/o di parziale infrastrutturazione dell'area;
- addensando l'edificato in corrispondenza del nodo viario/ferroviario, in modo da qualificarne la funzione di interscambio;
- pianificando in modo specifico l'inserimento ambientale e paesaggistico, tenendo conto della presenza di habitat naturali, del paesaggio agrario, delle visuali più significative.

4 - Settore centro settentrionale Alto Tavoliere

Le similitudini e la continuità con l'ambito 3 sono evidenti. Le principali peculiarità sono legate:

- al ruolo di Lucera, che sembra strutturare per irradiazione l'assetto dell'intero ambito
- alla presenza di un mosaico rurale più variato, da mettere probabilmente in relazione ad una struttura fondiaria più articolata e suddivisa
- la più elevata densità idrografica, e dunque la possibilità di definire un progetto ed un assetto futuro di paesaggio più complesso, variato e compartimentato rispetto all'ambito precedente.

Le strategie per il territorio rurale possono essere così delinate

- preservare gelosamente l'apertura, la continuità, la maestosità dei paesaggi; non riempire il vuoto, ma lavorare sempre e comunque in continuità con l'insediamento esistente;
- assistere, monitorare le dinamiche colturali che seguiranno il disaccoppiamento. Cosa fare dopo il grano non dovrebbe rappresentare esclusivamente il quesito del singolo imprenditore, ma una scelta di paesaggio a scala provinciale.
- adoperare le misure agroambientali del Psr per incrementare la diversità del paesaggio rurale con elementi di naturalità (querce isolate, siepi e filari).
- rafforzare la naturalità delle aree ripariali dei torrenti e dell'Ofanto, anche pilotando l'abbandono agricolo delle fasce fluviali: il Tavoliere del futuro potrà essere innervato da corridoi ecologici di rilievo provinciale, grandi infrastrutture verdi per la biodiversità, la tutela della risorsa idrica, l'escursionismo
- la corona agricola intorno ai centri deve costituire elemento di qualità urbana, parco, spazio pubblico, interfaccia di qualità tra il nucleo abitato e la campagna
- un altro elemento su cui lavorare è la viabilità, pensando a tipologie di sezioni stradali e di alberature e filari, magari tipizzato per rango, che disegni a beneficio del viaggiatore una trama, una filigrana verde di percorsi (trattuti compresi) che connetta le masserie e i beni storici
- considerata la fragilità visiva del paesaggio, curare meticolosamente l'inserimento di opere e infrastrutture. In particolare, l'eolico è nemico dell'alto tavoliere. Se proprio eolico ha da essere, più ancora che nei due ambiti precedenti, ciò può avvenire in pochi e più idonei siti accuratamente selezionati e progettati.

5 - Fortore

L'ambito costituisce nel suo complesso un elemento di eccellenza del sistema paesaggistico e della rete ecologica provinciale. La sua tutela e gestione sostenibile dovrà mirare soprattutto sul rafforzamento dell'identità complessiva dell'ambito, legata all'integrazione delle sue diverse componenti: collina, fiume, costa.

Da questo obiettivo generale discende:

- la necessità di rafforzamento della qualità ecologica delle aree ripariali e di foce del Fortore e del pregevolissimo sistema di incisioni minori boscate che caratterizza l'ambito;
- la tutela dell'integrità fisica del sistema costiero con l'articolo sistema di habit differenziati che lo caratterizza
- il rafforzamento della connessione tra i diversi elementi della rete ecologica locale (fascia costiera, corridoio fluviale, incisioni minori)
- il mantenimento dell'assetto insediativo accentrato basato sulla direttrice di crinale Serracapriola - Chieuti, valorizzando la corona di arboreti e mosaici complessi, con funzione di parco agricolo;
- la promozione delle tecniche agronomiche a basso impatto sui suoli e le acque, orientate all'ottenimento di produzioni orticole di qualità.

La riqualificazione del tratto costiero potrebbe essere oggetto di un progetto di scala sovracomunale volto alla ricostituzione dei boschi e degli ambienti costieri e alla eliminazione degli elementi di degrado, puntando segmenti di turismo più attenti alle risorse naturalistiche e paesaggistiche.

6 - Settore meridionale Basso Tavoliere

La strategia principale che si propone per questo ambito è legata alla sua forte caratterizzazione agraria che richiede, da un lato di attivare tutte le misure necessarie per rafforzare il settore produttivo primario, dall'altro di prendere tutti gli accorgimenti necessari per fare sì che la produzione agricola sia ambientalmente sostenibile e contribuisca alla cura del paesaggio.

Il primo obiettivo richiede di favorire l'incremento di produttività e di redditività del comparto agro-industriale, in una logica di razionalizzazione della filiera e di incremento dell'attività (e dell'efficienza) delle strutture presenti, con particolare riferimento all'interporto.

Il secondo obiettivo richiede:

- l'applicazione delle misure del Piano di sviluppo rurale di sostegno a metodi di produzione agricola ad elevata sostenibilità, finalizzate al risparmio di acqua e input chimici, ed in grado di conservare la qualità delle matrici ambientali (suolo, acqua)
- il mantenimento dello schema insediativo accentrato, contenendo il più possibile i processi di dispersione insediativa e attribuendo alle corone agricole attorno ai centri una funzione di interfaccia di qualità tra il nucleo abitato e la campagna;
- il rafforzamento della naturalità delle aree ripariali dei torrenti minori e dell'Ofanto, anche pilotando l'abbandono agricolo delle fasce fluviali con funzione di aree di protezione delle acque superficiali.

7 - Settore centrale Basso Tavoliere

La forza relativa dello sviluppo urbano – unitamente ad una certa debolezza del settore agricolo – alimentano processi di dispersione insediativa che andrebbero contrastati, designando intorno al capoluogo una vera e propria green belt (con particolare riferimento al Quadrone delle vigne) con funzione di elemento di qualità urbana, parco, spazio pubblico, interfaccia di qualità tra il nucleo abitato e la campagna.

Il territorio rurale deve essere fatto oggetto di una nuova e differente attenzione, sia recuperando le significative testimonianze storiche (dai siti archeologici ai borghi di fondazione novecentesca), sia rafforzando la naturalità delle aree ripariali dei torrenti, anche attraverso l'abbandono agricolo delle fasce fluviali con funzione di aree buffer di protezione delle acque superficiali. In questo senso, il Bosco dell'Incoronata deve costituire il caposaldo di un sistema di corridoi verdi associato alla rete idrografica e al recupero dei tratti terminali dei tratturi come veri e propri cunei verdi.

Per quanto attiene al settore produttivo primario, occorre rafforzare l'applicazione delle misure del Piano di sviluppo rurale di sostegno a metodi di produzione agricola ad elevata sostenibilità e poco idroesigenti, in grado di conservare la qualità delle matrici ambientali (suolo, acqua).

Poiché l'area è interessata dalle principali strutture e infrastrutture della provincia, occorre compiere uno sforzo per il loro corretto inserimento ambientale.

8 - Settore settentrionale Basso Tavoliere

Il settore settentrionale del basso Tavoliere, a nord del torrente Triolo, presenta caratteri simili all'ambito 6, con gli ordinamenti produttivi fortemente orientati al mercato ed alla filiera lunga (orticoltura irrigua, oliveti, vigneti), che coprono il 60% circa della superficie territoriale complessiva.

Come nell'ambito 6, la tutela dell'integrità strutturale del paesaggio rurale e il controllo del consumo di suolo rispondono all'esigenza di tutelare il settore primario come componente fondamentale dell'economia provinciale.

Con particolare forza deve essere contrastato scadimento della qualità del paesaggio rurale nelle aree di frangia dei centri abitati. Ugual attenzione deve essere posta all'inserimento ambientale e riqualificazione delle infrastrutture, alla cura della sezione stradale (il fronte strada, le recinzioni, la cartellonistica, le alberature, i filari...),

9 - Pianura costiera del Tavoliere

La pianura costiera del Tavoliere mantiene nel suo complesso i caratteri di una grande area umida, elemento chiave della rete ecologica provinciale che la bonifica e la colonizzazione novecentesca hanno prosciugata, ridisegnata e resa abitabile. Ciò nonostante, una cospicua porzione dell'ambito è ancora occupata da specchi d'acqua e aree palustri: un sistema di aree umide – compresa la grande salina, formidabile ecomuseo vivente – da connettere, proteggere e conservare, all'interno di un disegno organico di rete ecologica locale composto da ecosistemi di elevatissimo pregio naturalistico e storico culturale, attrattori per il turismo naturalistico e l'educazione ambientale.

In questo progetto di rete ecologica locale le aree agricole svolgono una funzione cruciale, rappresentando la matrice ecologica e paesaggistica continua, il cuscinetto ecologico che avvolge e protegge il sistema di riserve e oasi naturalistiche. In accordo con il Piano di sviluppo rurale, l'agricoltura costiera deve necessariamente mirare alle produzioni tipiche di qualità (orticoltura), con tecniche a basso impatto, ponendo particolare attenzione agli interventi non produttivi di ricostruzione di elementi di naturalità e biodiversità diffusa (nuclei arborei isolati, filari, strisce di vegetazione igrofila lungo i canali con valore di ecosistemi tampone ecc.).

E' necessario convogliare gli sforzi delle comunità verso il recupero/riqualificazione del patrimonio abitativo e infrastrutturale esistente, generalmente connotato da qualità e funzionalità scadenti. Il margine del sistema insediativo e il disegno dello schema infrastrutturale devono essere oculatamente disegnati in un'ottica di corretto inserimento ambientale e paesaggistico, come parte integrante del progetto di rete ecologica e di paesaggio a scala d'ambito e provinciale. Eventuali nuovi impegni di territorio rurale da parte dei piani comunali devono essere oculatamente guidati, al fine di non ulteriormente compromettere l'integrità di ambiti rurali o naturalistici fragili o pregiati.

La linea di costa rappresenta nella sua continuità una straordinaria risorsa, e deve continuare ad esserlo, garantendone l'accessibilità, la fruibilità, la qualità paesaggistica complessiva. Per far questo si renderà necessario rimuovere le barriere create dalla edificazione spontanea recente, e ripensare il sistema di opere di difesa del litorale all'interno di un grande progetto integrato di ingegneria ambientale e di paesaggio.

In un ambito così fragile, nel quale il flusso della storia appare in qualche modo discontinuo, rarefatto, è necessario salvaguardare il sistema dei beni culturali, da quelli archeologici sino alla

conservazione e al recupero delle tipologie abitative tradizionali [*chem(e)r(e)*, sciali], delle infrastrutture e delle opere di bonifica, delle testimonianze della produzione del sale.

La qualità ecologica e ambientale dell'ambito della pianura costiera del Tavoliere dipende strettamente da un progetto di riqualificazione dei fiumi e della risorsa idrica superficiale di scala più ampia. Una gestione non sostenibile ed un livello insufficiente di protezione della risorsa idrica superficiale a scala provinciale rischiano di compromettere ulteriormente i già fragili equilibri e le economie della fascia costiera.

10 - Colline pedegarganiche meridionali

L'ambito delle colline meridionali del Gargano costituisce un unicum nel sistema paesaggistico provinciale.

La morfologia è omogenea: l'ambito comprende infatti la pendice, a pendenza dolce e regolare, di raccordo tra i versanti meridionali calcarei del Gargano e il Tavoliere, caratterizzata da un mosaico agricolo assai caratteristico, con seminativi (50%), pascoli (14%), oliveti nella fascia pedemontana, (24%), habitat seminaturali in evoluzione (10%). Si tratta nel complesso di un ambiente caratterizzato dalla permanenza di equilibri tradizionali, da preservare come area cuscinetto nei confronti degli ecosistemi e dei paesaggi del Gargano.

Nell'ambito sono presenti detrattori ambientali, assi infrastrutturali, cave per i quali è necessario predisporre specifiche misure di inserimento e recupero ambientale

11 - Colline pedegarganiche orientali e settentrionali

Nell'ambito delle colline pedegarganiche orientali e settentrionali assume rilevanza fondamentale la tutela attiva dell'integrità degli habitat seminaturali costieri.

Il mantenimento del presidio agricolo è da assicurare come preconditione per la tutela delle aree agricole di elevato valore paesaggistico (ma anche produttivo, vedi gli agrumeti dell'Oasi agrumaria di Rodi), sovente interessate da sistemazioni tradizionali (terrazzamenti).

Deve essere curato con particolare attenzione l'inserimento ambientale degli insediamenti, con particolare riferimento alle aree che costituiscono l'interfaccia tra insediamenti e aree rurali (agricole, seminaturali), nelle quali si generano molti dei processi di degrado più rilevanti (gli stessi che hanno determinato gli incendi).

12 - Laghi costieri del Gargano

L'ambito rappresenta uno dei gioielli del sistema paesaggistico e ambientale provinciale, per la presenza dei due grandi specchi costieri, separati dal mare da cordoni dunari che costituiscono habitat naturalistici di valore assoluto, contornati da lembi di pianura irrigua e da colline a mosaico di vegetazione mediterranea e oliveti.

In questo ambito prevalgono gli obiettivi di tutela dell'integrità fisica degli habitat costieri dunari e lacustri; dei paesaggi rurali e degli spazi agricoli; dell'integrità fisica ed estetico percettiva dei rilievi collinari.

Va salvaguardata la qualità degli ecosistemi lacustri – straordinarie risorse multifunzionali - lo stato qualitativo delle loro acque, la loro biodiversità. Mentre rimane ineludibile l'obiettivo di restauro paesaggistico delle aree costiere deturpate dagli insediamenti spontanei.

13 - Versanti meridionali del Gargano

L'ambito rappresenta il volto che il Gargano offre agli osservatori posti sul Tavoliere: un imponente versante calcareo, in prevalenza interessato da processi di denudazione, con una serie di incisioni che costituiscono habitat di rilevantissimo interesse, e con un mosaico di formazioni vegetali di ricolonizzazione, in evoluzione.

Il versante era in parte coltivato, e conserva soprattutto nella porzione orientale i sistemi di terrazzamenti, ora in abbandono, per i quali è necessario predisporre misure di tutela e recupero.

L'ambito rappresenta un elemento chiave nel sistema naturalistico e paesaggistico provinciale, e deve essere sottoposto a rigida tutela dell'integrità fisica ed estetico-percettiva (tutela dello skyline).

14 - Altopiani carsici del Gargano

L'ambito comprende il sistema di altopiani carsici del Gargano che, dopo i disboscamenti settecenteschi e ottocenteschi, vede oggi l'espansione delle formazioni arbustive (42%) e boschive (30%) di ricolonizzazione, favorite dall'abbandono culturale che ha contraddistinto l'ultimo cinquantennio.

Il processo di rimboschimento va guidato. Al fine di preservare gli equilibri ecologici, paesaggistici e la biodiversità è necessario che il presidio agricolo sia mantenuto, utilizzando le misure del Piano di sviluppo rurale per incentivare la zootecnia montana e la gestione multifunzionale delle praterie delle conche e delle valli carsiche (pascoli 10%, praterie sfalciabili 13%), al fine di evitarne la progressiva chiusura con la conseguente semplificazione del mosaico ecologico e del paesaggio.

15 - Rilievi orientali del Gargano

L'ambito comprende i rilievi orientali del Gargano, con la caratteristica morfologia di crinali e vallette, con la maestosa copertura forestale a faggeta della Foresta Umbra.

Si tratta di un ecosistema forestale di rilevantissimo valore ecologico e naturalistico, i cui obiettivi strategici di gestione sono quelli propri di una riserva forestale con aree di riserva integrale e orientata.

16 - Isole Tremiti

L'ambito comprende le Isole Tremiti, gioielli dell'Adriatico.

La strategia di gestione è in qualche modo obbligata dall'eccezionalità dell'ambito: rigida tutela dell'integrità fisica e morfologica, regolazione della pressione e controllo della pressione turistica entro limiti di stretta sostenibilità, promozione di servizi tecnologici avanzati per i residenti e rafforzamento delle comunicazioni con la costa, per garantire standard adeguati di qualità della vita e sicurezza.

ALLEGATO B
ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Schede relative ai Piani Operativi Integrati

POI 1 Sistema costero del Gargano nord (Peschici – Vieste);	115
POI 2 Laghi costieri di Lesina e Varano;	115
POI 3 - Porti di Manfredonia.	115
POI 4 Incoronata.	116
POI 5 - Interporto di Cerignola.....	117
POI 6 Polo industriale di Ascoli-Candela	117
POI 7 Duna costiera di Margherita e Zapponeta	117

POI 1 Sistema costiero del Gargano nord (Peschici – Vieste)

Realizzazione di un sistema ferro-tranviario, assumendo le indicazioni fornite per il relativo studio di fattibilità.

Sul tratto di linea compreso tra la stazione di Rodi e quella di Peschici-Calenella, trasformazione radicale dell'assetto attuale, per realizzare un lungomare servito dal tram, riqualificando il contesto e assicurando la permeabilità trasversale pedonale.

Da Calenella in poi, valutazione della prosecuzione verso Peschici con tracciato prevalentemente in galleria e successivamente verso Vieste; in quest'ultima tratta il treno – tram potrebbe viaggiare parallelamente alla s.s.89, di cui si prevede l'adeguamento sino al Mandrione, in modo da servire il centro servizi del Parco e, successivamente, allontanarsi dalla strada per servire la costa sino a Vieste.

Riqualificazione del porto di Rodi e potenziamento delle funzioni connesse, sia per incrementare l'offerta di collegamenti stabili con le isole Tremiti, sia per migliorare l'accessibilità della struttura al servizio ferroviario e treno-tranviario. In particolare: realizzazione di una nuova fermata di rinforzo alla stazione esistente, di un percorso pedonale di accesso al molo di imbarco e di un percorso pedonale parzialmente meccanizzato, ad esempio con un ascensore inclinato, per garantire a tutti gli utenti l'accesso al centro storico.

In linea con le previsioni di attivazione di servizi con caratteristiche di treno-tram dalla stazione di Ischitella, localizzazione di un parcheggio di interscambio che faciliterebbe quindi l'accessibilità al servizio e la chiusura di un circuito turistico nel Parco del Gargano che coinvolge le modalità ferroviaria e marittima.

POI 2 Laghi costieri di Lesina e Varano

Riqualificazione della parte della duna costiera interessata da insediamenti, con demolizione di parte delle strutture abusive e realizzazione delle reti tecnologiche indispensabili.

Moderazione del traffico lungo la strada costiera, da attrezzare come strada-parco.

Inserimento di strutture complementari quali esercizi di vicinato, pubblici esercizi e simili, in prossimità degli addensamenti urbani

Attivazione dei servizi di navigazione interna e realizzazione delle strutture di approdo
Recupero dell'insediamento aeronavale dismesso di S. Nicola.

Realizzazione di una "Porta delle Tremiti" intesa come approdo specializzato a servizio della domanda proveniente dall'autostrada, onde offrire un collegamento con le isole in grado di competere come tempi complessivi di viaggio con Termoli. Tale ipotesi, subordinata a Studio di fattibilità, richiede l'adeguamento della viabilità di connessione con il casello di Poggio Imperiale e la realizzazione di un parcheggio per la sosta lunga e relativi servizi in adiacenza al nuovo approdo.

POI 3 - Porti di Manfredonia

Riqualificazione dell'accesso al porto turistico e ridefinizione del collegamento al porto antico di Manfredonia. Il ripristino del collegamento al porto è legato ad un rilancio dell'approdo per i servizi marittimi di circumnavigazione del Gargano. Aliscafi e treno – tram potrebbero effettuare interscambio di passeggeri stando a pochi metri di distanza presso la stazione marittima.

Potenziamento dell'interscambio tra il servizio ferroviario provinciale e il metrò mare. Il prolungamento dei binari del sistema Treno-tram sino al porto sfrutta il sedime del binario dismesso ma non ancora compromesso. L'interscambio tra Treno-Tram e Aliscafi avviene direttamente sul molo su cui si prevede la realizzazione di un'ideale struttura attrezzata per l'attesa e l'informazione turistica.

Adeguamento delle strutture del porto industriale, assumendo le indicazioni dello studio di fattibilità relativo al potenziamento e alla specializzazione come nodo delle Autostrade del Mare, resa possibile grazie dal nuovo accosto Ro-Ro.

In particolare, verifica delle questioni riguardanti l'infrastrutturazione e organizzazione lato terra e lato mare a supporto del funzionamento del porto, e valutazione dell'opportunità di realizzare il collegamento ferroviario diretto del Porto in direzione Bari e Napoli senza necessità di inversione di marcia per i convogli nella stazione di Foggia centrale.

POI 4 Incoronata

Sviluppo delle dotazioni infrastrutturali e delle attività riguardanti tutti i livelli gerarchici della logistica di supporto alle attività di trasporto, assumendo le indicazioni degli studi di fattibilità relativi alle seguenti strutture:

1. Piastra intermodale in coordinamento con l'Interporto di Cerignola, costituita da fascio di binari per carico-scarico treni merci di modulo continentale (750 m lineari) e piazzali attrezzati con funzioni di autoporto per consentire anche la sosta dei trailer. Il soggetto attuatore-gestore dell'intervento potrebbe essere individuato nella società "Interporto di Cerignola", nell'ottica della creazione di un'unica struttura per l'intermodalità in Capitanata costituita dall'Interporto di Cerignola, dalla piastra intermodale di Incoronata e dal porto di Manfredonia, integrati tra loro ma ciascuno con funzioni specifiche e non ridondanti.
2. Polo logistico a servizio delle imprese insediate nell'area industriale e nelle sue future espansioni (servizi di matching domanda/offerta, servizi telematici, ecc.). Si tratta di incentivare la progressiva trasformazione dell'intera area ASI sul versante dell'integrazione delle imprese presenti dalla semplice attività di trasporto alla creazione di filiere produttive.
3. Piastra per la logistica distributiva in ambito urbano (CDU) a servizio delle aree centrali della città di Foggia. Quest'ultima funzione, sfruttando la rendita di posizione e le economie di scala derivanti dalla presenza delle attività di cui al punto 1, potrebbe offrire, in sintonia con l'impostazione PON/POR, una risposta efficiente e ambientalmente sostenibile al problema della distribuzione delle merci nel centro storico di Foggia, nell'ottica di una sua progressiva riqualificazione nella direzione di Centro Commerciale naturale e di un alleggerimento del traffico di mezzi pesanti.

Tali iniziative debbono trovare un adeguato sostegno e complemento in azioni tese a generare qualità urbana e a portare funzioni di eccellenza nell'area maggiormente pregiata ed accessibile dell'Incoronata in modo da qualificare ulteriormente soprattutto le attività di cui ai precedenti punti 2) e 3). Gli interventi, garantita un'adeguata accessibilità multimodale ferro-stradale, possono riguardare i settori commerciale e direzionale sino ad interessare la rilocalizzazione di funzioni di eccellenza a scala sovracomunale.

Dal punto di vista infrastrutturale, lo sviluppo dell'area è subordinato:

- alla rifunzionalizzazione della stazione ferroviaria di Incoronata e del raccordo ferroviario interno,

- al completamento di un'adeguata viabilità perimetrale e la connessione di quest'ultima con la viabilità primaria costituita dall'autostrada (nuovo casello di Incoronata ad elevata automazione), dalla SS16 e dalla Tangenziale di Foggia. In linea del tutto generale, lo schema da adottare è di tipo modulare e prevede il ricorso a due tipologie di sezioni stradali, rispettivamente a due corsie per senso di marcia per gli elementi principali con parcheggi concentrati o in linea su controviali e a una corsia per senso di marcia per gli elementi della viabilità secondaria con possibilità di parcheggio lato strada. Le intersezioni del reticolo della viabilità di servizio sono da preferirsi a rotatoria dimensionate secondo la nuova normativa vigente in modo da ridurre le cause passive di incidentalità.

Definizione delle opportune opere di ambientazione, mitigazione, compensazione necessarie per assicurare un adeguato inserimento paesaggistico, assicurando la tutela ambientale del corridoio fluviale.

POI 5 - Interporto di Cerignola

Collegamento Cerignola scalo – Cerignola. La proposta prende le mosse da una previsione contenuta all'interno del nuovo PRG di Cerignola che ipotizza il ripristino della stazione ferroviaria all'interno della città seppure in una posizione diversa rispetto all'originale. Si tratta di realizzare un raccordo di circa 7 chilometri tra la stazione attuale e la città; il ricorso al treno – tram potrebbe consentire una maggiore duttilità nell'inserimento dell'infrastruttura all'interno del tessuto urbano già assai consolidato.

Rilocalizzazione della previsione di polo industriale ASI in corrispondenza dell'area dell'interporto, di cui prevedere il completamento della dotazione infrastrutturale.

Sviluppo dei servizi presenti nell'area dell'interporto, in integrazione con le previsioni relative al polo di Incoronata e al fine di produrre una domanda di Unità di Trasporto Intermodale (casse mobili e semirimorchi) per formare treni completi con frequenza appetibile sotto il profilo commerciale, ovvero per poter offrire soluzioni di trasporto con timing, instradamenti e frequenze concordati con gli operatori ferroviari in modo indipendente, senza soste intermedie tra punto di partenza e destinazione finale e quindi più veloci e più economiche.

POI 6 Polo industriale di Ascoli-Candela

Consolidamento del polo industriale di Ascoli-Candela, concentrando in un'unica area le previsioni dell'ASI e degli insediamenti produttivi previsti dai PRG vigenti la cui urbanizzazione deve essere programmata per stralci, con priorità per le aree adiacenti al nodo viario. Possibilità di insediamento di servizi complementari (commercio, direzionale e simili).

Definizione delle opportune opere di ambientazione, mitigazione, compensazione necessarie per assicurare un adeguato inserimento paesaggistico e la tutela ambientale del corridoio fluviale adiacente.

POI 7 Duna costiera di Margherita e Zapponeta

Riqualificazione della parte della duna costiera interessata da insediamenti, con demolizione di parte delle strutture abusive e realizzazione delle reti tecnologiche indispensabili.

Recupero delle strutture storiche, prioritariamente con finalità di fruizione turistica. In particolare, recupero dei manufatti legati all'attività del sale e realizzazione di un centro visite e museale.

Moderazione del traffico lungo la strada costiera, da attrezzare come strada-parco.

POI 8 Energia

Per quanto riguarda il tema energia, la provincia di Foggia può svolgere, un ruolo di eccellenza nel campo delle energie alternative e dell'efficienza energetica in un contesto di sostenibilità ambientale.

Occorre pertanto procedere alla:

- Definizione degli indirizzi di politica energetica provinciale e scenari di sviluppo al 2020 delle fonti rinnovabili.
- Ricostruzione del bilancio energetico della provincia di Foggia, focalizzando l'attenzione sui comparti che hanno assunto rilevanza prioritaria nel campo dell'offerta energetica da fonti rinnovabili: la produzione di energia elettrica da fonte eolica e solare fotovoltaica e la produzione di energia e combustibili dalle filiere delle biomasse.
- Definizione di un sistema di regole condivise che a partire dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali sulla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, descriva un quadro organico di criteri per il corretto inserimento degli impianti sul territorio.

POI 9 Corridoio ecologico del fiume Cervaro

La costruzione della rete ecologica provinciale è uno dei principali obiettivi del Piano territoriale di coordinamento.

L'attenzione è rivolta alla tutela degli ecosistemi e degli habitat a più elevata naturalità, e al rafforzamento della connessione ecologica tra di essi, allo scopo di mantenere la più elevata biodiversità del territorio provinciale, oltre che di garantire lo svolgimento dei processi ecologici di base e la conservazione attiva dei paesaggi.

L'architettura della rete ecologica provinciale comprende:

- le aree centrali: gli ecosistemi e gli habitat naturali e seminaturali caratterizzati da maggiore estensione e integrità
 - i corridoi: le aree a sviluppo longitudinale in grado di connettere tra loro le aree centrali della rete
 - le zone cuscinetto: aree poste intorno alle aree centrali ed ai corridoi, aventi lo scopo di mitigare i possibili impatti, nelle quali prevalgono tipicamente usi agroforestali ad elevata sostenibilità;
 - le zone di recupero ambientale: si tratta di aree ad elevato potenziale ecologico (es. zone fluviali, costiere, aree umide), attualmente caratterizzate da dinamiche degradative o da usi impropri, ma che conservano una elevata potenzialità per la ricostituzione di habitat pregiati.
- Altri elementi della rete ecologica - tratti rilevanti della fascia costiera, corridoi fluviali, aree agricole di elevato valore naturalistico - non ricadono nel sistema delle aree protette provinciali.

Dal punto di vista della pianificazione provinciale, costruire la rete ecologica significa andare oltre un percorso solamente ispirato da finalità ecologico-ambientali, e includere tra gli obiettivi quello primario della costituzione di un Sistema delle Qualità che contempli la messa a valore contemporanea del grande patrimonio di beni culturali presenti sul territorio.

POI 10 Recupero e valorizzazione del Tratturo Pescasseroli- Candela nel territorio della provincia di Foggia

Valorizzazione dell'intreccio unico tra gli aspetti naturalistici, storici e archeologici del paesaggio rurale, attraverso la costruzione di un itinerario turistico-culturale quale elemento saliente della più ampia rete di beni culturali su scala provinciale, puntando all'obiettivo primario di mettere in produzione le ricchezze culturali presenti nell'intero ambito territoriale interessato dal percorso del Tratturo, dalle aree archeologiche ai beni culturali isolati e alla fitta rete di aree a prevalente naturalità presenti lungo la dorsale dei Monti Dauni.

Il Piano Operativo Integrato riguarda il tratto terminale di circa 20 Km del Tratturo Pescasseroli-Candela, che interessa i comuni della provincia di Monteleone di Puglia, Sant'Agata di Puglia, Anzano, Rocchetta Sant'Antonio e Candela compresi nel territorio della Comunità Montana dei Monti Dauni meridionali.

Il ripristino e la sistemazione della traccia, per mobilità lenta, consentirebbe di raccordarsi al tratto successivo già sistemato in territorio campano.

Il Piano deve costituire modello di riferimento da estendere all'intera maglia tratturale presente in provincia di Foggia.

ALLEGATO C
ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Elenco Fenomeni franosi progetto IFFI

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
1	6600	Accadia	Rocchiano	20/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.d.
2	7800	Accadia	Topole	20/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.d.
3	8000	Accadia	via Togliatti	20/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.d.
4	8900	Accadia	Casone di Paduli	20/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslato	Stabilizzato	n.d.
5	7300	Accadia	La costa murge del cuculo	24/09/2003	Complesso	Relitto	n.d.
6	0100	Accadia	il Perazzone	29/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
7	6500	Alberona	Il Cabrario - Loc. Fornace- area a	01/07/2003	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	15/09/1999
8	6600	Alberona	zona Municipio	01/07/2003	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	05/10/1999
9	6800	Alberona	centro urbano - via Ripa -	07/02/2003	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	05/10/1999
10	6900	Alberona	Guadoncello - via delle Vigne -	07/01/2003	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	15/09/1999
11	7000	Alberona	Masseria Marucci - M. Tuoro	02/07/2003	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	15/09/1999
12	4000	Alberona	Masseria Marucci	03/11/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
13	1900	Alberona		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
14	2000	Alberona		11/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	2006
15	2900	Alberona		11/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	2006
16	3000	Alberona		11/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	2006
17	3100	Alberona		11/06/2006	Aree soggette a frane superficiali diffuse	Quiescente	2006
18	3200	Alberona		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
19	3300	Alberona		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
20	3400	Alberona		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
21	3500	Alberona		11/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	2006
22	3600	Alberona		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
23	3700	Alberona		11/06/2006	Complesso	Quiescente	2006
24	3800	Alberona		11/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	2006
25	3900	Alberona		11/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslato	Attivo/riattivato/sospeso	2006
26	4100	Alberona		11/06/2006	Aree soggette a frane superficiali diffuse	Quiescente	2006
27	4200	Alberona		11/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslato	Attivo/riattivato/sospeso	2006
28	4300	Alberona		11/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslato	Attivo/riattivato/sospeso	2006
29	4500	Alberona		11/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	2006
30	4600	Alberona		11/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslato	Attivo/riattivato/sospeso	2006

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
31	9000	Anzano di Puglia	C. Melino	21/07/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	15/09/1999
32	9100	Anzano di Puglia	Masseria Lo Basso	21/07/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	15/09/1999
33	9200	Anzano di Puglia	centro urbano	21/07/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	15/09/1999
34	9300	Anzano di Puglia	cimitero	21/07/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	15/09/1999
35	0800	Ascoli Satriano	Località Pompei	04/08/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
36	0900	Ascoli Satriano	Seminario vecchio	06/03/2001	Crollo/Ribaltamento	Quiescente	n.d.
37	5400	Ascoli Satriano	Fornaci	03/06/2001	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
38	5700	Ascoli Satriano	S. Donato	03/06/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Stabilizzato	n.d.
39	2700	Biccari	S. Lucia	03/10/2003	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
40	2800	Biccari	Villa comunale	03/10/2003	Colamento lento	Quiescente	n.d.
41	2900	Biccari	Lago Cocuzza	03/10/2003	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
42	4700	Biccari		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
43	4800	Biccari		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
44	4900	Biccari		11/06/2006	Aree soggette a frane superficiali diffuse	Quiescente	2006
45	5000	Biccari		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
46	5100	Biccari		11/06/2006	Aree soggette a frane superficiali diffuse	Quiescente	2006
47	5200	Biccari		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
48	0200	Bovino	Valle Biletra	19/09/2001	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
49	3700	Bovino	loc.stazione-centrale elettrica	05/01/2001	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
50	4400	Bovino	Monte Rotondo	02/10/2002	Scivolamento rotazionale/traslativo	Stabilizzato	n.d.
51	2100	Bovino	zona ovest dell'abitato	19/09/2001	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
52	2200	Bovino	via Sotto le mura	19/09/2001	Crollo/Ribaltamento	Stabilizzato	n.d.
53	2300	Bovino	via Peschiera	25/05/1999	Crollo/Ribaltamento	Stabilizzato	n.d.
54	2400	Bovino	Serra del vento	25/05/2001	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
55	6000	Bovino	Monte Sellaro	25/10/2002	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
56	3900	Bovino	M. Nero	23/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
57	4000	Bovino	M. Fedele	23/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Relitto	n.d.
58	4100	Bovino	T. Capraricena	23/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
59	4300	Bovino	Val. Gaggiano	23/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
60	4400	Bovino	Le Fornaci	23/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
61	4500	Bovino	Mad.na di Costantinopoli	23/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
62	4600	Bovino	C. Natola	23/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
63	4700	Bovino	Acquasanta	23/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
64	4800	Bovino	Fonte Acquasanta	23/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
65	4900	Bovino	Mas. Croce	23/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
66	5000	Bovino	M.te Finocchio	23/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
67	5100	Bovino	Mass. Addoriso	23/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
68	5200	Bovino	Mass. Rossomandi	23/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
69	5300	Bovino	Mass. Volpe	23/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
70	5400	Bovino	Serra S. Caterina	24/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Relitto	n.d.
71	5500	Bovino	Santuario Valleverde	24/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Relitto	n.d.
72	5600	Bovino	P.te di Bovino	24/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
73	5700	Bovino	C.da Mezzana ovest	24/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
74	5800	Bovino	C.da Mezzana est	24/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
75	5900	Bovino	Can. S. Oronzo	24/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Relitto	n.d.
76	6000	Bovino	Casale	24/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
77	6200	Bovino	Serra della Lamia	24/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
78	6300	Bovino	Mass. Fontanelle	24/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Relitto	n.d.
79	6400	Bovino	Molino de Lisi	24/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
80	6500	Bovino	Mass. Iazzano	24/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
81	6600	Bovino	C. Casullo	24/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
82	0300	Bovino	M. Salecchia	30/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
83	6700	Cagnano Varano	Vallone S.Francesco	16/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
84	6800	Cagnano Varano	Vallone S.Francesco	16/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
85	6900	Cagnano Varano	Vallone S.Francesco	16/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
86	7000	Cagnano Varano	Vallone S.Francesco	16/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
87	7100	Cagnano Varano	Vallone S.Giovanni	16/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
88	7300	Cagnano Varano	M.lo Sfrizzo	16/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
89	7400	Cagnano Varano	M.lo Sfrizzo	16/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
90	4700	Candela	via Fontanelle	25/04/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
91	5300	Candela	Vigna Martinelli	12/05/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
92	5900	Candela	Fosso del cavallo	03/06/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
93	6000	Candela	viale XIV maggio	03/06/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
94	6200	Candela	Madonna delle Grazie	03/06/2001	Complesso	Quiescente	n.d.
95	4500	Candela	c/o Mass.Giancamillo	24/10/2002	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	12/05/1999
96	5100	Candela	Viale Rimembranza	25/10/2002	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	12/05/1999
97	4200	Candela		13/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2005
98	4301	Candela		13/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
99	4302	Candela		13/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
100	4200	Carlantino	Can. Macchia-via Serre	22/06/2004	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
101	4300	Carlantino	Strada per diga di Occhito	22/06/2004	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
102	4400	Carlantino	Rione Toppo	22/06/2004	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
103	7800	Carlantino	Laganello	20/01/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
104	0100	Carlantino	Pincella	27/01/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
105	2400	Carlantino		29/03/2006	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
106	2600	Carlantino		29/03/2006	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
107	2700	Carlantino		29/03/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
108	2800	Carlantino		29/03/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
109	2900	Carlantino		29/03/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
110	3000	Carlantino		29/03/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
111	3100	Carlantino		29/03/2006	n.d.	Quiescente	n.d.
112	3200	Carlantino		29/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
113	3300	Carlantino		29/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
114	3400	Carlantino		29/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
115	3500	Carlantino		29/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
116	3600	Carlantino		29/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
117	3700	Carlantino		30/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
118	3800	Carlantino		30/03/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
119	6700	Carlantino		05/04/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
120	6800	Carlantino		05/04/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
121	6900	Carlantino		05/04/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
122	7000	Carlantino		05/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
123	7100	Carlantino		05/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
124	7200	Carlantino		05/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
125	7300	Carlantino		05/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
126	9200	Carlantino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
127	9300	Carlantino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
128	9400	Carlantino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
129	9500	Carlantino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
130	9600	Carlantino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
131	9700	Carlantino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
132	9800	Carlantino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
133	9900	Carlantino		11/06/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
134	0000	Carlantino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
135	0100	Carlantino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
136	1800	Carlantino		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
137	1900	Carlantino		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
138	2000	Carlantino		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
139	2100	Carlantino		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
140	2400	Carlantino		13/06/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
141	2500	Carlantino		13/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
142	2600	Carlantino		13/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
143	2700	Carlantino		13/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
144	2800	Carlantino		13/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
145	2900	Carlantino		13/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
146	3000	Carlantino		13/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
147	3100	Carlantino		13/06/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
148	3200	Carlantino		13/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
149	3300	Carlantino		13/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
150	3400	Carlantino		13/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
151	3500	Carlantino		13/06/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
152	3600	Carlantino		13/06/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
153	3701	Carlantino		13/06/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
154	3702	Carlantino		13/06/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
155	3800	Carlantino		13/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
156	3900	Carlantino		13/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
157	4000	Carlantino		13/06/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
158	4100	Carlantino		13/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
159	7200	Carpino	M.Vernone	16/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
160	7500	Carpino	Pozzillo	16/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
161	4400	Carpino	Poggio Pastromele	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
162	4900	Casalnuovo Monterotaro	Creta Rossa	22/06/2004	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
163	5800	Casalnuovo Monterotaro		04/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
164	5900	Casalnuovo Monterotaro		04/04/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
165	6000	Casalnuovo Monterotaro		04/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
166	6100	Casalnuovo Monterotaro		04/04/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
167	4300	Castelluccio Valmaggiore	Sopra le ripe	07/09/2002	Colamento lento	Quiescente	n.d.
168	6100	Castelluccio Valmaggiore	Spinelle	25/06/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	9/15/1999.
169	6200	Castelluccio Valmaggiore	via Porta del Pozzo	25/06/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	5/4/1999.
170	9300	Castelluccio Valmaggiore		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
171	9800	Castelluccio Valmaggiore		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
172	9900	Castelluccio Valmaggiore		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	2006
173	0000	Castelluccio Valmaggiore		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	2006
174	0100	Castelluccio Valmaggiore		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
175	0200	Castelluccio Valmaggiore		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
176	0300	Castelluccio Valmaggiore		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
177	0400	Castelluccio Valmaggiore		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
178	0500	Castelluccio Valmaggiore		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
179	5100	Castelnuovo della Daunia	Colangelo	22/06/2004	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
180	5200	Castelnuovo della Daunia	Ripa Cavallino	22/06/2004	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
181	5300	Castelnuovo della Daunia	Crocella	23/06/2004	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
182	5400	Castelnuovo della Daunia	Fontana del Pelo	23/06/2004	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
183	8700	Celenza Valfortore	S. Lucia	26/01/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
184	8800	Celenza Valfortore	Madonna delle Grazie	27/01/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
185	8900	Celenza Valfortore	La Cupa	27/01/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
186	9000	Celenza Valfortore	Costa Santa	27/01/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
187	9100	Celenza Valfortore	Chiadronate	27/01/2006	Colamento rapido	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
188	9200	Celenza Valfortore	Capannelli	27/01/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
189	3900	Celenza Valfortore		30/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
190	4000	Celenza Valfortore		30/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
191	4100	Celenza Valfortore		30/03/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
192	4200	Celenza Valfortore		30/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
193	4300	Celenza Valfortore		30/03/2006	n.d.	Quiescente	n.d.
194	4400	Celenza Valfortore		30/03/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
195	4500	Celenza Valfortore		30/03/2006	n.d.	Quiescente	n.d.
196	4600	Celenza Valfortore		30/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
197	4700	Celenza Valfortore		30/03/2006	n.d.	Quiescente	n.d.
198	4800	Celenza Valfortore		30/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
199	4900	Celenza Valfortore		30/03/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
200	5000	Celenza Valfortore		30/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
201	5100	Celenza Valfortore		30/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
202	5200	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
203	5300	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
204	5400	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
205	5500	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
206	5600	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
207	5700	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
208	5800	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
209	5900	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
210	6000	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
211	6100	Celenza Valfortore		31/03/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
212	6200	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
213	6300	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
214	6400	Celenza Valfortore		31/03/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
215	6500	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
216	6600	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
217	6700	Celenza Valfortore		31/03/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
218	6800	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
219	6900	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
220	7000	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
221	7100	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
222	7200	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
223	7300	Celenza Valfortore		31/03/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
224	7400	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
225	7500	Celenza Valfortore		31/03/2006	n.d.	Quiescente	n.d.
226	7600	Celenza Valfortore		31/03/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
227	7700	Celenza Valfortore		31/03/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
228	7800	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
229	7900	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
230	8000	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
231	8100	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
232	8200	Celenza Valfortore		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
233	5700	Celenza Valfortore		04/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
234	6200	Celenza Valfortore		05/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
235	6300	Celenza Valfortore		05/04/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
236	6400	Celenza Valfortore		05/04/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
237	6500	Celenza Valfortore		05/04/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
238	6600	Celenza Valfortore		05/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
239	1300	Celenza Valfortore		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
240	1400	Celenza Valfortore		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
241	1600	Celenza Valfortore		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
242	1700	Celenza Valfortore		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
243	2200	Celenza Valfortore		13/06/2006	Colamento rapido	Quiescente	2005
244	2300	Celenza Valfortore		13/06/2006	Colamento rapido	Quiescente	2005
245	3300	Celle di San Vito	Fontanelle Mass.Girardi	02/05/2002	Colamento rapido	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
246	3500	Celle di San Vito	Fontanelle-cimitero	02/05/2002	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
247	6300	Celle di San Vito	via Roma, via dei Provenzali	25/06/2003	Colamento lento	Quiescente	5/7/1999
248	4100	Celle di San Vito	T. Celone	03/11/2003	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
249	8700	Celle di San Vito		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	2006
250	8800	Celle di San Vito		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
251	8900	Celle di San Vito		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
252	9001	Celle di San Vito		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	2006
253	9002	Celle di San Vito		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
254	9003	Celle di San Vito		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
255	9100	Celle di San Vito		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
256	9200	Celle di San Vito		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
257	9400	Celle di San Vito		12/06/2006	Colamento rapido	Attivo/riattivato/sospeso	2006
258	9500	Celle di San Vito		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	2006
259	9600	Celle di San Vito		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	2006
260	9700	Celle di San Vito		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Stabilizzato	2006
261	1000	Cerignola	Ripalta	24/07/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
262	1100	Cerignola	Ripalta	24/07/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
263	8100	Deliceto	P.zza Europa-Pendice Gavittello	19/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
264	8200	Deliceto	Burrano	19/09/2001	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
265	8400	Deliceto	Mass.Cerrato	19/09/2001	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
266	8500	Deliceto	S.Marco-pendice Gavittello	19/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
267	8600	Deliceto	Mass.Appiano	20/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
268	9100	Deliceto	La Vanga	20/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
269	9200	Deliceto	Mass. Nazzaro	20/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
270	9400	Deliceto	Mass.Suriano	20/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
271	9700	Deliceto	Mass.Ponticello-Vallone Meridiano	20/09/2001	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
272	0000	Deliceto	M. Celezza	21/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.d.
273	0100	Deliceto	C.Baldassarre	20/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.d.
274	0300	Deliceto	Campo Scarano	21/09/2001	Aree soggette a frane superficiali diffuse	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
275	0700	Deliceto	Serra Riola	21/09/2001	Aree soggette a frane superficiali diffuse	Quiescente	n.d.
276	0900	Deliceto	Serra Riola	21/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.d.
277	1000	Deliceto	C. Noto	21/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslato	Stabilizzato	n.d.
278	4700	Deliceto	S.Marco-Monte S. Quirico	29/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Stabilizzato	n.d.
279	6100	Deliceto	Serra Grande	24/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.d.
280	7500	Deliceto	Piscero	25/09/2003	Complesso	Relitto	n.d.
281	7600	Deliceto	Vall.ne Meridiano	25/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.d.
282	7700	Deliceto	Vall.ne Meridiano est	25/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.d.
283	7800	Deliceto	Convento della Consolazione	25/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.d.
284	7900	Deliceto	Mass. Volpe	25/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.d.
285	8000	Deliceto	C. Pezzaglione	25/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.d.
286	8100	Deliceto	Cappella dell'Olmitello	25/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.d.
287	8200	Deliceto	C. Noto nord	25/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.d.
288	9800	Deliceto	Il Macchione	29/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
289	9900	Deliceto	Mass. Schiavone	29/09/2003	Complesso	Relitto	n.d.
290	0000	Deliceto	Mass. Morra	29/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
291	0200	Deliceto	Cretarossa	29/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
292	3900	Deliceto	S.Marco	22/10/2003	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.d.
293	2900	Faeto	via Duca degli Abruzzi-"bivio str.	30/07/2002	Colamento lento	Stabilizzato	n.d.
294	3000	Faeto	Centro paese	08/09/2002	Colamento lento	Stabilizzato	n.d.
295	3100	Faeto	zona Cimitero	08/09/2002	Colamento lento	Quiescente	n.d.
296	3200	Faeto	Campo sportivo	30/07/2002	Colamento lento	Quiescente	n.d.
297	8100	Faeto		12/06/2006	Colamento rapido	Quiescente	2006
298	8300	Faeto		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslato	Attivo/riattivato/sospeso	2006
299	8400	Faeto		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslato	Attivo/riattivato/sospeso	2006
300	8500	Faeto		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	2006

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
301	8600	Faeto		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	2006
302	3000	Isole Tremiti	Scoglio dell'Elefante	17/10/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	06/08/2002
303	1500	Lesina	Punta Pietre Nere	01/02/2006	Sprofondamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
304	1600	Lesina	Punta Pietre Nere	01/02/2006	Sprofondamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
305	1700	Lesina	Punta Pietre Nere	02/02/2006	Sprofondamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
306	1800	Lesina	Punta Pietre Nere	02/02/2006	Sprofondamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
307	1900	Lesina	Punta Pietre Nere	02/02/2006	Sprofondamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
308	1000	Lucera	Castello	02/10/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
309	1100	Lucera	Ospedale	02/10/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
310	1000	Manfredonia	Vallone Morella	01/02/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
311	1100	Manfredonia	Posta Capuano	01/02/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
312	1200	Manfredonia	Masseria Monticelli	01/02/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
313	2500	Mattinata	Baia di Mattinata	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
314	2800	Mattinata	Mattinatella	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
315	2900	Mattinata	Ripe Rosse	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
316	3000	Mattinata	M. Bisceglie	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
317	3500	Mattinata	Baia delle Zagare	21/10/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
318	3600	Mattinata	Punta Rossa	21/10/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
319	3700	Mattinata	Punta Rossa sud	21/10/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
320	5500	Mattinata	Trappe o Mangini	03/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Quiescente	n.d.
321	5600	Mattinata	Grottone	03/01/2006	Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
322	5700	Mattinata	Quarantana	03/01/2006	Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
323	6400	Mattinata	Parco San Michele	16/01/2006	Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi	Stabilizzato	n.d.
324	6500	Mattinata	Punta Rossa	18/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
325	6800	Mattinata	Porto di Mattinata, Fanale	18/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
326	6900	Mattinata	Torre Scappone	18/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
327	7300	Mattinata	Monte Saraceno	19/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
328	7500	Mattinata	Bivio la C�vola	19/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
329	7600	Mattinata	S. Benedetto	19/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
330	7700	Mattinata	Parco Mingaretto	20/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
331	8100	Monte Sant'Angelo	Tufara Rossa	16/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
332	5800	Monte Sant'Angelo	Strada comunale per Pulsano	03/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
333	6000	Monte Sant'Angelo	Monte Acuto	07/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Stabilizzato	n.d.
334	6100	Monte Sant'Angelo	Valle di Macchia (Nevara, Tufara r	16/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Stabilizzato	n.d.
335	6200	Monte Sant'Angelo	San Giuliano	16/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Quiescente	n.d.
336	6300	Monte Sant'Angelo	Valle di Macchia (cimitero)	16/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Stabilizzato	n.d.
337	6600	Monte Sant'Angelo	Coppa d'Apolito	18/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
338	6700	Monte Sant'Angelo	Valle delle Rose	18/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
339	7000	Monte Sant'Angelo	Campo delle Pietre	18/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
340	7100	Monte Sant'Angelo	V. Vignantiche	18/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
341	7200	Monte Sant'Angelo	Castellugno	19/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
342	7400	Monte Sant'Angelo	S. Lucia	19/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
343	7900	Monte Sant'Angelo	V. Stamburlante, Macchia Libera	24/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
344	8000	Monte Sant'Angelo	C.pa Turanda	24/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
345	8300	Monte Sant'Angelo	S. Pasquale	25/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
346	8400	Monte Sant'Angelo	Coppa S. Pasquale	25/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
347	2201	Monte Sant'Angelo	Valle Carbonara	13/03/2006	Crollo/Ribaltamento	Stabilizzato	n.d.
348	2202	Monte Sant'Angelo	Valle Carbonara	13/03/2006	Crollo/Ribaltamento	Stabilizzato	n.d.
349	2203	Monte Sant'Angelo	Valle Carbonara	13/03/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
350	2204	Monte Sant'Angelo	Valle Carbonara	13/03/2006	n.d.	Stabilizzato	n.d.
351	7700	Monte Sant'Angelo	Bosco Quarto	09/05/2006	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
352	7800	Monte Sant'Angelo	Monte Titolone	09/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
353	7900	Monte Sant'Angelo	Parco Piscinelle, C. Inzuratiello	09/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
354	8000	Monte Sant'Angelo	Iazzo Pannone, Cima della Costa	09/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
355	8100	Monte Sant'Angelo	Madonna degli Angeli ovest	09/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
356	8200	Monte Sant'Angelo	Madonna degli Angeli est	09/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
357	8300	Monte Sant'Angelo	Santa Barnabea	09/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
358	8401	Monte Sant'Angelo	Mad. degli Angeli, La Costa ovest	10/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
359	8402	Monte Sant'Angelo	Mad. degli Angeli, La Costa, est	10/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
360	8500	Monte Sant'Angelo	C. Rinaldi ovest	10/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
361	8600	Monte Sant'Angelo	C. Rinaldi centro	10/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
362	8700	Monte Sant'Angelo	C. Rinaldi est	10/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
363	8800	Monte Sant'Angelo	Valle Grande	10/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
364	8900	Monte Sant'Angelo	Nevara, Km 59	10/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
365	9000	Monte Sant'Angelo	Nevara, Km 59 bis	10/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
366	9100	Monte Sant'Angelo	Monte Sant'Angelo sud	11/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
367	5100	Monteleone di Puglia	Aia del Caruso-C. Volpe	24/10/2002	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
368	5200	Monteleone di Puglia	Sferracavallo-dietro l'albero	24/10/2002	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
369	9100	Monteleone di Puglia	C. Macchione	28/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Relitto	n.d.
370	9200	Monteleone di Puglia	Macchiasella	28/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
371	9300	Monteleone di Puglia	T. Avella	28/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
372	9400	Monteleone di Puglia	C. Lamanna	28/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
373	9500	Monteleone di Puglia	Fontana Vecchia	28/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
374	9600	Monteleone di Puglia	Fontana Vecchia est	28/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
375	9700	Monteleone di Puglia	C.da Morra nord	29/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
376	1600	Monteleone di Puglia		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
377	1500	Motta Montecorvino	la Rocchia	02/10/2003	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
378	1600	Motta Montecorvino	Pozzo Boviero	02/10/2003	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
379	1700	Motta Montecorvino	Serrone	02/10/2003	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
380	1800	Motta Montecorvino	Marseglia	02/10/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
381	1900	Motta Montecorvino	Nardone	02/10/2003	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
382	0200	Motta Montecorvino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
383	0300	Motta Montecorvino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
384	0400	Motta Montecorvino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
385	0500	Motta Montecorvino		11/06/2006	Aree soggette a frane superficiali diffuse	Quiescente	2006
386	0600	Motta Montecorvino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
387	0700	Motta Montecorvino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
388	0800	Motta Montecorvino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
389	0900	Motta Montecorvino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
390	1000	Motta Montecorvino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
391	1100	Motta Montecorvino		11/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
392	1200	Motta Montecorvino		11/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
393	1300	Motta Montecorvino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
394	1400	Motta Montecorvino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
395	1500	Motta Montecorvino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
396	3100	Orsara di Puglia	C. Maffia	21/09/2001	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
397	5500	Orsara di Puglia	Fontana di Cesina	31/10/2002	Colamento lento	Quiescente	n.d.
398	5600	Orsara di Puglia	Mass.Lamia	31/10/2002	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
399	5900	Orsara di Puglia	Vallone Caselle	26/10/2002	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
400	2700	Orsara di Puglia	Demanio	25/07/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Relitto	n.d.
401	2900	Orsara di Puglia	Bosco di Acquara	22/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
402	3000	Orsara di Puglia	Costa dei cavoli	22/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
403	3100	Orsara di Puglia	C. Forcione	22/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
404	3200	Orsara di Puglia	C. del Sonno	22/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
405	3300	Orsara di Puglia	Macinando	22/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
406	3400	Orsara di Puglia	Mass. De Gregorio	22/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
407	3500	Orsara di Puglia	Paccarella	22/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
408	3600	Orsara di Puglia	Difesa	22/09/2003	Colamento lento	Quiescente	n.d.
409	4200	Orsara di Puglia	Cervellino	23/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Relitto	n.d.
685	2800	Orsara di Puglia	Toppo di Medica	25/07/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Relitto	n.d.
410	1800	Panni	Chicozzi	20/09/2001	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
411	2200	Panni	Serre Comunali	19/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
412	2400	Panni	Fontana Sarto	06/03/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Stabilizzato	n.d.
413	2500	Panni	La serra	06/03/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
414	2000	Panni	C. Ciruolo	17/05/2001	Complesso	Stabilizzato	n.d.
415	6200	Panni	Cerosecco	25/10/2002	Complesso	Stabilizzato	n.d.
416	2200	Panni	M. Crispiniano	25/07/2003	Complesso	Relitto	n.d.
417	3700	Panni	cimitero	23/09/2003	Complesso	Relitto	n.d.
418	3800	Panni	Marsiglia	23/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Relitto	n.d.
419	6700	Panni	Iazzano	24/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
420	6800	Panni	Pagliara	24/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Relitto	n.d.
421	6900	Panni	Tremilizzo	24/09/2003	Complesso	Relitto	n.d.
422	7000	Panni	Convento	24/09/2003	Complesso	Relitto	n.d.
423	7100	Panni	Rasca Gatti	24/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
424	7200	Panni	M.te Felitti	24/09/2003	Complesso	Relitto	n.d.
425	8300	Panni	S.Marco	26/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
426	8400	Panni	S. Marco ovest	26/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
427	8500	Panni	Cotizzi	26/09/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
428	8800	Panni	Frascati	28/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
429	8900	Panni	C. De Luca	28/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Relitto	n.d.
430	9000	Panni	C. Lamanna	28/09/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Relitto	n.d.
431	8200	Peschici	Monte Pucci	17/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	26/01/2003
432	8300	Peschici	Jalillo	17/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
433	8400	Peschici	M.Pucci	17/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
434	8500	Peschici	Jalillo	17/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
435	8600	Peschici	Jalillo	17/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
436	8700	Peschici	M.Pucci-S.S.89	17/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
437	8800	Peschici	Strada B3 Calena	17/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
438	9000	Peschici	Rupe Castello	17/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
439	9100	Peschici	Rupe Castello	17/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
440	9200	Peschici	Rupe Castello	17/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
441	9300	Peschici	Rupe Castello	17/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
442	9400	Peschici	Cala Caletta	17/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
443	9500	Peschici	Procenisco	17/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
444	9700	Peschici	Palude di Sfinale	17/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
445	0400	Peschici	Palude di Sfinale	22/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
446	0500	Peschici	Palude di Sfinale	22/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
447	0600	Peschici	M. Procisco	22/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
448	0800	Peschici	Baia del Turco	22/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
449	0900	Peschici	Rovine Fortezza nord	22/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
450	1000	Peschici	Rovine Fortezza nord	22/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
451	1100	Peschici	B. di Mannaccora	22/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
452	1200	Peschici	Zaiano	22/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
453	1300	Peschici	S. Nicola	22/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
454	1400	Peschici	S. Nicola	22/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
455	1500	Peschici	Procenisco	22/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
456	1600	Peschici	Procenisco	22/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
457	3200	Peschici	Torre di M. Pucci	21/10/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	giugno 2000
458	3401	Peschici	Torre di M.Pucci	21/10/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
459	7400	Peschici	Scalo i Monacelli	04/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
460	1200	Pietramontecorvino	C. Macchiarola	02/10/2003	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
461	1300	Pietramontecorvino	Torrente Triolo	02/10/2003	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
462	1400	Pietramontecorvino	Centro urbano	02/10/2003	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
463	1700	Rignano Garganico	Cantalupo	22/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
464	0500	Rocchetta Sant'Antonio	Strada S. Pietro, castello	05/01/2001	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
465	0600	Rocchetta Sant'Antonio	Valle di Piscioi	05/01/2001	Aree soggette a frane superficiali diffuse	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
466	4800	Rocchetta Sant'Antonio	Masseria Corbo	12/05/2001	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
467	5000	Rocchetta Sant'Antonio	Strada per Candela	12/05/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
468	5200	Rocchetta Sant'Antonio	Castello	04/07/2001	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
469	5500	Rocchetta Sant'Antonio	Sorgallo	03/06/2001	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
470	6300	Rocchetta Sant'Antonio	ex cantine piccolo	04/07/2001	Complesso	Stabilizzato	n.d.
471	6400	Rocchetta Sant'Antonio	Mass. La Norcia	03/06/2001	Complesso	Stabilizzato	n.d.
472	4600	Rocchetta Sant'Antonio	V.ne Melascina	24/10/2002	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	12/05/1999
473	4700	Rocchetta Sant'Antonio	C. Castelli	24/10/2002	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	12/05/1999
474	4800	Rocchetta Sant'Antonio	Farrone	25/10/2002	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	12/05/1999
475	4900	Rocchetta Sant'Antonio	Mass.Tagliocozzo	25/10/2002	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	12/05/1999
476	3100	Rocchetta Sant'Antonio	Cas. Bartimmo	20/10/2003	Complesso	Quiescente	n.d.
477	6500	Rodi Garganico	cimitero	16/04/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	26 /01/2003
478	6600	Rodi Garganico	Centro urbano	16/04/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	26/01/2003
479	4000	Rodi Garganico	Villa Protano,S.Iorio	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
480	4100	Rodi Garganico	Nord di P.ggio Maselli	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
481	4200	Rodi Garganico	Villa D'Attilio	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
482	2000	Roseto Valfortore	Can.le Vadiale	02/10/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
483	2100	Roseto Valfortore	Ariella	02/10/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
484	4000	Roseto Valfortore		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
485	4400	Roseto Valfortore		11/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	2006
486	5300	Roseto Valfortore		11/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	2006
487	5400	Roseto Valfortore		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
488	5500	Roseto Valfortore		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
489	5600	Roseto Valfortore		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
490	5700	Roseto Valfortore		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
491	5800	Roseto Valfortore		11/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	2006
492	5900	Roseto Valfortore		11/06/2006	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	2006
493	6000	Roseto Valfortore		11/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
494	6100	Roseto Valfortore		11/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
495	6200	Roseto Valfortore		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	2006
496	6300	Roseto Valfortore		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	2006
497	6400	Roseto Valfortore		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
498	6500	Roseto Valfortore		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
499	6600	Roseto Valfortore		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
500	6700	Roseto Valfortore		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	2006
501	6800	Roseto Valfortore		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
502	6900	Roseto Valfortore		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
503	7000	Roseto Valfortore		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	2006
504	7100	Roseto Valfortore		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
505	7200	Roseto Valfortore		12/06/2006	Aree soggette a frane superficiali diffuse	Attivo/riattivato/sospeso	2006
506	7300	Roseto Valfortore		12/06/2006	Aree soggette a frane superficiali diffuse	Quiescente	2006
507	7400	Roseto Valfortore		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
508	7500	Roseto Valfortore		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
509	7600	Roseto Valfortore		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	2006

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
510	7700	Roseto Valfortore		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	2006
511	7800	Roseto Valfortore		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
512	7900	Roseto Valfortore		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
513	8000	Roseto Valfortore		12/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
514	8200	Roseto Valfortore		12/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	2006
515	9700	San Giovanni Rotondo	M. Calvo	21/07/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
516	9800	San Giovanni Rotondo	M.Calvo	21/07/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
517	9900	San Giovanni Rotondo	La Guardia	21/07/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
518	0000	San Giovanni Rotondo	Vallone La Bianca	21/07/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
519	0100	San Giovanni Rotondo	Coppa D'Incerto	21/07/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
520	0200	San Giovanni Rotondo	La Maddaluna	31/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
521	0300	San Giovanni Rotondo	Coppa Pesce	31/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
522	0400	San Giovanni Rotondo		31/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
523	0500	San Giovanni Rotondo	Piana di Monte Calvo	31/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
524	0600	San Giovanni Rotondo	Monte Calvo	31/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
525	0700	San Giovanni Rotondo	Monte Corniello	31/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
526	0800	San Giovanni Rotondo	Masseria La Corbara	31/01/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
527	0900	San Giovanni Rotondo	Grotta Grande	01/02/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
528	1300	San Giovanni Rotondo	Masseria Bramante	01/02/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
529	1400	San Giovanni Rotondo	Chiancata Avatra	01/02/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
530	7500	San Giovanni Rotondo	Canale di Coppe	08/05/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
531	7600	San Giovanni Rotondo	Monte Calvo	08/05/2006	Complesso	Relitto	n.d.
532	3600	San Marco in Lamis	Km2 lungo la S.P.48	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
533	3700	San Marco in Lamis	tra km 3 e 4 lungo la S.P.48	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
534	3800	San Marco in Lamis	V. Lauria	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
535	3900	San Marco in Lamis	Convento Trinità	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
536	2000	San Marco in Lamis	C. Stilla	02/02/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
537	2100	San Marco in Lamis	Convento Trinità	02/02/2006	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
538	4500	San Marco La Catola	località Pozzillo	22/06/2004	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
539	4600	San Marco La Catola	Vignali	22/06/2004	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
540	4700	San Marco La Catola	Pozzo della Terra	22/06/2004	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
541	4800	San Marco La Catola	Ciardino	22/06/2004	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
542	8100	San Marco La Catola	Chiusa dei Fasci	25/01/2006	Colamento rapido	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
543	8200	San Marco La Catola	Pietrograsso	25/01/2006	Colamento rapido	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
544	8500	San Marco La Catola	Convento Cappuccini, Prete Rosso	26/01/2006	Colamento rapido	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
545	8600	San Marco La Catola	Costa Montini, Cas. Capazio	26/01/2006	Colamento rapido	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
546	9900	San Marco La Catola	Toppo Nicola	27/01/2006	Colamento rapido	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
547	8300	San Marco La Catola		31/03/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
548	8400	San Marco La Catola		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
549	8500	San Marco La Catola		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
550	8600	San Marco La Catola		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
551	8700	San Marco La Catola		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
552	8800	San Marco La Catola		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
553	8900	San Marco La Catola		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
554	9000	San Marco La Catola		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
555	9100	San Marco La Catola		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
556	9200	San Marco La Catola		31/03/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
557	9300	San Marco La Catola		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
558	9400	San Marco La Catola		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
559	9500	San Marco La Catola		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
560	9600	San Marco La Catola		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
561	9700	San Marco La Catola		31/03/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
562	9800	San Marco La Catola		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
563	9900	San Marco La Catola		31/03/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
564	0000	San Marco La Catola		01/04/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
565	0100	San Marco La Catola		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
566	0200	San Marco La Catola		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
567	0300	San Marco La Catola		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
568	0400	San Marco La Catola		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
569	0500	San Marco La Catola		01/04/2006	Complesso	Quiescente	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
570	0600	San Marco La Catola		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
571	0700	San Marco La Catola		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
572	0800	San Marco La Catola		01/04/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
573	0900	San Marco La Catola		01/04/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
574	1000	San Marco La Catola		01/04/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
575	1101	San Marco La Catola		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
576	1102	San Marco La Catola		01/04/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
577	1200	San Marco La Catola		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
578	4900	San Marco La Catola		04/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
579	5000	San Marco La Catola		04/04/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
580	5100	San Marco La Catola		04/04/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
581	5200	San Marco La Catola		04/04/2006	n.d.	Quiescente	n.d.
582	5300	San Marco La Catola		04/04/2006	Colamento rapido	Quiescente	n.d.
583	5400	San Marco La Catola		04/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
584	5500	San Marco La Catola		04/04/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
585	5600	San Marco La Catola		04/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
586	0900	San Marco La Catola		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
587	1000	San Marco La Catola		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
588	1100	San Marco La Catola		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
589	1200	San Marco La Catola		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
590	1500	San Marco La Catola		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
591	3400	San Nicandro Garganico	Coppa S.Maria	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
592	3500	San Nicandro Garganico	Casa Vocino	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
593	6800	Sant'Agata di Puglia	Masseria Ruggero	03/10/2002	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
594	6900	Sant'Agata di Puglia	Serra Pozzillo	20/09/2001	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
595	7000	Sant'Agata di Puglia	Mass.Sciaraffa	20/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslato	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
596	7100	Sant'Agata di Puglia	Serra Pozzillo	20/09/2001	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
597	7200	Sant'Agata di Puglia	Marinacci	20/09/2001	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
598	7500	Sant'Agata di Puglia	Mass.Maulucci	20/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.,d
599	9300	Sant'Agata di Puglia	Valle delle coste	21/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslato	Quiescente	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
600	9900	Sant'Agata di Puglia	Marchitellazzo	21/09/2001	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
601	4800	Sant'Agata di Puglia	Serra Pomezio	30/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Quiescente	n.d.
602	4900	Sant'Agata di Puglia	C.Pietrocola	30/04/2003	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
603	5000	Sant'Agata di Puglia	Mass. Fredella	30/04/2003	Colamento lento	Quiescente	n.d.
604	3800	Sant'Agata di Puglia	C. Capitani	22/10/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
605	4400	Sant'Agata di Puglia		13/06/2006	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	2006
606	7400	Torremaggiore	Villa Angiolina	20/09/2001	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
607	8700	Torremaggiore	C. Acquafresca	15/07/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	15/09/1999
608	3700	Troia	Loc.Torrecchia-Barracca	07/09/2002	Colamento lento	Stabilizzato	n.d.
609	3800	Troia	Fabbrica di laterizi	07/09/2002	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
610	3900	Troia	Toppo S. Giacomo	08/09/2002	Colamento lento	Quiescente	n.d.
611	4000	Troia	Lavinaro	07/09/2002	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
612	2600	Vico del Gargano	Centro urbano	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
613	2700	Vico del Gargano	Stazione di Calinella	23/04/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
614	3301	Vico del Gargano	Torre di M. Pucci	21/10/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
615	1800	Vieste	Tra torrente dei campi e T.dell'Ag	22/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
616	1900	Vieste	Torre dell'Aglio	22/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
617	2100	Vieste	Tra T.P.Greco e P.Piatto	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
618	2300	Vieste	Tra Faro e C. della Pergola	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
619	2400	Vieste	Chiancaliscia	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
620	3100	Vieste	V.la Baracca	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
621	3300	Vieste	Centro Abitato	23/04/2003	Crollo/Ribaltamento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
622	2300	Vieste	Località Mandrione	13/03/2006	Aree soggette a frane superficiali diffuse	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
623	9300	Volturara Appula	Cremato, Masseria S. Antonio	27/01/2006	Colamento rapido	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
624	9400	Volturara Appula	Toppo S. Antonio	27/01/2006	Colamento rapido	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
625	9500	Volturara Appula	S. Antonio	27/01/2006	Colamento rapido	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
626	9600	Volturara Appula	Centro urbano, Serra d'Accetta	27/01/2006	Colamento rapido	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
627	9700	Volturara Appula	Serra d'Accetta	27/01/2006	Colamento rapido	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
628	9800	Volturara Appula	V.ne della terra, Pisciareello, Pad	27/01/2006	Colamento rapido	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
629	1300	Volturara Appula		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
630	1400	Volturara Appula		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
631	1500	Volturara Appula		01/04/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
632	1600	Volturara Appula		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
633	1700	Volturara Appula		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
634	1800	Volturara Appula		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
635	1900	Volturara Appula		01/04/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
636	2000	Volturara Appula		01/04/2006	Complesso	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
637	2100	Volturara Appula		01/04/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
638	2200	Volturara Appula		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
639	2300	Volturara Appula		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
640	2400	Volturara Appula		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
641	2500	Volturara Appula		01/04/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
642	2600	Volturara Appula		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
643	2700	Volturara Appula		01/04/2006	n.d.	Quiescente	n.d.
644	2800	Volturara Appula		01/04/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
645	2900	Volturara Appula		01/04/2006	Sprofondamento	Quiescente	n.d.
646	3000	Volturara Appula		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
647	3100	Volturara Appula		01/04/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
648	3200	Volturara Appula		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
649	3300	Volturara Appula		01/04/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
650	3400	Volturara Appula		01/04/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
651	3500	Volturara Appula		01/04/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
652	3600	Volturara Appula		01/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
653	3700	Volturara Appula		04/04/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
654	3800	Volturara Appula		04/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
655	3900	Volturara Appula		04/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
656	4000	Volturara Appula		04/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
657	4100	Volturara Appula		04/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
658	4200	Volturara Appula		04/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
659	4300	Volturara Appula		04/04/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.

ELENCO FRANE PROGETTO IFFI

N.	Riferimento Tavola A1	Comune	Toponimo IGM	Data Compilazione	Tipologia	Stato	Data Osservazione
660	4400	Volturara Appula		04/04/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
661	4500	Volturara Appula		04/04/2006	Complesso	Quiescente	n.d.
662	4601	Volturara Appula		04/04/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
663	4602	Volturara Appula		04/04/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
664	4700	Volturara Appula		04/04/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
665	4800	Volturara Appula		04/04/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
666	1700	Volturara Appula		11/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	2006
667	1800	Volturara Appula		11/06/2006	Complesso	Quiescente	2006
668	2100	Volturara Appula		11/06/2006	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	2006
669	0700	Volturara Appula		12/06/2006	Colamento lento	Quiescente	n.d.
670	0800	Volturara Appula		12/06/2006	Colamento rapido	Attivo/riattivato/sospeso	2005
671	0400	Volturino	Mass. Borza	01/10/2003	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
672	0500	Volturino	Crocella	01/10/2003	Colamento lento	Quiescente	n.d.
673	0600	Volturino	Belvedere	01/10/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Quiescente	n.d.
674	0700	Volturino	Fontana a Monte	01/10/2003	Scivolamento rotazionale/traslativo	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
675	0800	Volturino	Pozzo di Meo	01/10/2003	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	n.d.
676	0900	Volturino	Giardino	01/10/2003	Colamento lento	Quiescente	n.d.
677	2200	Volturino		11/06/2006	Complesso	Quiescente	2006
678	2300	Volturino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
679	2400	Volturino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
680	2500	Volturino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
681	2600	Volturino		11/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
682	2700	Volturino		11/06/2006	Colamento lento	Attivo/riattivato/sospeso	2006
683	2800	Volturino		11/06/2006	Colamento lento	Quiescente	2006
684	0600	Volturino		12/06/2006	Aree soggette a frane superficiali diffuse	Quiescente	2006